

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 26 APRILE 2010

N. 74



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
16 febbraio 2010, n. 397

**Comune di Isole Tremiti. Controdeduzioni alla D.G.R. n. 733 del 05.05.2009 con Del. di C.C. n. 12 del 19.06.2009. Variante al P.R.G. per il nuovo Piano di Zona Isole di San Domino e di San Nicola. Approvazione definitiva.**

Pag. 12199

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
16 febbraio 2010, n. 404

**Monteroni di Lecce - Variante al P.R.G. per nuova delimitazione “Comparto Arno 1” e per modifiche alle NTA ed al REC, approvata con delibere GR n. 1486/2008 e n. 1187/2009. Rettifica in autotutela per l'art. 2.15 delle NTA.**

Pag. 12205

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
16 febbraio 2010, n. 405

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Corsi (Le). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.**

Pag. 12208

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
16 febbraio 2010, n. 406

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Spinazzola (Ba). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.**

Pag. 12209

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
16 febbraio 2010, n. 407

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di San Cesario di Lecce (Le). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.**

Pag. 12210

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
16 febbraio 2010, n. 408

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Alberobello (Ba). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.**

Pag. 12211

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 febbraio 2010, n. 456

**Supersano (Le) - Realizzazione rete eliportuale pugliese - Costruzione elisuperficie in località Masseria Macri. Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Deroga alle prescrizioni di base - art. 5.07 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Supersano (Le).**

Pag. 12213

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 febbraio 2010, n. 457

**Statte (Ta) - LL.RR. n. 56/80 e n. 20/01. Nuova nomina commissario ad acta per proposta di adozione del Piano Urbanistico Generale.**

Pag. 12217

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 febbraio 2010, n. 458

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Corigliano d'Otranto (Le). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.**

Pag. 12218

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 febbraio 2010, n. 459

**Apricena (Fg) - Deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 22 aprile 2008 di approvazione definitiva del PRG del comune di Apricena. Presa d'atto di errore materiale nel PRG per la “Zona C1 - Piano di Lottizzazione pre-vigente”. Rettifica.**

Pag. 12220

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 febbraio 2010, n. 460

**Art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni. Artt. 2-3 del DPR 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni. Progetto di costruzione del metanodotto Biccari - Campochiaro DN 1200 (48”), P = 75 bar. Intesa Stato-Regione.**

Pag. 12222

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 461

**Erchie (Br) - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). L.R. 27/07/2001, n. 20. Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella C. di S. indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9 L.R. 20/2001. Controllo di compatibilità.**

Pag. 12226

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 462

**Cerignola (Fg). Interpretazione ed applicazione dell'art. 17.3 della N.T.A. di P.R.G. relativo alle zone omogenee "B2/tu". Delibera del Sub Commissario Prefetizio n. 133 del 30.10.2009. Presa d'atto.**

Pag. 12232

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 463

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di San Nicandro Garganico (Fg). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.**

Pag. 12236

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. 554

**Noci (Ba) - Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C1 - Comparto 14 del P.R.G. Delibera di C.C. n. 88 del 31/10/2007. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: Fulvio Costruzioni s.r.l. ed altri.**

Pag. 12237

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. 555

**Noci (Ba) - Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 17 del P.R.G. Delibera di C.C. n. 86 del 31/10/2007. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Rettifica D.G.R. n. 285 del 09/02/2010. Ditta: Mezzapesa Scelsa ed altri.**

Pag. 12242

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2010, n. 649

**D.L.gs 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio.**

Pag. 12244

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2010, n. 650

**Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di Bari per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C.so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanans in variante al P.R.G. vigente. Soggetto proponente: Società "ferrotranviaria s.p.a.". DGR n. 54 del 26.01.2010. Modifica ed integrazioni.**

Pag. 12248

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. 758

**Comune di Acquarica del Capo (Le) - Piano di Lottizzazione Comparto "A". Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Sigg.ri Ciullo ed altri.**

Pag. 12261

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. 759

**Comune di Miggiano (Le) - Dissesto idrogeologico - Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Miggiano.**

Pag. 12266

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. 760

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Vico del Gargano (Fg). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.**

Pag. 12271

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 767

**Putignano (Ba) - Piano particolareggiato di inquadramento della zona A1 - Centro Storico, in variante al PRG. Approvazione definitiva.**

Pag. 12272

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2010, n. 935

**Monopoli (Ba) - Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R. n. 20/2001.**

Pag. 12279

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 397

**Comune di Isole Tremiti. Controdeduzioni alla D.G.R. n. 733 del 05.05.2009 con Del. di C.C. n. 12 del 19.06.2009. Variante al P.R.G. per il nuovo Piano di Zona Isole di San Domino e di San Nicola. Approvazione definitiva.**

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue l'Ass. Intronà:

“Il Comune di Isole Tremiti (Fg), dotato di PRG, approvato con Del. di G.R. n. 7546 del 08.11.1994, nonché di variante al P.R.G. di adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (in corso di approvazione) con Del. di C.C. n. 33 del 12.08.2005 ha adottato una Variante al PRG vigente finalizzata alla formazione di un nuovo P.d.Z. suddiviso in 2 distinti comparti ubicati rispettivamente sull'Isola di San Domino e sull'Isola di San Nicola.

Con nota prot. 268 del 20/01/2007 il Comune di Isole Tremiti ha inviato la seguente documentazione scritto-grafica:

**Atti relativi all'intervento sull' Isola di San Domino**

1. Elab. 1 - Relazione con scheda urbanistica, determinazione costo alloggi, schema capitolato speciale d'appalto
2. Elab. 2 - Rilievo fotografico stato dei luoghi - riprese aree
3. Elab. 2 bis - Stralcio strumento urbanistico vigente zona di intervento + variante generale al P.R.G. di adeguamento al P.U.T.T. + valutazione d'incidenza
4. Elab. 3 - Rilievo fotografico stato dei luoghi - riprese da terra

5. Elab. 3 bis - Planimetria catastale attuale zona di intervento
6. Elab. 4 - Dati catastali particelle zona di intervento
7. Elab. 5 - Libretto dati rilievo topografico di dettaglio zona di intervento
8. Elab. 6 - Planimetria generale rilievo topografico di dettaglio zona di intervento
9. Elab. 7 - Planimetria generale zonizzazione di variante
10. Elab. 8 - Planimetria catastale con linee zonizzazione di variante
11. Elab. 9 - Planimetria generale di dettaglio intervento proposto
12. Elab. 10 - Planimetria generale con profili
13. Elab. 11 - Assonometrie generali intervento proposto
14. Elab. 12 - Planimetria generale impianto rete fognante intervento proposto
15. Elab. 13 - Planimetria generale impianto rete idrica intervento proposto
16. Elab. 14 - Planimetria generale impianto rete gas intervento proposto
17. Elab. 15 - Planimetria generale impianto rete elettrica intervento proposto
18. Elab. 16 - Tipologia residenze "A" - piante e sezioni
19. Elab. 16 bis - Tipologia residenze "A" - prospetti
20. Elab. 17 - Tipologia residenze "B" - piante e sezioni
21. Elab. 17 bis - Tipologia residenze "B" - prospetti
22. Elab. 18 - Tipologia residenze "C" - piante e sezioni
23. Elab. 18 bis - Tipologia residenze "C" - prospetti - assemblaggio 10 unità
24. Elab. 18 ter - Tipologia residenze "C" - prospetti - assemblaggio 8 unità
25. Elab. 19 - Tipologia residenze "D" - piante
26. Elab. 19 bis - Tipologia residenze "D" - prospetti e sezioni
27. Elab. 20 - Scorci prospettici
28. Elab. 21 - Relazione geologica

**Atti relativi all'intervento sull'Isola di San Nicola**

1. Elab. 1 - Relazione con scheda urbanistica
2. Elab. 2 - Valutazione d'incidenza

3. Elab. 3 - Determinazione costi alloggi e schema capitolato speciale d'appalto
4. Elab. 4 - Rilievo fotografico stato dei luoghi: riprese aerea e da terra
5. Elab. 5 - Stralcio strumento urbanistico in itinere - zonizzazione di variante
6. Elab. 6 - Planimetria catastale attuale
7. Elab. 7 - Planimetria generale con sezione longitudinale
8. Elab. 7 bis - Planimetria quotata e planimetrie impianti reti
9. Elab. 8 - Viste assonometriche
10. Elab. 9 - Tipologia residenze - piante
11. Elab. 10 - Tipologia residenze - prospetti e sezioni - composizione doppia
12. Elab. 10 bis - Tipologia residenze - prospetti e sezioni - composizione tripla
13. Elab. 11 - Relazione geologica + integrazione

Successivamente, con altra nota prot.1011 del 29.02.2008, il Comune di Isole Tremiti ha rimesso i seguenti atti:

- Delibera di C.C. n. 33 del 12/08/2005 avente ad oggetto "Adozioni Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare - legge n. 167/1962 - con relativi piani particolareggiati - afferenti all'Isola di San Domino ed all'isola di San Nicola";
- Relazione tecnica integrativa relativa alla determinazione del fabbisogno abitativo;
- Parere Assessorato alle Opere Pubbliche - Settore LL.PP. - Struttura tecnica provinciale di Foggia;
- Parere Ente Nazione del Gargano;
- Parere IRIF di Foggia;
- Valutazione d'incidenza dell'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia;
- Certificazione di avvenuta pubblicazione e di esito della stessa.

Giusta la citata certificazione, la variante di cui sopra risulta essere stata pubblicata a norma di legge e per la stessa non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni.

Il Servizio Urbanistica con propria relazione istruttoria n. 32 del 13.11.2008 si è determinato così come in appresso:

*"Aspetti generali"*

Per quanto riguarda gli aspetti generali è da evidenziare che la proposta comunale di P.E.E.P. non

risulta essere supportata da alcuna specifica analisi della condizione abitativa e del relativo dimensionamento.

Pertanto, considerato che il periodo temporale analizzato nella Variante di Adeguamento al PUTT/P del P.R.G. comprende quello considerabile utile per il dimensionamento del PEEP, ed al fine di non determinare in via preliminare la non possibilità di esaminare quanto proposto, appare utile fare riferimento ai contenuti della "Variante di Adeguamento", peraltro già condivisi dal CUR, ove sono riportate specifiche indicazioni di dimensionamento.

In particolare la "Variante di Adeguamento" fornisce i seguenti dati complessivi:

- Popolazione presente ai 2018	450 abitanti
- Famiglie presenti al 2018	160 unità
- Abitazioni complessive al 2018	160 unità
- Abitazioni di nuova edificazione al 2018	96 unità
- Superfici di espansione residenziale	47.887 mq (Zone C1-C2-C3)

**Aspetti Urbanistici**

In questa sede vengono esaminati gli aspetti di variante al PRG vigente ed alla "Variante di Adeguamento" relativamente all'intervento sull'Isola di San Nicola, rilevando per l'Isola di San Domino la sostanziale conferma delle previsioni della "Variante di Adeguamento"

Nello specifico il P.E.E.P. San Nicola consiste nell'ampliamento della "Zona B3" mediante inclusione di parte della "Zona A2" limitrofa.

La disciplina di detta zona è di seguito riportata.

**- PRG vigente**

- "Zona F - tipo b - Parco Naturale";

**- PRG "Variante di Adeguamento al PUTT"**

- zona B3 - Ambiti di ristrutturazione urbanistica:  
I.f.f. = 1,2 mc/mq max  
H max = 4 m
- zona A2 - S. Nicola "Zona della piana"

**- PdZ/167**

- zona PEEP

Destinazione d'uso: abitazioni;

I.f.f. = 1,976 mc/mq

<i>H max</i>	= 6,70 m
<i>I cop.</i>	= 0,295 mq/mq
<i>Alloggi</i>	= 18 unità
<i>Vol.</i>	= 7115,40 mc
<i>Abit. Insed.</i>	= 89 unità
<i>Sup. Cop.</i>	= 1.062 mq
<i>Sup Strade</i>	= 540 mq
<i>Verde attr.</i>	= 2.000 mq
<i>Sup. Terr.</i>	= 3.600 m.

Posto quanto sopra, nel merito della variante proposta, questo ufficio ritiene di non poter condividere quanto prospettato dal Comune atteso che:

*l'intervento urbanistico proposto interessante aree tipizzate rispettivamente per residenza (Zona B3) e per rispetto ambientale (Zona "A"), comporta un carico insediativo non giustificato in relazione alle previsioni della "Variante di Adeguamento", prevedendo di fatto più che il doppio (n° 18 alloggi) di quanto ipotizzato (n° 8 alloggio). nella stessa variante.*

*Peraltro, ad avviso del S.U.R., sarebbe stato più opportuno prevedere per la Zona A2 interventi di recupero e riqualificazione, anche con la indicazione di spazi pubblici, piuttosto che comprenderla in un ambito di nuova edificazione.*

*Altresì il S.U.R. rileva che per la parte di intervento inerente l'Isola di San Domino, riguardante una superficie pari a mq. 20.700, diversamente da quanto indicato nella "Variante di Adeguamento" laddove viene indicata una superficie pari a mq. 19.500, necessita prevedere, conformante alla medesima Variante di Adeguamento", la realizzazione di una volumetria massima pari a (Ift. 1,4 x 19.500) = mc. 27.300, pari a n. 273 abit., nonché la conseguente individuazione di specifici standard urbanistici nella misura minima pari a mq. 3.276.*

*Inoltre per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, relativamente alla cd "nuova soluzione progettuale", gli atti in questione necessitavano di riadozione, atteso che la soluzione condivisa dalla C. di S. del 28.10.2005 modifica quanto adottato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 13.02.2007.*

*Nel contempo, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 della L. n. 10/77, lo stesso Comune dovrà determinare, in sede di controdeduzioni e/o*

*adeguamento alle modifiche come innanzi prospettate, riguardanti l'Isola di San Nicola, il fabbisogno di edilizia relativa al decennio di riferimento e la percentuale compresa tra il 40% ed il 70%".*

Di seguito il CUR con propria relazione-parere n. 56 del 18.12.2008, nel condividere la relazione istruttoria e la illustrazione operata dal SUR, si è così determinato:

*"Conclusivamente, sia ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, in ordine ai profili urbanistici di variante al PRG, e sia ai sensi dell'art. 21/quinto comma della medesima legge, in ordine ai profili paesaggistici del Piano di Zona proposto, facendo propria la relazione istruttoria del SUR n. 32 del 13/11/08 (allegata) e con i rilievi in precedenza riportati ai punti A-B-C-D-E, afferenti specificatamente alla tutela paesaggistica, e con la puntualizzazione infine che il recepimento delle suddette complessive prescrizioni richiede necessariamente l'adeguamento progettuale dello strumento pianificatorio in questione."*

I predetti punti A-B-C-D-E rilevati ed evidenziati dal CUR in merito ai profili più propriamente di tutela paesaggistica del progetto relativo all'Isola di San Domino sono di seguito riportati:

- A. *Constatata la presenza, all'estremità nord-ovest e lungo il margine ovest del compatto d'intervento, di formazioni boschive in continuità con le zone boscate esterne, chiaramente leggibili dalla documentazione fotografica prodotta, ed attesa la necessità di preservare l'unitarietà delle stesse formazioni, si elimina il blocco di edilizia residenziale di tipologia "C" ivi allocato.*
- B. *Allo scopo di evitare l'effetto barriera nella schiera di fabbricati posizionati lungo l'intero margine est del compatto d'intervento e di conseguire un idoneo corridoio visivo trasversale, occorre realizzare una soluzione di continuità nella medesima schiera, prevedendo una interruzione al centro del blocco di edilizia residenziale-commerciale di tipologia "D", per almeno un terzo della lunghezza del suo prospetto.*

*Per il medesimo blocco "D", ai fini del contenimento degli ingombri prospettici e volumetrici degli edifici previsti, si elimina il primo*

*piano adibito ad alloggi, ferma restando la previsione dei locali commerciali a piano terra.*

C. *Si elimina inoltre il blocco di edilizia residenziale di tipologia "C" ubicato in posizione centrale del compatto d'intervento, da sostituire con sistemazione a verde attrezzato in continuità con le contigue aree e previsioni a destinazione pubblica.*

D. *Con riferimento alla viabilità, atteso il carattere prevalentemente pedonale e non veicolare della circolazione nell'ambito dell'intera Isola di San Domino, non si ritengono giustificate le previsioni di parcheggi così come proposte anche all'interno del comparto d'intervento; i parcheggi stessi devono essere pertanto limitati ai margini della viabilità perimetrale preesistente sui lati sud ed est del compatto.*

*Parimenti da ridurre al massimo è la viabilità veicolare all'interno del compatto, da sostituire prevalentemente con percorsi pedonali di limitata sezione.*

*Particolare cura va adoperata per la sistemazione dei predetti fronti stradali provvisti di parcheggi veicolari, realizzando marciapiedi e stalli con pavimentazioni di tipo permeabile ed opportunamente dotati di alberature costituite da essenze autoctone, così come anche i percorsi pedonali interni del compatto.*

E. *Infine, tutte le aree libere pubbliche e private vanno piantumate utilizzando essenze vegetali autoctone.*

Sulla base di quanto sopra la Regione Puglia, condividendo in toto i contenuti e le motivazioni del CUR di cui al parere n. 56/2008, giusta Del. di G.R. n. 733 del 05.05.2009 approvava la variante di cui sopra con prescrizioni e modifiche richiedendo al Consiglio Comunale delle Isole Tremiti di determinarsi ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80.

Il Comune di Isole Tremiti, con nota prot. n. 2513 del 04.07.2009 ha trasmesso copia della delibera di C.C. n. 12 del 19.06.2009 con la quale ha disposto "di prendere atto e di adeguarsi agli adempimenti ed alle condizioni contenute nella più volte richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 733 del 05.05.2009 e del parere CUR n. 56/2008 in ordine al nuovo Piano di Zona, in variante al P.R.G. in Isola San Domino e di San Nicola ....".

In uno alla prima nota prot. n. 2513 del 04.07.2009 (prot. d'Ufficio n. 9250 del 01.09.2009) sono stati trasmessi gli elaborati relativi all'Isola di San Domino di seguito indicati:

1. Elab. 1 - Relazione con scheda urbanistica, determinazione costo alloggi, schema capitolato speciale d'appalto
2. Elab. 2 - Valutazione di incidenza
3. Elab. 3 - Rilievo fotografico stato dei luoghi - riprese aree
4. Elab. 4 - Rilievo fotografico stato dei luoghi - riprese a terra
5. Elab. 5 - Stralcio strumento urbanistico vigente zona di intervento
6. Elab. 6 - Planimetria catastale attuale zona di intervento
7. Elab. 7 - Estratto di Mappa e Certificati Catastali
8. Elab. 8 - Libretto dati rilievo topografico di dettaglio zona di intervento
9. Elab. 9 - Planimetria generale rilievo topografico di dettaglio zona di intervento
10. Elab. 10 - Planimetria generale di dettaglio con profilo
11. Elab. 11 - Planimetria generale quotata
12. Elab. 12 - Planimetria generale zonizzazione
13. Elab. 13 - Planimetria catastale con linee zonizzazione
14. Elab. 14 - Assonometrie generali
15. Elab. 15 - Planimetria generale impianto rete fognante
16. Elab. 16 - Planimetria generale impianto rete idrica
17. Elab. 17 - Planimetria generale impianto rete gas
18. Elab. 18 - Planimetria generale impianto rete elettrica
19. Elab. 19 - Tipologia residenze "A" - piante e sezioni
20. Elab. 20 - Tipologia residenze "A" - prospetti
21. Elab. 21 - Tipologia residenze "B" - piante e sezioni
22. Elab. 22 - Tipologia residenze "B" - prospetti
23. Elab. 23 - Tipologia residenze "C" - planimetria e profili area commerciale
24. Elab. 24 - Scorci prospettici zona commerciale
25. Elab. 25 - Relazione Geologica

Con successiva nota prot. n. 4931 del 10.10.2009

(prot. d'Ufficio n. 11751 del 23.10.2009) sono stati trasmessi gli elaborati relativi all'Isola di San Nicola, con la precisazione che gli elaborati contraddistinti con i nn. 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10 erano da considerarsi sostitutivi di quelli già precedentemente inviati (prot. d'Ufficio n. 9250 del 01.09.2009), nonché è stato rappresentato l'avvenuto superamento dei contenuti dell'elaborato n. 13 (prot. d'Ufficio n. 9250 del 01.09.2009); sulla scorta di quanto comunicato gli elaborati costituenti l'adeguamento alle prescrizioni regionali per l'intervento sull'Isola di san Nicola sono quelli di seguito indicati:

1. Elab. 1 - Relazione con scheda urbanistica (prot. n. 11751 del 23.10.2009)
2. Elab. 2 - Valutazione d'incidenza (prot. n. 11751 del 23.10.2009)
3. Elab. 3 - Determinazione costi alloggi e schema capitolato speciale d'appalto (prot. n. 11751 del 23.10.2009)
4. Elab. 4 - Rilievo fotografico stato dei luoghi: riprese aerea e da terra (prot. n. 9250 del 01.09.2009)
5. Elab. 5 - Stralcio strumento urbanistico in itinere (prot. n. 9250 del 01.09.2009)
6. Elab. 6 - Planimetria catastale attuale (prot. n. 9250 del 01.09.2009)
7. Elab. 6 bis - Estratto di Mappa e Certificati Catastali (prot. n. 9250 del 01.09.2009)
8. Elab. 7 - Planimetria generale quotata con profilo longitudinale (prot. n. 11751 del 23.10.2009)
9. Elab. 8 - Planimetrie impianto rete gas ed illuminazione pubblica - rete elettrica (prot. n. 11751 del 23.10.2009)
10. Elab. 9 - Planimetrie impianto rete idrica e rete fognante (prot. n. 11751 del 23.10.2009)
11. Elab. 10 - Viste assonometriche (prot. n. 11751 del 23.10.2009)
12. Elab. 11 - Tipologie residenze - Piante (prot. n. 9250 del 01.09.2009)
13. Elab. 12 - Tipologia residenze - Prospetti e sezioni - composizione doppia (prot. n. 9250 del 01.09.2009)
14. Elab. 14 - Relazione Geologica + integrazione (prot. n. 9250 del 01.09.2009)

Da ultimo, il Comune di Isole Tremiti con nota prot. 5725 dell'11.12.2009 ha certificato l'avvenuta

pubblicazione ai sensi di legge della Delibera di C.C. n. 12 del 19.06.2009 e la mancata presentazione di osservazioni o opposizioni, relativa alla definitiva adozione del nuovo Piano di Zona L.167/62, adeguando così il procedimento amministrativo intrapreso alle specifiche prescrizioni regionali.

Nel merito dell'adeguamento proposto dal Comune di Isole Tremiti si rappresenta conclusivamente quanto segue:

### **Isola di San Domino**

Dall'esame degli elaborati sopra elencati, allegati alla Deliberazione del C.C. n. 12 del 19.06.2009, si è rilevato che la proposta progettuale è stata sostanzialmente adeguata alle condizioni contenute nella Deliberazione di G.R. n. 733 del 05.05.2009 e pertanto si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione definitiva del Piano 167 relativa all'Isola di San Domino; il tutto a condizione che i volumi dei "servizi annessi alla residenza" siano contenuti strettamente entro il limite massimo pari al 20% della cubatura residenziale, con la conseguente riduzione delle sagome planovolumetriche dei manufatti indicati come "tipologia C".

In definitiva il Piano 167 per la parte relativa all'Isola di San Domino, così come riveniente dagli elaborati grafici è caratterizzato dai seguenti parametri più significativi:

Volume residenziale = mc. 14.171

Volume servizi annessi alla residenza: mc. 3.021

Numero alloggi: 48

Numero abitanti teorici insediabili: 172

### **Isola di San Nicola**

Dall'esame degli elaborati sopra elencati, allegati alla Deliberazione del C.C. n. 12 del 19.06.2009, si è rilevato sostanzialmente l'avvenuto adeguamento alle condizioni contenute nella Deliberazione di G.R. n. 733 del 05.05.2009 e la conseguente nuova soluzione planovolumetrica, dalla quale meglio si evince anche il dichiarato obiettivo di conseguire il recupero di un'area degradata individuata come "area baracche", costituente un significativo detrattore ambientale e paesaggistico, mediante la demolizione delle baracche esistenti, la utilizzazione dei terrazzamenti esistenti per la sistemazione dell'intera area nonché la realizzazione di una superficie a verde attrezzato.

In particolare a fronte della originaria previsione di n. 3 edifici, con n. 18 alloggi, la nuova soluzione planovolumetrica prevede la realizzazione di n. 2 edifici con n. 8 alloggi di cui uno, quello più a valle, posizionato solo in parte su terrazzamento esistente.

Nel merito della proposta di adeguamento si ritiene che la stessa possa essere condivisa sia per gli aspetti paesaggistici che per gli aspetti urbanistici a condizione che il secondo edificio, quello più a valle, sia posizionato interamente sul terrazzamento esistente ovvero in modo parallelo rispetto a quello superiore.

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici più generali, la nuova soluzione progettuale è caratterizzata dai seguenti parametri più significativi:

Volume residenziale: circa mc. 1.979

Numero alloggi: 8

Numero abitanti teorici insediabili: 20

Ciò stante, si ritiene di poter condividere la soluzione prospettata alle seguenti condizioni:

- esclusione delle superfici relative alla edificazione ubicate in zona "B3";
- ampliamento del perimetro dell'area d'intervento sino alla linea delle fortificazioni, al fine di non determinare la formazione di relitti superficiali non altrimenti utilizzabili;
- destinazione della superficie del terzo terrazzamento, ricompreso nel perimetro innanzi individuato e previa demolizione del manufatto degradato esistente, quale area per standard urbanistici di pertinenza dell'intervento per l'Isola di S. Nicola nella misura minima di mq. 360,00 (20 ab. x 18 mq.).

Altresì per quanto riguarda l'elaborato n. 11 "Tipologie residenze" lo stesso deve intendersi valido esclusivamente in relazione alla indicata c.d. "composizione doppia".

Con riferimento all'art. 3 della L. n. 167/62, sulla scorta della documentazione in atti prodotta dal Comune di Isole Tremiti, si rappresenta altresì che la proposta di nuova "Zona 167" (Isola di San Nicola + Isola di San Domino) mediante la previsione della realizzazione di n° 56 (48+8) alloggi, perviene alla utilizzazione di una quota corrispondente al 58,33% del fabbisogno residenziale stimato sino al 2018 (n° 96 alloggi), operato in sede di

"Variante di Adeguamento al PUTT/P" e già condiviso con la Del. di G.R. n. 473 del 31.03.2008 e quindi sostanzialmente nel rispetto delle disposizioni dello stesso art. 3.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale."'''

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore relatore, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n. 56/2008, la Variante al P.R.G. del Comune di Isole Tremiti adottata con Del. di C.C. n. 33 del 12/08/2005 e con Del. di C.C. n. 12 del 19.06.2009 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 733 del 05.05.2009 nei termini di cui all'avvenuto adeguamento comunale così come integrato dalle condizioni riportate nella relazione

che precede e che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritte;

- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Isole Tremiti, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 404

**Monteroni di Lecce - Variante al P.R.G. per nuova delimitazione "Comparto Arno 1" e per modifiche alle NTA ed al REC, approvata con delibere GR n. 1486/2008 e n. 1187/2009. Rettifica in autotutela per l'art. 2.15 delle NTA.**

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue l'Ass. Intronà:

“Il Comune di Monteroni di Lecce, con nota prot.20515 del 15/12/09 a firma dell'Assessore all'Urbanistica e del Sindaco, ha prodotto invito-diffida nei riguardi della Regione Puglia, al fine di ottenere la modifica in sede di autotutela della delibera di GR n. 1187 del 13/07/09, con la quale è stata approvata in via definitiva - con prescrizioni - la Variante al PRG in oggetto indicata; in allegato è stato rimesso un parere legale pro veritate.

In particolare, la richiesta avanzata e le motivazioni addotte, come rappresentate nella citata nota comunale, sono le seguenti:

“Sulla scorta degli approfondimenti istruttori compiuti dal Settore Urbanistica di codesto Comune e delle risultanze di un parere legale pro veritate acquisito in data 14/12/09 protocollo n. 20372

e qui allegato, con la presente nota si chiede di portare all'attenzione della Giunta Regionale la formale richiesta del Comune di Monteroni di annullare in parte qua la deliberazione di Giunta Regionale n. 1187 del 13/07/09, eliminando in parte le modifiche d'ufficio introdotte con lo stesso atto deliberativo al testo dell'art. 2.15 delle NTA del PRG, così ripristinando il testo normativo adottato dal Comune, ed in particolare la possibilità nella zona A2 di realizzare interventi edilizi diretti 'per nuove costruzioni ed ampliamenti come previsto dal Piano Particolareggiato della zona A1 per gli interventi di ricostruzione'.

La richiesta in oggetto si fonda sulle analitiche motivazioni esplicitate nel parere legale e condivise integralmente da questa Amm.ne, ed è finalizzata a garantire il rispetto della volontà pianificatoria del Comune, chiaramente esplicitata nella delibera di adozione del Consiglio Comunale n. 39 del 07/03/07, e nella successiva delibera di CC n. 65 del 01/12/08 di controdeduzioni, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza e delle relative funzioni amministrative come delineate dalla legge.”

La medesima nota comunale prot. 20515/2009 auspica inoltre l'esito positivo della richiesta, al fine di evitare l'insorgenza di una controversia giurisdizionale.

Nel merito, operati i necessari approfondimenti istruttori d'ufficio della questione, si è rilevato quanto segue:

- Il Comune di Monteroni di Lecce, munito di PRG vigente adeguato alla LR n. 56/1980, con delibera CC n. 39 del 07/03/07 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della citata legge, una Variante al PRG relativa alla nuova delimitazione del "Comparto Arno 1" ed a modifiche alle NTA (artt. 1.13-1.21-2.15-2.18-2.19-2.28-2.30-2.31-3.13) ed al REC (artt. 40-41-42).
- Con riferimento all'art. 2.15 delle NTA, di specifico interesse del presente provvedimento, la modifica adottata, riportata nell'elaborato "Relazione" progettuale, consiste nella seguente formulazione del secondo comma:

**testo previgente:**

“Nella zona di interesse ambientale A2 sono consentiti interventi edilizi diretti di:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;

- *restauro;*  
 - *ristrutturazione edilizia che non porti modificazioni nei prospetti dell'edificio;*  
 - *demolizioni con ricostruzione di edifici di epoca successiva al 1950, come previsto dalla normativa dei PP della zona A1 per gli interventi di ricostruzione;*  
 - *nuove costruzioni e ampliamenti come previsto dalla normativa dei PP della zona A1 per gli interventi di ricostruzione;*  
 così come definiti nel Regolamento Edilizio del PRG.”

**testo proposto:**

“Nella zona di interesse ambientale A2 sono consentiti interventi edilizi diretti di:

- *manutenzione ordinaria e straordinaria;*  
 - *restauro;*  
 - *modifiche di destinazione d'uso senza variazione dei prospetti dell'edificio;*  
 - *demolizioni con ricostruzione di edifici di epoca successiva al 1950;*  
 - *nuove costruzioni e ampliamenti come previsto dalla normativa dei PP della zona A1 per gli interventi di ricostruzione;*

Sono consentiti, previa approvazione di Piano Attuativo, i seguenti interventi:

- *ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, di edifici di epoca sino al 1950;*  
 - *demolizioni con ricostruzione di edifici di epoca sino al 1950;*

così come definiti nel Regolamento Edilizio del PRG.”

- Occorre subito evidenziare che sia il testo previgente che il testo proposto in variante, innanzi riportati, ricomprendono il dispositivo normativo che consente, con intervento edilizio diretto, le “nuove costruzioni e ampliamenti come previsto dalla normativa dei PP della zona A1 per gli interventi di ricostruzione”.
- Con delibera GR n. 1486 del 01/08/08, previa relazione istruttoria SUR n. 10 del 07/04/08 e parere CUR n. 23 del 15/05/08, la Variante al PRG in oggetto è stata approvata, per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui al citato parere CUR n. 23/2008, parte integrante del provvedimento stesso e che per l'art. 2.15

delle NTA in questione ha puntualizzato in particolare quanto segue:

“Art. 2.15: *si accoglie l'integrazione proposta dal Comune, inserendo inoltre in calce all'articolo: 'Il Piano Attuativo deve essere il Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata esteso almeno all'intero isolato.'* “

- Con successiva delibera CC n. 65 del 01/12/08, il Comune di Monteroni ha ritenuto di proporre le proprie controdeduzioni, ai sensi dell'art. 16 - comma 11 - della LR n.56/1980, puntualizzando circa l'art. 2.15 delle NTA in questione, in riferimento al “testo coordinato” riportato nelle premesse della citata delibera GR n. ss1486/2008, quanto segue:

“... dalla lettura del testo degli articoli delle NTA oggetto della variante, coordinato alle prescrizioni regionali e riportato nelle premesse della deliberazione GR n. 1486/2008, si evidenzia che:

a) art. 2.15 *zone A2: non risulta riportato al secondo comma l'intervento edilizio diretto di 'nuove costruzioni ed ampliamenti come previsto dalla normativa dei PP della zona A1 per gli interventi di ricostruzione', già incluso nella formulazione originale dell'articolo del PRG approvato e non abrogato dalla variante in parola.*”

Con la delibera CC n. 65/2008 viene pertanto richiesto il reinserimento del dispositivo in questione nel testo integrato dell'art. 2.15.

Peraltro, per inciso va osservato che la predetta richiesta comunale, come già evidenziato riferita al “testo coordinato” riportato nelle premesse della predetta delibera GR n. 1486/2008, e non propriamente alle specifiche determinazioni deliberate dalla GR con l'atto n. 1486/2008 (con condivisione come parte integrante del parere CUR n. 23/2008), risultava di fatto ridondante.

- Ciò nondimeno, in sede di esame regionale delle controdeduzioni comunali, giusta delibera GR n. 1187 del 13/07/09, per l'art. 2.15 è stato rappresentato quanto appresso:

“1) Per quanto riguarda i punto a), riferito all’art. 2.15, si rileva che in sede di adozione sono stati richiamati i contenuti di cui alla del. di CC n. 25/2005. nonchè riproposti nella ‘Relazione’ del 28.02.2007, allegata alla del. di CC n. 39/2007, laddove alla pag. n. 5 le parole indicate nella controdeduzione risultano ‘barrate’ ovvero escluse dalla nuova formulazione adottata con la citata deliberazione consiliare;

*In relazione a quanto sopra si ritiene di non condividere quanto prospettato dall’Amministrazione Comunale.”*

La medesima delibera GR n. 1187 del 13/07/09 contiene nelle premesse un ulteriore riporto del “testo definitivo degli artt. 1.13, 2.15 e 2.30, così come rinviene dalle prescrizioni regionali (del. di GR n. 1486 del 01.08.2008) e dall’esame istruttorio delle controdeduzioni comunali innanzi riportato”, come di seguito riformulato per il secondo comma dell’art. 2.15 in questione (anche rispetto al “testo coordinato” riportato nelle premesse della delibera GR n. 1486/2008):

*“Nella zona di interesse ambientale A2 sono consentiti interventi edilizi diretti di:*

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro;
- modifiche di destinazione d’uso senza variazione dei prospetti dell’edificio;

*Sono consentiti, previa approvazione di Piano Attuativo, i seguenti interventi:*

- ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, di edifici di epoca sino al 1950;
- demolizioni con ricostruzione di edifici di epoca sino al 1950;
- nuove costruzioni e ampliamenti come previsto dalla normativa dei PP della zona A1 per gli interventi di ricostruzione;

*così come definiti nel Regolamento Edilizio del PRG.*

*Il Piano Attuativo deve essere il Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata esteso almeno all’intero isolato.”*

- Infine, a seguito della notifica della delibera GR n. 1187/2009 il Comune di Monteroni ha prodotto l’invito di cui alla nota prot. 20515 del

15/12/09, con le motivazioni già in precedenza riportate.

Ciò stante, come può oggettivamente rilevarsi dal puntuale raffronto tra il dispositivo normativo dell’art. 2.15 previgente, quello proposto in variante giusta delibera CC n. 39/2007 ed infine quello approvato con integrazioni con la delibera GR n. 1486/2008, va rilevata la fondatezza dell’invito all’autotutela avanzato dal Comune di Monteroni, atteso che il supposto “testo definitivo” riportato nella delibera GR n. 1187/2009 effettivamente non riflette fedelmente le determinazioni comunali e regionali concordemente assunte in merito.

E’ necessario pertanto procedere a rettifica della suddetta delibera GR n. 1187/2009, specificandosi che il testo del secondo comma dell’art. 2.15 delle NTA in questione, correttamente coordinato alla luce delle integrazioni approvate con la delibera GR n. 1486/2008, risulta il seguente:

*“Nella zona di interesse ambientale A2 sono consentiti interventi edilizi diretti di:*

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro;
- modifiche di destinazione d’uso senza variazione dei prospetti dell’edificio;
- demolizioni con ricostruzione di edifici di epoca successiva al 1950;
- nuove costruzioni e ampliamenti come previsto dalla normativa dei PP della zona A1 per gli interventi di ricostruzione;

*Sono consentiti, previa approvazione di Piano Attuativo, i seguenti interventi:*

- ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, di edifici di epoca sino al 1950;
- demolizioni con ricostruzione di edifici di epoca sino al 1950;

*così come definiti nel Regolamento Edilizio del PRG.*

*Il Piano Attuativo deve essere il Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata esteso almeno all’intero isolato.”*

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta la rettifica - in autotutela - delle determinazioni assunte con precedente delibera di GR n. 1187 del 13/07/09 in ordine alla Variante al PRG in oggetto del Co-

mune di Monteroni di Lecce, con riferimento esclusivo e puntuale all'art. 2.15 - secondo comma - delle NTA, nei termini di cui alla delibera di CC n. 39 del 07/03/07 ed al parere CUR n. 23 del 15/05/08, già fatti propri dalla GR con delibera n. 1486 del 01/08/08 ed innanzi riportati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore relatore, nelle premesse riportata;
- DI RETTIFICARE di conseguenza, in autotutela, le determinazioni assunte con precedente delibera di GR n. 1187 del 13/07/09 in ordine alla Variante al PRG in oggetto del Comune di Monteroni di Lecce, con riferimento esclusivo e puntuale all'art. 2.15 - secondo comma - delle NTA, nei termini di cui alla delibera di CC n. 39 del 07/03/07 ed al parere CUR n. 23 del 15/05/08, già

fatti propri dalla GR con delibera n. 1486 del 01/08/08 ed innanzi riportati, e qui intesi - per economia espositiva - riproposti;

- DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Monteroni di Lecce, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 405

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Corsi (Le). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.**

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base 3 dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue l'Ass. Introna:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2096 dell'11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 154 del 17.11.08, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Corsi veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di ado-

zione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Corsi con nota n. 11356 del 19.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 31.12.2009.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 6163 del 22.09.09 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha chiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, specificando che la redazione del Piano Particolareggiato per il bacino estrattivo di pietra leccese "Corsi-Melpignano", in attuazione del PRAE della Regione Puglia, ha determinato una rivisitazione dello strumento in parola.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Corsi per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.**

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal

dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 2812001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Corsi la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 19.12.09 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 406

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Spinazzola (Ba). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.**

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue l'Ass. Introna:

"Con deliberazione di G.R. n. 2096 dell'11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 154 del 17.11.08, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Spinazzola veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Spinazzola con nota n. 11395 del 19.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 19.12.2009.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 11616 del 15.10.09 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, atteso che non è stato possibile avviare le procedure per l'attività di redazione dello stesso, a causa della indisponibilità delle risorse economiche di Bilancio.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Spinazzola per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.**

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Spinazzola la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 19.12.09 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 407**

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di San Cesario di Lecce (Le). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.**

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue l'Ass. Intronza:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2096 dell'11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 154 del 17.11.08, veni-

vano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di San Cesario di Lecce veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di San Cesario di Lecce con nota n. 11377 del 19.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 19.12.2009.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 9225 del 30.10.09 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha chiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, specificando che con deliberazione di G.M. n. 70 del 09.05.08 è stato approvato l'atto di indirizzo e documento di scoping della VAS e che in relazione alla molteplicità degli ulteriori atti propedeutici previsti dall'apposita legislazione vigente, non si è giunti alla redazione finale dello stesso.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di San Cesario di Lecce per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.**

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntual-

mente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di San Cesario la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 19.12.09 **per la presentazione degli atti , regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.**
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 408

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Alberobello (Ba). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.**

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istru-

toria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue l'Ass. Introna:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2096 del 11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 154 del 17.11.08, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Alberobello veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Alberobello con nota n. 11389 del 19.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 19.12.2009.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 153/10 del 07.01.2010 - oltre il termine del 19.12.09 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, atteso che è in fase conclusiva la redazione del DPP.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31/74 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 19.12.09 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accoglie la richiesta avanzata dal Comune di Alberobello per il periodo richiesto così come sancito dalla l.r. 31/74, art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Alberobello la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 19.12.09 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 456

**Supersano (Le) - Realizzazione rete eliportuale pugliese - Costruzione elisuperficie in località Masseria Macri. Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Deroga alle prescrizioni di base - art. 5.07 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Supersano (Le).**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i lavori e le opere che modifichino lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere oggetto di concessione edilizia (ossia permesso di costruzione) o di autorizzazione edilizia oppure di denuncia di attività senza il preliminare rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del P.U.T.T./P. stesso. Tale autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela. Pertanto, il contrasto con tali prescrizioni di base impedisce il rilascio con esito favorevole dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Tuttavia è possibile realizzare opere pubbliche ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.”

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal **Comune di Supersano (LE)** è pervenuta la sotto indicata domanda per il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07, punto 3, delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

**Soggetto proponente: Comune di SUPERSANO (LE)**

**INTERVENTO: Realizzazione rete eliportuale pugliese - Costruzione elisuperficie in località Masseria Macrì. D.C.C. n. 15 del 29.10.2009**

Con nota comunale protocollo n. 8192 del 10.11.2009 acquisita al protocollo regionale n. 178 del 07.01.2010 del Servizio Urbanistica, il Comune di Supersano (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa ad un progetto per la realizzazione di un'elisuperficie destinata all'uso esclusivo di elicotteri nell'area della Masseria Macrì localizzata nell'immediata periferia nord dell'abitato di Supersano. Gli elaborati trasmessi, in duplice copia, sono:

- D.C.C. n. 15 del 29.10.2009
- A1 - Relazione descrittiva
- A2 - Studio di prefattibilità ambientale
- A2-1 - Compatibilità dell'intervento con le previsioni del PUTT/P
- A2-2 - Documentazione fotografica dello stato dei luoghi
- A3 - Indagini geologiche, idrologiche preliminari
- A4 - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
- B1 - Corografia e inquadramento geografico
- B2 - Planimetria generale e stato dei luoghi
- B3 - Planimetria piano quotato
- B5 - Particolari costruttivi
- C1 - Computo metrico estimativo
- C2 - Elenco prezzi unitari

Secondo quanto emerge dalla Deliberazione di Consiglio Comunale, nonché dagli atti scritto grafici trasmessi, l'intervento da realizzare a cura di Alidaunia s.r.l., interamente finanziato dalla Regione Puglia (delibere CIPE n. 142/1999, n. 84/2000 e n. 138/2000), è da ritenersi di interesse regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 13/2001, come precisato dall'Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione della Regione, Servizio programmazione vie di comunicazione con nota prot. n. 26/0753/pvc del 19.05.2008, allegata alla stessa deliberazione. Tale intervento, infatti, è parte della Rete eliportuale pugliese finalizzata alla realizzazione di un sistema di punti di atterraggio per elicotteri, con operatività diurna e notturna, strategicamente distribuiti sul territorio regionale.

E' ulteriormente precisato che l'elisuperficie svolgerà funzioni di assoluta necessità e di preminente interesse per la popolazione residente e non solo, trattandosi di attività di elisoccorso, protezione civile e trasporto pubblico passeggeri.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale di Supersano chiarisce che l'intervento non ha alternative localizzative, dimostrando l'assoluta priorità del sito prescelto in quanto incluso nell'ambito di un impianto aeronautico già esistente, una ex avio superficie attualmente in uno stato giuridico mutato in relazione alla chiusura dell'impianto da parte dell'ENAC per cause di natura amministrativa.

Per ciò che riguarda i profili di coerenza con lo strumento urbanistico vigente, essendo l'area interessata tipizzata "E - agricola", si ritiene di precisare che a seguito del presente provvedimento, al fine di perfezionare il procedimento avviato dal Comune di Supersano, occorre che lo stesso proceda secondo le disposizioni della L.R. n. 13/2001, assumendo l'intervento in oggetto i caratteri di opera pubblica.

La proposta progettuale, che interessa una superficie di 5490 mq, nello specifico, prevede:

- una piattaforma di decollo/atterraggio realizzata in soletta di cls con aggiunta di uno strato di superficiale in cemento resinoso;
- un vano tecnico prefabbricato leggero, amovibile destinato ad accogliere passeggeri e merci, terminale di rete e centralina operativa di controllo remoto;
- impianti vari (bunkeraggio, antincendio, illuminazione notturna della piattaforma, gruppo elettrogeno, videosorveglianza) di tipo ecocompatibile, ovvero alimentati con energia alternativa del tipo fotovoltaico;
- un'area di rispetto dell'intero impianto recintata con pannelli in rete plastificata (amovibili) su cordolo di pietra locale.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore rilevante (art. 2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Stante la classificazione "B", le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela

paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "B" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema «*assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico*» le direttive di tutela prescrivono che «*va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale*»; si prescrive altresì che «*va mantenuto l'assetto geomorfologico di insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione delle condizioni di rischio, per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee*»;
- con riferimento al sistema «*copertura botanico-vegetazionale e colturale*» le direttive di tutela prescrivono «*la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono*», si prescrive altresì che «*per tutti gli ATD di cui al punto 3 dell'art. 3.03 va evitata ...l'apertura di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti, la modificazione dell'assetto idrogeologico*»;
- per quanto attiene al sistema «*stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*» va perseguita «*la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti*»; si prescrive altresì che «*per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni alterazione del-*

*l'integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto*».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa si evince che la zona oggetto d'intervento risulta essere interessata direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche, di seguito evidenziate, in relazione agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti):

- **Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico:** l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** dalle cartografie tematiche del P.U.T.T./P., la zona d'intervento è interessata dall'area annessa di un bosco, nonché da un'area a "parco" (segnalazione indicata nella tavola serie n. 4 del P.U.T.T./P. come "Bene naturalistico - Parco"), confermata nell'elaborato denominato "Allegato A2-1-Compatibilità dell'intervento con le previsioni del PUTT/P") e non riconosciuta nella Delibera di Consiglio Comunale. Tuttavia, in questa sede, in assenza di una precisa procedura di adeguamento al P.U.T.T./P. e di attestazione circa l'esistenza o meno di tali componenti paesaggistiche, si ritiene di rilevare che gli interventi previsti, di fatto, interferiscono con dette componenti;
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** le aree d'intervento non risultano interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè gli interventi interferiscono, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Inoltre, l'intervento da realizzare, in base alla documentazione pervenuta, risulta localizzato in un contesto agricolo sostanzialmente integro in prossimità delle Serre di Supersano.

In base a quanto sopra evidenziato l'intervento è previsto in aree in cui risultano operanti e vincolanti

le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., rilevando, per il caso in oggetto e sotto tale profilo, una interferenza significativa con i vincoli di immutabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P..

Secondo quanto premesso, l'intervento proposto si configura come una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Conseguentemente si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di **Supersano** in merito alla richiesta di rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ferma restando la successiva fase di adempimenti secondo le disposizioni della L.R. n. 13/2001 (adozione di specifica variante al PdF e conseguenti adempimenti).

A riguardo, come risulta dagli elaborati progettuali pervenuti, l'Amministrazione Comunale ha verificato:

- che le opere da realizzare sono di importante interesse per la popolazione residente;
- che le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative;
- che le opere da realizzare sono di interesse regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 13/2001

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione nonché alla soluzione progettuale adottata, non significativamente invasiva, risulta sostanzialmente compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche -ambientali presenti nei luoghi, anche in considerazione delle necessarie opere di mitigazione ambientale di seguito prescritte.

Premesso quanto innanzi, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere paesaggistico favorevole, ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e rilasciare la deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 delle N.T.A., ferma restando la successiva fase di adempimenti comunali ai sensi della L.R. n. 13/2001 e a condizione che:

a) siano ridotti al minimo gli eventuali scavi e i

- materiali di risulta provenienti dagli stessi dovranno essere allontanati e posti in discarica;
- b) sia mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme, e l'andamento orografico dell'area interessata dall'intervento sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "B" degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente provvedimento non era possibile procedere alla approvazione del presente progetto in variante urbanistica allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e, pertanto, il Comune di Supersano dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente provvedimento, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti dello stesso.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Supersano del provvedimento di deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.**

*Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..*

*“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”*

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

**DI RILASCIARE al Comune di Supersano (LE)**, per le motivazioni richiamate in narrativa e relativamente ai lavori da eseguire per la realizzazione della elisuperficie in località Masseria Macrì, il parere paesaggistico favorevole ai sensi dell'art. 5.03 e il provvedimento di deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nei termini riportati in narrativa, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 457

**Statte (Ta) - LL.RR. n. 56/80 e n. 20/01. Nuova nomina commissario ad acta per proposta di adozione del Piano Urbanistico Generale.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con nota prot.18428 del 25/11/09, il Sindaco del Comune di Statte ha richiesto la nomina di un commissario ad acta per gli atti di competenza della Giunta Comunale, in ordine alla proposta di adozione al Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Generale (art.11/co.4° della L.r. 27/07/2001, n.20), attesa l'incompatibilità dei componenti della Giunta stessa (nonchè, viene ipotizzato, del Consiglio Comunale).

Con la stessa nota sono state rimesse la delibera di Giunta n.279 del 20/11/09 e le dichiarazioni di incompatibilità rese, ai sensi dell'art.78/co.2° del D.Lgs. n.267/2000, da n.7 componenti, compreso il Sindaco in carica, su n.8 componenti complessivi.

Con delibera di Giunta Regionale n.2608 del 28/12/09, attesa la volontà del Comune di Statte di dotarsi di strumento urbanistico generale in conformità alle disposizioni della L.r. n.20/2001, e constatata l'impossibilità da parte dell'attuale Giunta Comunale di procedere alla proposta al Consiglio Comunale di adozione del PUG a norma dell'art.11/co.4° della L.r. n.20/2001, per l'obbligo di astensione in relazione alle dichiarazioni di incompatibilità rese da n.7 componenti, compreso il Sindaco in carica, su n.8 componenti complessivi della Giunta stessa, la richiesta dello stesso Comune di Statte è stata accolta, nominando per il provvedimento di competenza della Giunta Comunale, in ordine alla proposta di adozione del PUG, il commissario ad acta nella persona dell'Arch. Vito Cataldo Gianfrate (funzionario del Servizio Urbanistico regionale).

La notifica dell'atto è avvenuta con nota SUR prot.499 del 13/01/2010.

Successivamente, con nota assunta al protocollo del SUR al n.2208 in data 08/02/2010, il suddetto commissario ad acta ha motivatamente rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Ciò stante, prendendo atto delle dimissioni di cui innanzi, è necessario procedere ad una nuova nomina di commissario ad acta, presso il Comune di Statte, per il predetto provvedimento di competenza della Giunta Comunale, in ordine alla proposta di adozione del PUG, e ciò ai sensi in particolare dell'art.55 della L.r. 31/05/1980 n.56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della L.r. n.20/2001. ""

*Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n.7/97.*

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”** *La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.*

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio; VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- **DI PRENDERE ATTO** delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal commissario ad acta precedentemente nominato con delibera di Giunta Regionale n.2608 del 28/12/09, a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Statte (TA) con la nota del Sindaco prot.18428 del 25/11/09 e giusta delibera di G.C. n.279 del 20/11/09, in ordine alla impossibilità da parte della medesima

Giunta Comunale di procedere alla proposta al Consiglio Comunale di adozione del PUG a norma dell'art.11/co.4° della L.r. n.20/2001, per l'obbligo di astensione in relazione alle dichiarazioni di incompatibilità rese da n.7 componenti, compreso il Sindaco in carica, su n.8 componenti complessivi della Giunta stessa;

- **DI NOMINARE** di conseguenza, ai sensi in particolare dell'art.55/co.3° della L.r. 31/05/1980 n.56, quale nuovo "Commissario ad acta" per la proposta di adozione del PUG di cui sopra, ex art.11/co.4° della L.r. n.20/2001: Arch. Massimo Evangelista;
- il "Commissario ad acta" espletterà le proprie funzioni nel termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica del presente provvedimento;
- il Comune di Statte corrisponderà al "Commissario ad acta" il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n.6339 del 28/04/1994;
- **DI DEMANDARE** al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di Statte, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 458

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Corigliano d'Otranto (Le). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa

Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2096 del 11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 154 del 17.11.08, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr.31/74 e 47/75.

Al Comune di Corigliano d'Otranto veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Corigliano d'Otranto con nota n. 11373 del 19.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 19.12.2009 .

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 851 del 26.01.2010 - oltre il termine del 19.12.09 -ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, atteso che le procedure di sperimentazione dei nuovi indirizzi del DRAG non hanno consentito l'adozione dello stesso nei tempi indicati nella nota n. 11373 del 19.12.08.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31774 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 19.12.09 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accoglie la richiesta avanzata dal Comune di Corigliano d'Otranto per il periodo richiesto così come sancito dalla l.r. 31/74, art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della l.r.31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Corigliano d'Otranto la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 19.12.09 per la presentazione degli atti , regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale. -
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 459

**Apricena (Fg) - Deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 22 aprile 2008 di approvazione definitiva del PRG del comune di Apricena. Presa d'atto di errore materiale nel PRG per la "Zona C1 - Piano di Lottizzazione pre-vigente". Rettifica.**

**L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:**

Il Comune di Apricena (FG), munito di P.R.G. approvato dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 625 del 22.04.2008, ha trasmesso con nota prot. n. 14722 del 13.10.2009 copia della Delibera di C.C. n. 32 del 17.06.2009, con la quale ha inteso adottare ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, variante al P.R.G. riguardante le seguenti fattispecie:

- 1) Variante grafica della Zona B2 compresa tra viale Papa Giovanni XXIII e la Zona PEEP (già Zona 36BR4 del Pdf);
- 2) Disciplina delle pertinenze -variante alle N.T.A. del P.R.G.;
- 3) Variante grafica della Zona D1.11 (Coop. Agricola C.A.N.G.A.S.P.38) e variante normativa all'articolo 11 delle N.T.A. del P.R.G.;

Successivamente alle determinazioni adottate con la deliberazione consiliare n. 32 / 2009, si evidenzia che con nota del 16 luglio 2009 prot. n. 10445 l'Amministrazione Comunale ha rappresentato testualmente, in esito al contenuto del primo accapo della stessa deliberazione, quanto segue:

“Il Comune di Apricena è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 625 del 22.04.2008, pubblicata sul BURP n. 83 del 27.05.2008 e sulla G.U. n. 153 del 02.07.2008.

In fase di attuazione sono state rilevate alcune incongruenze nella stesura finale degli elaborati di piano e nelle norme tecniche di attuazione, rispetto al piano adottato e alla procedura seguita per la sua approvazione finale.

Necessita, pertanto, procedere alla rettifica di quelli che si dimostrano essere errori materiali e ripristinare le destinazioni urbanistiche legittimamente conseguite.

In particolare si pongono le seguenti due questioni:

**A) Errore nella campitura grafica della zona B2 compresa fra Viale Papa Giovanni XXIII e la zona PEEP (già zona 36BR4 del PDF)**

Quest'area è stata erroneamente tipizzata quale zona “B2 *completamento ad attuazione indiretta*” dal Piano approvato in sede di recepimento delle prescrizioni regionali (delibera consiliare n. 40 del 23.11.2006), anziché “C1 *-piano di lottizzazione pre-vigente*”.

Infatti già il Programma di Fabbricazione (P.di F.) approvato con Decreto del Presidente della Regione Puglia nr. 1539 del 17.06.1977 aveva tipizzato l'area quale zona B di completamento con numero d'ordine del comparto 36BR4 (All. A1).

In sede di approvazione dello Studio Particolareggiato della zona “B” (Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1537 del 17.06.1977) l'area veniva contornata in rosso e rinviata a successivi studi particolareggiati propedeutici al rilascio di licenze edilizie.

Con delibera consiliare n. 160 del 20.06.1983, vistata favorevolmente dal Co.Re.Co. al n. 43072 in data 13.07.1983, è stato definitivamente approvato il Piano di Lottizzazione (P.L.) ad iniziativa comunale del comparto n. 36BR4, al quale sono seguite alcune variante regolarmente approvate ai sensi della l.r. 56/80.

Sono state altresì stipulate le convenzioni con i proprietari di suoli ricadenti nel perimetro della lottizzazione, per l'attuazione, l'ultima delle quali è stata stipulata in data 30.01.2006, tuttora operante.

Con delibere consiliari n. 26 del 09.04.1994 e n. 60 del 28.06.1994, sono stati prorogati di ulteriori 10 anni i termini di validità della convenzione di lottizzazione.

Il P.R.G. all'adozione prevedeva per tale comparto la tipizzazione quale “Zona C (*lottizzazione convenzionata*)”, così come indicata alla tavola 6 (All. A2), alla stessa stregua degli altri piani di lottizzazione già operanti sul territorio (All.A3).

Le N.T.A., recitavano all'art. 10: *“ART. 10 - Zone “C”*

*Queste zone sono dotate di Piani di lottizzazione convenzionate, in esse dovranno*

*essere attuate le attrezzature previste dai rispettivi Piani.”* quale conferma dello stato giuridico e di attuazione dei piani già approvati e operanti alla data di entrata in vigore del PRG.

In sede di pubblicazione non sono pervenute osservazioni in merito alla tipizzazione di quest'area, segno evidente della regolare continuità data all'attuazione del piano particolareggiato già operante.

Ma, come già detto, in sede di recepimento delle prescrizioni regionali, l'area veniva erroneamente tipizzata quale “B2” di completamento (All. A4), differentemente dalle altre lottizzazioni operanti sul territorio, che venivano tipizzate quali “C1 -piano di lottizzazione pre-vigente” (All. A5).

Trattasi, pertanto, di errore materiale la cui rettifica si rende necessaria per ripristinare i diritti edificatori già da tempo acquisiti da parte dei soggetti titolari di suoli ricedenti nel comparto in argomento.

Per assurdo si dovrebbe procedere alla redazione di nuovo piano particolareggiato in presenza di uno già legittimamente operante e con convenzioni già stipulate.

.....  
 .....  
 .....”

Ciò premesso e sulla scorta degli atti d'ufficio e della puntuale ricognizione operata con la nota sindacale n. 10445/2009, in ordine alla campitura grafica della zona B2 compresa fra Viale Papa Giovanni XXIII e la zona PEEP (già zona 36BR4 del PDF) si ritiene che debba convenirsi con quanto rappresentato dall'Amministrazione comunale, prendendo atto dell'errore materiale verificatosi nel corso del procedimento di approvazione del PRG del Comune di Apricena, rettificandosi nei termini esposti dalla stessa Am/ne il graficismo per le aree in questione, ivi compreso il relativo regime urbanistico, nel rispetto della volontà espressa dal Consiglio comunale in sede di formazione del PRG a livello comunale.

Nel contempo si evidenzia che quanto innanzi non comporta variante al PRG vigente ma richiede

una mera rettifica di un errore materiale come in questa sede condiviso ; il tutto con l'intesa che il Consiglio Comunale prenda atto del presente provvedimento a parziale rettifica di quanto deliberato con atto consiliare n. 32/2009.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta di prendere atto dell'errore grafico riscontrato dal Comune di Apricena negli elaborati del P.R.G. vigente relativamente all'ambito territoriale classificato quale “Zona C1-Piano di Lottizzazione pre-vigente” così come puntualmente rappresentato dal Comune, costituendo il presente provvedimento conseguente rettifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 625 del 22 aprile 2008 di approvazione definitiva del PRG di Apricena.

***Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - della L.R. 7/97, lettera d).***

***Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii. “la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.”***

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

**- di PRENDERE ATTO** per le motivazioni in

relazione riportate dell'avvenuto errore grafico relativo all'ambito territoriale classificato "Zona C1-Piano di Lottizzazione pre-vigente", così come rappresentato dal Comune di Apricena e di conseguenza rettificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 625 del 22 aprile 2008 di approvazione definitiva del PRG del Comune di Apricena nei termini prospettati dallo stesso Comune ; il tutto con l'intesa che il Consiglio Comunale di Apricena prenda atto del presente provvedimento a parziale rettifica di quanto deliberato con atto consiliare n. 32/2009.

- **di DEMANDARE** al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Apricena (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **di PROVVEDERE** alla Pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 460

**Art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni. Artt. 2-3 del DPR 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni. Progetto di costruzione del metanodotto Biccari - Campochiaro DN 1200 (48"), P = 75 bar. Intesa Stato-Regione.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito di specifica istanza prot. n. 120 del 18.03.2005 della Società SNAM Rete Gas S.p.A., con propria nota n. 175 in data 19.07.2005 ha attivato la procedura di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dal D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 sul progetto di costruzione del

metanodotto Biccari Campochiaro DN 1200 (48"), P = 75 bar necessario per il potenziamento delle reti esistenti nelle regioni attraversate. In particolare detto metanodotto che attraversa le Regioni Puglia, Campania e Molise, rispettivamente per 17 Km, 30 Km e 24 Km, ha la finalità di migliorare il collegamento dei metanodotti esistenti nell'area di Biccari con il Transmed.

Successivamente all'attivazione della suddetta procedura la Società SNAM Rete Gas S.p.A. in data 10.01.2006 con nota prot. n. 11 ha trasmesso al competente Ministero gli elaborati di progetto ad integrazione e/o sostituzione della documentazione inviata con la citata nota n. 120/2005 in quanto il tracciato del metanodotto ha subito adeguamenti nel corso dello sviluppo del progetto di dettaglio con un tracciato di variante sensibilmente diverso da quello originario, in modo da limitare al massimo l'interferenza con le aree poste in particolare nella zona di Val Fortore (provincia di Benevento), caratterizzate da elevati fenomeni di erosione e frana.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, pertanto, con nota n.815 del 13.02.2006 inviato a tutte le Amministrazioni, Enti e Società interessate, per il tramite della SNAM Rete Gas S.p.A., copia del progetto così come rielaborato.

Il competente Servizio Urbanistica dell'Assessorato all'Assetto del Territorio della Regione Puglia presi in esame gli atti ed elaborati progettuali trasmessi, con propria nota n. 10355/2° in data 12.12.2006 ha espresso nel merito il parere che testualmente di seguito si riporta:

“Si fa riferimento alla nota a margine segnata, con la quale è stata trasmessa la Documentazione integrativa relativa al progetto di costruzione del metanodotto Biccari Campochiaro.

La proposta progettuale presentata consiste nella realizzazione di un metanodotto che ha origine nel Comune di Biccari (FG) in prossimità di località Masseria Cicerone (dove è prevista la realizzazione di un impianto di interconnessione con l'esistente metanodotto BiccariNapoli) ed ha termine nel Comune di Campochiaro (CB) in corrispondenza del punto di partenza del metanodotto Campochiaro-Sulmona in costruzione.

Sono pertanto interessate dall'intervento la provincia di Foggia della Regione Puglia, la provincia

di Benevento della Regione Campania e la provincia di Campobasso della Regione Molise.

La lunghezza totale del metanodotto è di circa 73.190 km. e si sviluppa nei territori comunali di :

- Biccari e Alberona in provincia di Foggia;
- San Bartolomeo in Galdo; Baselice; Casteltevere Valfortore ; Tufara e Castelpagano in Provincia di Benevento;
- Riccia; Cercemaggiore; Sepino; Cercepiccola; San Giuliano del Sannio; Guardiaregia e Campochiaro in Provincia di Campobasso.

L'opera di che trattasi, che risulta progettata per il trasporto di gas naturale con densità 0,72 kg/m in condizioni standards ad una pressione massima di esercizio di 75 bar, sarà costituita da una condotta formata da tubi in acciaio collegati mediante saldature (linea) che rappresentano l'elemento principale del sistema di trasporto in progetto e da una serie di impianti che, oltre a garantire l'operatività della struttura, realizzano l'intercettazione della condotta in accordo alla normativa vigente.

La relazione presentata descrive inoltre le opere complementari di regimazione e drenaggio acque superficiali, e opere di sostegno volte ad assicurare la stabilità dei terreni.

Con la nota segnata a margine sono state trasmesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite della società Proponente Snam Rete Gas gli adeguamenti al tracciato del metanodotto resisi necessari per alcuni elementi emersi nel corso dello sviluppo del progetto di dettaglio.

In particolare, sono previsti alcuni piccoli spostamenti del tracciato dovuti a verifiche più puntuali e a impedimenti o situazioni locali che hanno subito modifiche rispetto a quanto rilevato nello Studio di Impatto Ambientale di settembre 2004.

La variazione più consistente è data dallo spostamento del tracciato in corrispondenza del Val Fortore, finalizzato a limitare al massimo l'interferenza con le aree caratterizzate da elevati fenomeni di erosione e frana: il tracciato in variante ha lunghezza di circa 7.150 km. (dalla progressiva km. 25.310 alla nuova progressiva km. 32.460) e si sviluppa nei territori comunali di S.Bartolomeo in Galdo, Baselice e Casteltevere Valfortore in provincia di Benevento.

Tanto premesso, verificato che le opere proget-

tate non interferiscono con la pianificazione dei territori comunali interessati si ritengono le stesse ammissibili sotto il profilo urbanistico; il tutto fermo restando che le varianti urbanistiche connesse al progetto in questione, risultano di esclusiva competenza comunale ai sensi della vigente legislazione in materia (L.R. N. 13/2001).

Per quanto attiene ai rapporti tra il progetto di cui trattasi e le previsioni e norme del PUTT/P. della Regione Puglia, approvato dalla G.R. con delibera n. 1748 del 15/12/2000, le opere in progetto sono classificabili come "opere di rilevante trasformazione" di cui all'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., che interessano aree ricomprese in Ambiti Territoriali Estesi di tipo "C" di valore "distinguibile" e "D" di valore "relativo".

Nel merito si rappresenta che per il progetto in oggetto è stata presentata apposita Istanza di compatibilità ambientale al Settore Ecologia della Regione Puglia e che con Delibera di G.R. n° 1919 del 20/12/2005 è stato rilasciato nell'ambito del procedimento Ministeriale di V.I.A. parere favorevole con prescrizioni.

Si rappresenta inoltre che con nota prot. n° 9301 del 04.08.2006 è stato confermato da parte del competente Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia della Regione Puglia, il parere favorevole con prescrizioni anche alle Varianti di progetto.

Pertanto, in quanto Opere soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale, si ritiene ai sensi dell'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che la Verifica di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 4.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. è assorbita dalla Procedura di V.I.A. e che l'eventuale rilascio da parte del settore scrivente dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. è da ritenersi superato dal rilascio del Parere favorevole alla V.I.A. del Settore Ecologia.

Si reputa comunque opportuno, per quanto attiene agli aspetti di natura paesaggistica, integrare le prescrizioni formulate dal Settore Ecologia nella predetta Delibera con le seguenti ulteriori condizioni, da osservarsi in fase di realizzazione delle opere previste:

- Siano opportunamente attuate ,sia per le aree agricole che per le aree con vegetazione naturale e/o seminaturale, tutte le misure di ripristino vegetazionale individuate nella Relazione presentata. Quanto sopra sia al fine di consentire la conserva-

zione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di tutelare, nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento;

- Gli eventuali materiali di risulta ,rivenienti dalle operazioni di scavo ,siano allontanati e depositati a pubblica discarica;
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito;
- Siano opportunamente realizzate, adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo accelerare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento;
- Siano opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc.). In particolare con riferimento ai muri a secco, questi ultimi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica, a quelli già esistenti nell'ambito d'intervento.

Si rappresenta, infine, che il presente parere fa salvi eventuali ulteriori pareri, autorizzazioni e/o nulla osta in esito a vincoli e/o tutele di tipo territoriali insistenti sulle aree oggetto di intervento.””

Al fine di acquisire le deliberazioni, i pareri od altri atti di assenso comunque denominati, previsti dalle vigenti leggi statali e regionali, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata indetta, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 14 della legge n. 241/90, con nota n. 12588 del 4.11.2009, apposita Conferenza di Servizi per il giorno 10.12.2009.

I lavori della predetta Conferenza di Servizi si sono conclusi con la determinazione di seguito testualmente riportata:

“”... il Presidente constata che, visti gli atti acquisiti ed i pareri espressi, la Conferenza è con-

clusa positivamente ed è raggiunta l'intesa Stato-Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni e dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 e successive modificazioni ed integrazioni. Il provvedimento di questo Ministero sarà emesso non appena verranno acquisiti gli atti deliberativi dell'organo competente all'espressione dell'intesa Stato-Regione; il provvedimento recepirà tutte le prescrizioni contenute negli atti della Conferenza di Servizi.””

In data 10.12.2009 con nota prot. 14363, acquisita al prot. reg.le n.1401 in data 28.01.2010, la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso tra gli altri all'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in pari data, precisando che il provvedimento autorizzativo verrà emanato a seguito dell'acquisizione delle delibere di Giunta di intesa Stato-Regione da parte delle Regioni interessate.

In proposito, si rileva che nella seduta di Conferenza di Servizi, per quanto riguarda gli Enti e le società interessate alle opere interessanti il territorio pugliese, risultano acquisiti i seguenti atti:

- Nota n. 10355/2° in data 12.12.2006 della Regione Puglia Assessorato all'Assetto del Territorio, Settore Urbanistica;
- Nulla osta di massima espresso dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota n. 8731 del 27.09.2005 e ribadito con nota n. 4377 del 15.06.2006;
- Nulla osta, espresso dal Comando R.F.C. Regionale Puglia con nota n. 13755 del 9.10.2006, subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area interessata;
- Nota in data 11,5,06 della Regione Puglia - Assessorato alle OO.PP. Settore LL.PP., Genio Civile di Foggia, di parere preliminare favorevole, in risposta alla citata nota di questo Ministero n. 175/05 e alla successiva nota n. 815/06, rinviando il rilascio della concessione di attraversamento alla fase di progetto esecutivo;
- Nota n. 28190 in data 13.06.2006 della Provincia

- di Foggia, con cui si esprime parere favorevole in linea generale;
- Nota n. 3970 in data 31.5.2006 con la quale la Sezione Provinciale di Foggia dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agroalimentari - Settore Forestale si riserva di esprimere il parere di competenza;
  - Deliberazione n. 22 in data 25.5.06 (trasmessa con nota n. 4883 del 26.7.06) del Consiglio Comunale di Biccari (FG), in risposta alle note ministeriali nn. 175/05 e 815/06, di parere favorevole;
  - Deliberazione n. 19 in data 7.9.05 e deliberazione n. 21 in data 6.9.06 del Consiglio Comunale di Alberona (FG) di parere favorevole, con riferimento rispettivamente alle note ministeriali n. 175/05 e n. 815/06;
  - Nota n. 15168 del 7.12.09, in riferimento alla nota di convocazione della Conferenza di Servizi, dell'Autorità di Bacino della Puglia, che richiama integralmente, allegandone copia, il parere n. 11685 del 6.11.08, ..., con il quale si dichiarano i lavori in progetto compatibili con le previsioni del PAI approvato a condizione che siano tenute in debito conto le prescrizioni di cui ai punti da 1 a 9 del parere stesso e che siano rispettate le indicazioni dell'angolo del fronte di scavo riportate nell'elaborato "Relazione sulla stabilità delle pareti di scavo in corso di esecuzione dei lavori";
  - Nota n. 1216 in data 7.6.06 della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali di parere favorevole;
  - Nota n. 9304 in data 30.05.06 di Acquedotto Pugliese S.p.a. con la quale si comunica che non risultano interferenze del metanodotto in progetto con opere gestite da tale azienda;
  - Note nn. 22409 in data 8.9.05 e 11071P in data 2.5.06 con le quali l'Anas - Compartimento Viabilità della Puglia, comunica che il tracciato del metanodotto non interferisce con strade di competenza compartimentale;
  - Nota n. 09/2054 del 1.12.09 con la quale Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione Compartimentale Infrastruttura Bari, facendo seguito a precedente prot. n. A0011/P/2006/1909 in data 26.4.06, comunica parere favorevole, precisando che l'interferenza del progetto con la propria infrastruttura (attraversamento al Km. 4+229 della linea Bosco Redole - Carpinone) è già stata

oggetto di istruttoria con il rilascio dell'autorizzazione;

- Nota n. 1729 in data 8.6.06 di Enel Distribuzione S.p.a. - Divisione Infrastrutture e Reti, zona di Foggia, di parere generale favorevole.

Per quanto attiene, infine, agli aspetti ambientali connessi alla realizzazione delle opere in progetto, sempre dal verbale della Conferenza di Servizi tenutasi, in sede ministeriale, in data 10.12.2009 si rileva che, il procedimento ai sensi della legge n. 349/86 e del DPCM n. 377/88 e successive modificazioni ed integrazioni, su istanza della SNAM Rete Gas in data 28.10.2004, si è concluso con il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto, formulato con Decreto DSADEC2009-0000431 del 7.5.09 notificato con nota n. DSA-20090012279 del 20.5.09, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni ivi indicate. Di Tale decreto fanno parte integrante: il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 185 del 15.12.2008; il parere del Ministero per i Beni e le Attività culturali con nota DG/BAP S02/10.19.04/21947/2006 del 23.11.2006, che recepisce i pareri di tutte le Soprintendenze competenti; parere della Regione Puglia con D.G.R. n. 19119 del 20.12.05 confermato con nota 9301 del 4.8.06, parere della Regione Campania con Decreto Assessorile n. 611 dell'1.12.06; parere della Regione Molise con D.G.R. n. 1899 del 2.11.06.

Tutto ciò premesso, per i profili urbanistici si ritiene di poter prendere atto delle valutazioni positive operate dai Consigli Comunali di Biccari e Alberona (comuni nel cui ambito territoriale ricadono le opere in parola) e di conseguenza di poter attestare in forza di quanto innanzi, la conformità delle opere stesse agli strumenti di pianificazione urbanistica dei predetti comuni.

Nel contempo, per gli aspetti paesaggistici si rileva in forza della V.I.A. regionale, di cui alla delibera di G.R. n. 19119 del 20.12.2005 (confermata con nota del settore Regionale all'Ecologia n. 9301 del 4.8.2006) e dell'esito positivo della procedura di V.I.A. nazionale conclusasi con Decreto DSADEC20090000431 del 7.5.09, la Verifica di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 4.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. è assorbita dalla Procedura di

V.I.A. e che l'eventuale rilascio da parte della Giunta Regionale dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. è da ritenersi superato dal rilascio del Parere favorevole alla predetta V.I.A. e ciò ai sensi dell'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. .

Alla luce di tutto quanto sopra detto e sulla scorta delle risultanze e dei pareri espressi e/o acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 10.12.2009 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si propone alla Giunta Regionale di attestare quale intesa Stato - Regione, la conformità del progetto di costruzione del metanodotto Biccari Campochiaro DN 1200 (48"), P = 75 bar, alla strumentazione urbanistica del Comuni interessati, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994.

*IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.*

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01”**

*La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.*

L'Assessore all'Urbanistica sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O., del Dirigente di Ufficio e del Dirigente di Servizio.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

**1. DI ATTESTARE**, per le motivazioni riportate in relazione, quale intesa Stato - Regione, la conformità del progetto di costruzione del metanodotto Biccari Campochiaro DN 1200 (48"), P = 75 bar, alla strumentazione urbanistica del Comuni interessati, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994 e ciò sulla scorta delle determinazioni assunte dai Comuni e richiamate nella Conferenza di Servizi del 10 dicembre 2009.

**2. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 461

**Erchie (Br) - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). L.R. 27/07/2001, n. 20. Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella C. di S. indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9 L.R. 20/2001. Controllo di compatibilità.**

L'Assessore all'Urbanistica, dott.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, di seguito esplicitata e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

Con nota prot. Gen. n. 8375 del 09/10/2008 ed acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica in data 30/10/2008 con prot. n. 9470, il Comune di Erchie ha trasmesso gli elaborati scritto - grafici relativi al P.U.G. del proprio territorio per il controllo di compatibilità da effettuarsi da parte della Giunta regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11, punto 7 della L.R. n. 20/01 recante “Norme generali di governo ed uso del territorio”.

Con deliberazione n.332 del 11/03/2009, per le motivazioni esplicitate nella relazione istruttoria

effettuata dai competenti uffici del Servizio urbanistico Regionale, la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del P.U.G. al Comune di Erchie e ciò ai sensi dell'art. 11 - commi 7 e 8 - della stessa L.R. n.20/2001.

In relazione a quanto innanzi il Sindaco del Comune di Erchie ha indetto Conferenza di Servizi per il giorno 30/06/2009, attivando la procedura di cui all'art. 11, co.9 della L.R. n.20/2001.

Detta Conferenza di Servizi si è svolta nel corso di due distinte riunioni tenutesi nei giorni 30/06/2009 e 29/07/2009 a cui hanno partecipato: per il Comune di Erchie: Giuseppe Margheriti (sindaco); Vito saracino (Assessore Urbanistica); arch. Carmelo Ciccarese (Responsabile Area Tecnica); ing. Ugo Lonoce (progettista del PUG); per la Regione Puglia: prof.ssa Angela Barbanente (Assessore all'Assetto del Territorio appositamente delegata dal Presidente della G.R.); ing. Nicola Giordano (Dirigente del Servizio Urbanistica); arch. Fernando Di Trani (Dirigente f.f. dell'Ufficio II°).

Nella seduta conclusiva del 29 Luglio 2009 si è determinato quanto di seguito integralmente si riporta, giusto verbale sottoscritto dai presenti:

“.....”

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
**ART. 11, COMMA 9, L.R. N. 20/2001**  
**Piano Urbanistico Generale**  
**Comune di Erchie**

Premesso:

- Che con deliberazione di G.R. n. 332 dell'11/03/2009 la Regione Puglia non ha attestato la compatibilità del PUG trasmesso in data 09/10/2008 al PUTT/P approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000;
- Che nei tempi previsti dalla L.R. n. 20/2001 il Sindaco del Comune di Erchie ha indetto Conferenza di Servizi per il giorno 30/06/2009, attivando la procedura di cui art. 11, comma 9 della L.R. n. 20/2001, invitando gli Enti che intervengono nel procedimento : 1) Regione Puglia; 2) Provincia di Brindisi; 3) Autorità di Bacino (AdB)
- Che in data 30/06/2009 si è tenuta la prima seduta della conferenza presenti i rappresentanti del Comune di Erchie e quelli della Regione

Puglia, nella quale l'Ass. Regionale all'Assetto al Territorio, Angela Barbanente, si è impegnata a chiedere parere all'Avvocatura Regionale circa la possibilità di dare corso alla procedura della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 11, co. 9 della L.R. n. 20/2001, in presenza dell'Ordinanza del TAR Lecce che ha sospeso la delibera di G.R. n. 332/2009 che aveva esaminato negativamente il PUG di Erchie.

Tutto ciò premesso, il giorno 29 luglio, alle ore 10,00, presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio, via Magnolie, 6 - Modugno Z.I., sono presenti:

- Regione Puglia: Assessore Angela Barbanente; Dirigente Servizio Urbanistica - ing. Nicola Giordano; Dirigente Ufficio Piani urbanistici - arch. Fernando Di Trani;
- Comune di Erchie: Sindaco -Giuseppe Margheriti - Assessore Urbanistica - Vito Saracino - Responsabile Area Tecnica - Arch. Carmelo Ciccarese - Progettista - ing. Ugo Lonoce.

La Conferenza acquisisce e fa proprio il parere dell'Avvocatura Regionale del 28/07/2009, prot. 15085, a firma dell'avv. Sabina Ornella di Lecce, nel quale è chiarito che, “alla luce della dichiarata e formale disponibilità innanzi citata ed in ragione del principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, attesa la sua natura di processo di parti, la pendenza del giudizio innanzi al TAR Lecce non preclude, a parere della Scrivente Avvocatura, la possibilità che la questione venga discussa e definita in sede di Conferenza di Servizi, disciplinata dalla L.R. n. 20/2001-art. 11, la quale potrà essere utilmente riconvocata, perché assuma la determinazione di adeguamento del PUG del Comune di Erchie, nei termini perentori ivi previsti”.

Preliminarmente, nel prendere atto del parere dell'Avvocatura Regionale, il Sindaco del Comune di Erchie si impegna a rinunciare formalmente al giudizio pendente innanzi al TAR Lecce e agli effetti dell'ordinanza cautelare n. 425/09.

Acquisita la dichiarazione di rinuncia al giudizio pendente innanzi al TAR Lecce, come sopra indicato, la Conferenza passa ad esaminare gli aspetti tecnici del PUG, al fine di individuare esattamente le variazioni necessarie per ottenere il parere di compatibilità regionale.

Aspetti paesaggistici PUTT/P - Rapporti con il PUTT/P

La conferenza prende atto e acquisisce la tav. riguardante la carta dei recapiti endoreici e delle forme carsiche doliniformi in scala 1:10.000 a firma del geologo Giuseppe Masillo, rilevando che non vi è stata indagine circa le caratteristiche geomorfologiche del territorio, anche tenendo conto del PUTT/P vigente. A tal proposito la conferenza conviene di dover considerare le indicazioni relative alla geomorfologia ed in particolare con riferimento ai cigli di scarpata, così come riportate nella carta "idrogeomorfologica della Puglia" elaborata dalla Autorità di Bacino, per incarico dell'Assessorato all'Assetto del Territorio e disponibile sul sito [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it) in forma georeferenziata. Per la predisposizione di detta cartografia si dà incarico alla stessa Amministrazione Comunale.

Così integrato, il sistema idro-geomorfologico è da ritenersi completo.

Per quanto attiene al sistema botanico-vegetazionale, si prende atto di quanto indicato nella tav. 4ter ed in particolare della presenza di boschi e di aree agricole di interesse naturalistico, oltre dei percorsi di valore paesaggistico. Si prende atto, per quanto attiene al sistema della stratificazione storica dell'insediamento, della rilevazione dei cosiddetti siti rurali numerati da 1 a 22 nella tav. 4ter, rilevando la necessità che dette indicazioni siano completate con l'area di pertinenza l'area annessa, da riportarsi anche su base catastale, che si ritiene fissata in valore pari a mt 100 minimo. Di quanto innanzi la Conferenza incarica l'Amministrazione Comunale.

Sulla scorta delle analisi operate negli elaborati prodotti in sede di conferenza innanzi richiamati, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento urbanistico-edilizio, laddove il territorio agricolo TA 2 è stato definito "area agricola di pregio" (pag. 51), ivi comprese le integrazioni richieste per i cigli di scarpata, la Conferenza conviene di indicare tutto il territorio tipizzato TA2 Ambito Territoriale Esteso di tipo C del PUTT/P, fatta salva la possibilità da parte del Comune di ridefinire in un momento successivo gli Ambiti Territoriali Estesi in relazione a più approfondite indagini e analisi.

Si precisa che gli aspetti di tutela paesaggistica costituiscono parte strutturale del PUG, sottoposta al controllo di compatibilità regionale e provinciale

ai sensi della L.R. n. 20/2001 e del DRAG, lett. b) di cui all'art. 4 della L.R. 20/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Per la parte strutturale la Conferenza conviene che le diverse componenti storico-culturali, botanico-vegetazionali e infrastrutturali di progetto (indicate in colore verde) rappresentate nella tav. 4bis e 4ter costituiscono gli elementi di invariante richiedenti il controllo di compatibilità regionale nel caso di variante al PUG.

#### Rapporti con il PAI

La conferenza conviene di conformarsi a quanto rappresentato dall'AdB della Puglia con nota prot. 6102 dell'11/05/2009 valido anche quale norma di tutela paesaggistica per i recapiti endoreici.

#### Infrastrutture

La conferenza prende atto della gerarchia viaria indicata nelle tavole 4 bis e 4 ter. Residenza La conferenza, preso atto della proposta di perimetrazione dei comparti operata nella tav. 2 di nuova elaborazione "classificazione dei suoli", conviene circa la necessità, ai fini di una più agevole attuazione del comparto, di individuare sub-comparti da attuarsi rispettando il rapporto utili/oneri previsto per ciascun comparto.

Per quanto attiene al sovradimensionamento del Piano nel settore residenziale, la Conferenza prende atto della relazione integrativa, e in particolare:

- che per le zone B le sopraelevazioni consentite non comportano ulteriore carico insediativo, ma solo la rimozione di funzioni residenziali non più compatibili con l'allocatione a piano terra, stante la cospicua presenza di edifici ad un piano con destinazione residenziale in dette zone B;
- che le zone di espansione C già previste nel Programma di Fabbricazione vedono l'indice del PUG ridursi da 2.73 mc/mq a 1 mc/mq massimo e, per quanto riguarda la C4, a 2 mc/mq massimo, come previsto dal pre-vigente strumento urbanistico.

Si dà atto che dette previsioni si sostanziano nelle modifiche e integrazioni riportate nella relazione integrativa dell'art. 31 del Regolamento urbanistico.

In seguito a tale chiarimento e modifiche del PUG, il rilievo operato dalla Regione in sede di controllo di compatibilità, si ritiene superato.



TAV. F	Analisi del territorio urbano, urbanizzazione primaria: rete idrica	18.01.2010 il Sindaco del Comune di Erchie ha precisato quanto segue:
TAV. G	Analisi del territorio urbano. urbanizzazione primaria: pubblica illuminazione	“.....”
TAV. H	Analisi del territorio urbano, urbanizzazione primaria: smaltimento acque bianche;	Facendo seguito alla nota del 3/11/2009, ns prot 9352 relativa alla trasmissione degli elaborati PUG redatti secondo le indicazioni della conferenza di Servizi del 29/07/2009 si chiarisce quanto segue.
TAV. I	Analisi del territorio urbano, urbanizzazione primaria: rete gas,	Il piano adottato con dclibcra di CC. n. 23 del 23/05/2008 trasmesso in Regione con nota 8375 del 09/10/2008 composto dai seguenti elaborati
TAV. 1	Carta uso del suolo;	A Relazione generale
TAV. 2	Classificazione dei suoli;	B Relazione territorio agricolo;
TAV. 3bis	Zonizzazione con ex P.di F.	C Analisi del territorio urbano, geolitologia-idrogeologia- geotecnica-relazione tecnica;
TAV. 4bis	Piano struttura;	D Regolamento urbanistico-edilizio
TAV. 4ter	Piano struttura;	TAV. E Analisi del territorio urbano, urbanizzazione primaria: rete fognaria nera
TAV. 5bis	Zonizzazione con attribuzione I.C.E.	TAV. F Analisi del territorio urbano, urbanizzazione primaria: rete idrica
TAV. 6bis	Zonizzazione con standards urbanistici;	TAV. G Analisi del territorio urbano. urbanizzazione primaria: pubblica illuminazione
TAV. 7a	Inquadramento su elementi PUTT/P. Ambiti territoriali distinti-Ambiti territoriali estesi;	TAV. H Analisi del territorio urbano, urbanizzazione primaria: smaltimento acque bianche;
TAV. 7a/1	Inquadramento su elementi PUTT/P. Ambiti territoriali distinti;	TAV. I Analisi del territorio urbano, urbanizzazione primaria: rete gas,
TAV. 7a/2	Inquadramento su elementi PUTT/P. Ambiti territoriali estesi;	TAV. 1 Carta uso del suolo;
TAV. 7b/1	Compatibilità ambientale	TAV. 2 Classificazione dei suoli;
TAV. 8.1	Stato di diritto: analisi del territorio- Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (P.U.T.T.)	TAV. 3 Zonizzazione con ex P.di F.
TAV. 9.1	Stato di diritto: analisi del territorio- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)	TAV. 4 Piano struttura;
TAV. 10.1	Analisi del territorio: stato di diritto Scala 1:10.000;	TAV. 5 Zonizzazione con attribuzione I.C.E.
TAV. 11.1	Analisi del territorio urbano: stato di diritto Scala 1:5.000;	TAV. 6 Zonizzazione con standards urbanistici;
TAV. 12	Analisi del territorio urbano: stato dei luoghi centro edificato;	TAV. 7a Compatibilità ambientale Scala 1:10.000;
TAV. 13	Paesaggio Agrario, masserie e siti rurali con area di competenza. Inquadramento su base aerofotogrammetria	TAV. 7b Compatibilità ambientale Scala 1 5 000,
TAV. 13.1	Paesaggio Agrario, masserie e siti rurali con area di competenza. Inquadramento catastale georeferenziato coordinate Gauss-Boaga	TAV. 8 Stato di diritto: analisi del territorio- Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (P.U.T.T.)
TAV. 13.1	Paesaggio Agrario, masserie e siti rurali con area di competenza.Schede	TAV. 9 Stato di diritto analisi del territorio: Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
TAV. 13bis	Norme tecniche di attuazione.	TAV.10 Analisi del territorio: stato di diritto Scala 1:10.000;
	Successivamente con nota prot. 393 del	TAV. 11 Analisi del territorio urbano: stato di diritto Scala 1:5.000;
		TAV. 12 Analisi del territorio urbano: stato dei luoghi centro edificato;
		TAV. 13 Norme tecniche di attuazione.

A seguito dei lavori della Conferenza del 29/07/2009 e di quanto stabilito in essa, si sono rielaborati le seguenti tavole, precisando che:

- 1) le tavole B, C, F, G, I, 2, 12 non hanno subito alcuna modifica rispetto agli elaborati adottati;
- 2) le tavole 1, 3 bis, 4 bis, 4 ter, 5 bis, 6 bis, 7a, 7/al, 7/a2, 7/b1, 8.1, 9.1, 10.1, 13, 13.1, 123.2., 13 bis sono state modificate conformemente a quanto stabilito in Conferenza dei Servizi del 29/07/2009.

In particolare le tavole 7/a, 7/al, 7/a2, 7/b1, 8.1, 9.1, 10.1, sono state integrate rispetto alle problematiche paesaggistiche, nonché alla carta idrogeomorfologica della Regione Puglia;

- 3) il Regolamento urbanistico edilizio adottato è stato, come concordato in conferenza, suddiviso in Regolamento urbanistico D1 e Regolamento Edilizio D2 che recepiscono la relazione integrativa presentata dal Comune in Conferenza di Servizi e fatta propria dalla medesima. 4) la relazione generale A-a nella sua nuova stesura ha recepito le indicazioni della Conferenza di Servizi.

“.....”

Tutto ciò premesso e preso atto degli adeguamenti operati dal Comune nel complesso con particolare riferimento a quanto riportato negli elaborati sopra elencati dall'Amministrazione comunale ad esito delle risultanze della C.di S. del 29/07/2009, fermo restando che gli elaborati devono intendersi validi nei limiti e nei termini di quanto emerso nella medesima C.diS., preso altresì atto del verbale n. 2, ove è operata una disamina puntuale delle diverse problematiche affrontate nel corso dei lavori di conferenza, deve rilevarsi che in ordine al giudizio formulato dalla G.R. con Delibera n. 332 del 11/03/2009 non sussistono più gli elementi che hanno comportato l'attestazione di non compatibilità.

Alla luce di quanto in precedenza rappresentato, si propone alla Giunta Regionale:

- di recepire la determinazione di adeguamento del P.U.G. del Comune di Erchie, assunta dalla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art.11 - comma 9 - L.R. n.20/2001, giusto verbale in data 29/07/2009;
- di prendere atto delle conseguenti modifiche apportate agli elaborati del P.U.G. esaminati in conferenza di servizi e contenenti gli avvenuti

adeguamenti cartografici e scrittografici, dando atto altresì che gli elaborati costituenti il P.U.G. del Comune di Erchie corrispondono a quelli in precedenza elencati (e puntualmente riportati nel verbale 29.07.2009) e che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente riportato;

- di prendere atto dell'avvenuta acquisizione agli atti d'Ufficio degli elaborati grafici adeguati alle indicazioni contenute nel verbale della conferenza di Servizi del 29/07/2009, allegate alla nota n.9352 del 03/11/2009, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica in medesima data e che devono intendersi validi nei limiti e nei termini di quanto emerso nella medesima C.diS.;
- di attestare, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.20/2001, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la compatibilità del P.U.G. del Comune di Erchie con le disposizioni della L.R. n. 20/2001 e del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n.1748 del 15.12.2000;

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

**“Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii.”**

***La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.***

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente d'Ufficio e del Dirigente di Servizio.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- **DI RECEPIRE** la determinazione di adeguamento del P.U.G. del Comune di Erchie, assunta dalla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art.11 - comma 9 - L.R. n.20/2001, giusto verbale in data 29/07/2009;
- **DI PRENDERE ATTO** delle conseguenti modifiche apportate agli elaborati del P.U.G. dall'Amministrazione comunale, dando atto altresì che gli elaborati costituenti il P.U.G. di Erchie sono quelli in relazione elencati e che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente riportati;
- **DI ATTESTARE.** in forza dei precedenti punti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la compatibilità del P.U.G. del Comune di Erchie con le disposizioni della L.R. n.20/2001 e del Piano urbanistico Territoriale per il Paesaggio approvato con Deliberazione di G.R: n.1748 del 15/12/2000;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 462

**Cerignola (Fg). Interpretazione ed applicazione dell'art. 17.3 della N.T.A. di P.R.G. relativo alle zone omogenee "B2/tu". Delibera del Sub Commissario Prefettizio n. 133 del 30.10.2009. Presa d'atto.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal

Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di CERIGNOLA, con nota del 9 settembre 2009 prot. n. 24648, chiedeva la collaborazione del competente Assessorato all'Assetto del Territorio della Regione Puglia per la risoluzione delle problematiche connesse all'attuazione del progetto di “sostituzione edilizia degli immobili tra via XX Settembre - Milano - Borsellino” ricadenti nella zona omogenea “B2/tu” del P.R.G. vigente.

Con nota prot. n. 1945/SP del 30.09.2009 l'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio comunicava al Commissario Straordinario del Comune di Cerignola, in riscontro alla predetta richiesta, che la problematica prospettata, avente carattere generale, andava affrontata in sede di specifica Conferenza di Servizi all'uopo convocata per il giorno 12 ottobre 2009.

In sede di Conferenza di Servizi si è rilevato quanto testualmente di seguito si riporta:

“Il giorno 12 ottobre 2009, alle ore 12.00, presso la sede dell'Assessorato all'Assetto del Territorio della Regione Puglia, giusta convocazione prot. n. 26793 del 01/10/2009, si sono riuniti:

1. Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente;
2. Dirigente Servizio Urbanistica regionale, ing. Nicola Giordano;
3. Funzionario Servizio Urbanistica, geom. Nicola Loschiavo;
4. Dirigente Settore Edilizia e Ambiente del Comune di Cerignola, ing. Custode Amato. per la risoluzione delle problematiche connesse alle disposizioni normative di cui all'oggetto.

L'ing. Custode Amato, in rappresentanza dell'Amm.ne Comunale, in esito alle problematiche emerse in sede di attuazione del P.R.G. ritiene opportuno preliminarmente riferire quanto segue:

Il PRG vigente nel Comune di Cerignola è stato approvato in via definitiva con la Deliberazione n. 1482 del 5 ottobre 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 20 ottobre 2004.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, le zone omogenee di completamento 'B' vengono

regolamentate all'art. 17 che si riporta integralmente di seguito:

**Art. 17 - Zone B di completamento.**

La zona omogenea B è individuata e perimetrata nelle tavole del PRG ai sensi del D.I. 2.4.1968, n. 1444. Comprende parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A, a prevalente funzione residenziale.

Nella zona omogenea B sono ammessi interventi di conservazione, riqualificazione, trasformazione degli insediamenti esistenti, oltre che interventi di realizzazione di nuovi insediamenti, nei limiti indicati per ciascuna sottozona di cui ai seguenti articoli.

1) Prescrizioni particolari per l'edificazione

Le prescrizioni relative alle modalità degli interventi di recupero, ai criteri finalizzati alla conservazione morfologica e tipologica ed alle caratteristiche esteriori dei fabbricati sono contenute nella scheda allegata al n. 1AB

2) Usi consentiti abitazioni, residenze collettive, scuole dell'obbligo, scuole superiori, verde attrezzato, verde pubblico, attrezzature collettive in genere, attrezzature religiose, attrezzature istituzionali e amministrative, attrezzature sanitarie, pubblici esercizi, parcheggi, attrezzature tecnologiche, attrezzature culturali, attrezzature per il tempo libero e lo spettacolo, centri commerciali e direzionali nei limiti massimi di mq 1500 di s.l.p. esercizi commerciali al dettaglio, artigianato di servizio alle attività residenziali non molesto e non inquinante, attrezzature per soggiorno temporaneo, attrezzature di servizio al turismo.

3) Articolazione in sottozona

La zona B è articolata nelle seguenti sottozone:

- B11 e B12 di primo ampliamento urbano;
- B2/ru di riassetto urbano;
- B2/tu di trasformazione urbanistica ed edilizia;
- B3 di recente formazione;
- B4 esterna al centro edificato;
- B5 consolidata nelle frazioni.

In particolare, le Zone Omogenee B2/tu sono regolamentate all'art. 17.3 come segue:

*17.3 - Zona B2/tu di trasformazione urbanistica ed edilizia*

Il Piano classifica zona urbana di trasformazione urbanistica ed edilizia le parti di territorio per le quali, indipendentemente dallo stato di fatto, sono previsti interventi di radicale ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto, finalizzati al recupero residenziale di aree oggi a destinazione prevalentemente industriale ed artigianale.

*1) Modalità di attuazione*

1. Sono subordinate ad intervento edilizio diretto le opere di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- risanamento conservativo.

2. Sono subordinati a P.A., esteso all'intero comparto perimetrato, salva l'individuazione di unità minime d'intervento, gli interventi comportanti;

- ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
- sostituzione;
- nuova edificazione.

Indici e parametri:

- It max = 1,5 mc/mq;
- He max = m 12;
- Dc = pari a 1/2 di He, con minimo di m 5, salvo costruzioni a confine preesistenti;
- De min = m 10 rispetto ad edifici esterni al comparto; come risultante dal planivolumetrico approvato per edifici all'interno del comparto;
- Ds min = m 5, fatti salvi gli allineamenti preesistenti o quelli richiesti dall'amministrazione comunale;
- S2 min = 0,375 mq/mq di St.

*2) Prescrizioni particolari*

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà, nell'approvazione dei P.A., di imporre distanze diverse da quelle sopra prescritte in relazione a nuovi allineamenti ed arretramenti.

Le aree per l'urbanizzazione secondaria, indicate nella misura minima dovuta, saranno obbligatoriamente identificate all'interno dei comparti e non potrà esserne offerta la monetizzazione nemmeno parziale quale alternativa alla cessione diretta.

3) *Prescrizioni particolari per la "Villa Ducale"*

Gli interventi relativi alla 'Villa Ducale' sono subordinati alla preliminare approvazione di P.A. esteso all'intero comparto perimetrato e predisposto conformemente al progetto di massima allegato alla scheda normativa n. 3B.

Nella scheda sono altresì indicati gli indici ed i parametri urbanistici e l'entità e la localizzazione delle aree di cessione.

4) *Usi consentiti*

Sono consentite le destinazioni indicate nell'art. 17, punto 2) che precede.

Le aree urbane ricadenti in dette zone sono le seguenti:

- 1) 1tu: Area compresa tra Viale Russia e Via Mestre (già distillerie Franceschinelli);
- 2) 2tu: Area compresa tra Via San Samuele, Variante S.S. 16 Adriatica, Corso Scuola Agraria e Viale Terminillo, già sottoposta a Piano Attuativo approvato (Piano di Lottizzazione approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 49 del 29/09/2003);
- 3) 3tu: Area compresa tra Via XX Settembre, Via Milano, Viale P. Borsellino e Via Com.te de Pinedo (Molino e Pastificio Tamma);
- 4) 4tu: Area compresa tra Via Sardegna, Via Puglia, Via XX Settembre e Via Basilicata (ex Mulino De Sortis);
- 5) 5tu: Area compresa tra Via Civitavecchia, Via Madonna di Ripalta e Via Formia (Mulino Sacco);
- 6) 6tu: Area compresa tra Via Melfi, Via Chieti e proprietà private;
- 7) 7tu: Area compresa tra Via Napoli, Via Tomba dei Galli, Via Foggia e proprietà private (Campo Sportivo).

Nella fase attuativa, per la parte inerente alla sostituzione, si è constatata la difficile applicazione della norma riferita alle zone omogenee B2tu, tanto da richiedere pareri a consulenti esterni, senza che questi abbiano in maniera definitiva concordato una univoca interpretazione della norma citata (art. 17.3), fino a richiedere (nota prot. n. 24646 del 9.09.2009) alla Regione Puglia una collaborazione che ponga certezze nell'applicazione della norma da parte di questo Comune.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, in accoglimento della richiesta, rilevato che la problematica posta riveste carattere generale, ha ritenuto utile convocare una specifica Conferenza di Servizi per il giorno 12 ottobre 2009, alle ore 12,00, presso la sede dell'Assessorato Regionale, con la nota prot. n. 26793 del 1° ottobre 2009.

Tutto ciò premesso, e sulla scorta della disciplina urbanistica che regola le zone omogenee in questione, la Conferenza condivide quanto segue:

“La norma deve essere interpretata integrando le disposizioni dell'art. 17.3 con quelle inerenti all'art. 17.3 co. 1, punto 2, e inoltre con quelle inerenti alla classificazione degli interventi edilizi di cui all'art.8 delle norme tecniche di attuazione del PRG.

Sembra evidente che le disposizioni dell'art. 17 vadano applicate in modi diversi a seconda della classe di intervento edilizio interessata ex art. 8, laddove per gli interventi di sostituzione edilizia nonché per quelli di ristrutturazione edilizia sono previsti rispettivamente:

- “il mantenimento del medesimo volume ma con incremento della s.l.p.” (art. 8 punto 2);
- “la conservazione delle medesime caratteristiche tipologiche e formali, del medesimo volume e della medesima superficie lorda di pavimento” (art. 8, punto 1).

Ne consegue che la norma prevista per le zone B2/tu (art.17.3) che prescrive specifici indici e parametri (It max = 1,5 mc/mq; He max = m 12; Dc = pari a 1/2 di He, con minimo di m 5, salvo costruzioni a confine preesistenti; De min = m 10 rispetto ad edifici esterni al comparto; come risultante dal planivolumetrico approvato per edifici all'interno del comparto; Ds min = m 5, fatti salvi gli allineamenti preesistenti o quelli richiesti dall'amministrazione comunale; S2 min = 0,375 mq/mq di St.) non si applica per gli interventi di cui alle classi 1) e 2) dell'art. 8.

Peraltro, per quanto attiene specificamente agli interventi di sostituzione edilizia, rafforza tale interpretazione la definizione, a norma del punto 2) dell'art. 8, degli interventi di sostituzione edilizia quali: “opere di ristrutturazione edilizia, attuate

anche con demolizione parziale”, la quale è coerente con l’ipotesi di mantenimento del medesimo volume prevista anche per la ristrutturazione.

L’applicazione della norma deve essere comunque correlata al punto 2) “prescrizioni particolari” dell’art.17.3 al fine di garantire il reperimento delle aree per urbanizzazione secondaria nella misura minima dovuta all’interno dei comparti stessi.

Quanto sopra non rappresenta variante urbanistica e pertanto è sottoposto a semplice presa d’atto da parte, del Consiglio Comunale di Cerignola e, successivamente, della Giunta Regionale.””

A seguito delle risultanze della suddetta Conferenza di Servizi il sub Commissario Straordinario del Comune di CERIGNOLA con atto n. 133 in data 30.10.2009 ha deliberato testualmente:

“1) alla luce delle conclusioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 12 ottobre 2009, di prendere atto della seguente interpretazione dell’art. 17.3 delle vigenti N.T.A.S. di PRG:

*“La norma deve essere interpretata integrando le disposizioni dell’art. 17.3 con quelle inerenti all’art. 17.3, co. 1, punto 2, e inoltre con quelle inerenti alla classificazione degli interventi edilizi di cui all’art. 8 delle norme tecniche di attuazione del PRG.*

*Sembra evidente che le disposizioni dell’art. 17 vadano applicate in modi diversi a seconda della classe di intervento edilizio interessata ex art. 8, laddove per gli interventi di sostituzione edilizia nonché per quelli di ristrutturazione edilizia sono previsti rispettivamente:*

- *“il mantenimento del medesimo volume ma con incremento della s.l.p.” (art. 8 punto 2);*
- *“la conservazione delle medesime caratteristiche tipologiche e formali, del medesimo volume e della medesima superficie lorda di pavimento” (art. 8, punto 1).*

*Ne consegue che la norma prevista per le zone B2/tu (art. 17.3) che prescrive specifici indici e parametri (It max = 1,5 mc/mq; He max = m 12; Dc = pari a 1/2 di He, con minimo di m 5, salvo costruzioni a confine preesistenti; De min = m 10 rispetto ad edifici esterni al comparto; come risultante dal planivolumetrico approvato per edifici all’interno del comparto; Ds min = m 5, fatti salvi gli allineamenti pree-*

*sistenti o quelli richiesti dall’amministrazione comunale; S2 min = 0,375 mq/mq di St.) non si applica per gli interventi di cui alle classi 1) e 2) dell’art. 8.*

*Peraltro, per quanto attiene specificatamente agli interventi di sostituzione edilizia, rafforza tale interpretazione la definizione, a norma del punto 2) dell’art. 8, degli interventi di sostituzione edilizia quali: “opere di ristrutturazione edilizia, attuate anche con demolizione parziale”, la quale è coerente con l’ipotesi di mantenimento del medesimo volume prevista anche per la ristrutturazione.*

*L’applicazione della norma deve essere comunque correlata al punto 2) “prescrizioni particolari” dell’art. 17.3 al fine di garantire il reperimento delle aree per urbanizzazione secondaria nella misura minima dovuta all’interno dei comparti stessi.*

*Quanto sopra non rappresenta variante urbanistica e pertanto è sottoposto a semplice presa d’atto, del Consiglio Comunale di Cerignola e, successivamente, della Giunta Regionale”;*

- 2) di disporre che il Dirigente del Settore Edilizia ed Ambiente provveda a:
  - trasmettere copia della presente deliberazione agli Uffici Regionali competenti per la presa d’atto definitiva da parte della Giunta Regionale,
  - di procedere, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, alla pubblicità del presente provvedimento, mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Cerignola.””

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra richiamate si propone alla Giunta, la presa d’atto di quanto stabilito dal Comune di CERIGNOLA, ad esito della Conferenza di Servizi Comune - Regione del 12.10.2009, con delibera del sub Commissario Straordinario n. 133 del 30.10.2009 in ordine all’interpretazione ed applicazione dell’art. 17.3 delle N.T.A. di P.R.G. relativo alle zone omogenee “B2/tu”.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME

PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 -  
COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI  
DELLA L.R. N. 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O., del Dirigente di Ufficio e del Dirigente di Servizio.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni prospettate in relazione, di quanto stabilito dal Comune di CERIGNOLA, ad esito della Conferenza di Servizi Comune - Regione del 12.10.2009, con delibera del sub Commissario Straordinario n. 133 del 30.10.2009 in ordine all'interpretazione ed applicazione dell'art. 17.3 delle N.T.A. di P.R.G. relativo alle zone omogenee “B2/tu”.
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di CERIGNOLA, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 febbraio 2010, n. 463

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di San Nicandro Garganico (Fg). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2096 dell'11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 154 del 17.11.08, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr.31/74 e 47/75.

Al Comune di San Nicandro Garganico veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di San Nicandro Garganico con nota n. 11342 del 19.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 19.12.2009 .

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 978/09 del 16.12.09 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha chiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, specificando che è stato redatto il Documento Programmatico Preliminare e che i molteplici adempimenti preliminari, non hanno consentito, in tempo utile, l'adozione del piano da parte del Consiglio Comunale.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di San Nicandro Garganico per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.**

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- **DI CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della l.r.31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di San Nicandro Garganico la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 19.12.09 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. 554**

**Noci (Ba) - Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C1 - Comparto 14 del P.R.G. Delibera di C.C. n. 88 del 31/10/2007. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: Fulvio Costruzioni s.r.l. ed altri.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Servizio Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione PUTT e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

#### PREMESSO CHE

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1448, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lvo n°42/2004, o compresi tra quelli

sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

### CONSIDERATO CHE:

*(Iter procedurale)*

all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica è pervenuta, da parte dell'Amm.ne Comunale di Noci (BA), la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali .

Con nota prot. n° 12674/09 del 06/11/2009, il Comune di NOCI ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione di cui all'oggetto. La documentazione trasmessa relativa al progetto proposto risulta costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al protocollo n° AOO\_079-00242 del 08/01/2010 del S.U.R.

- Tav. 1 Inquadramento territoriale;
- Tav. 2 Planimetria estesa per una profondità di mt. 200 dell'area oggetto di inter-

- vento;
- Tav. 3 Stato di fatto delle urbanizzazioni e delle infrastrutture;
- Tav. 3' Profili altimetrici dello stato di fatto;
- Tav. 4 Schema organizzativo del progetto urbanistico;
- Tav. 5 Suddivisione in lotti;
- Tav. 6 Destinazione pubblica e privata delle aree;
- Tav. 7 Planimetria generale;
- Tav. 8 Planovolumetria;
- Tav. 8' Planimetria altimetrica con individuazione delle aree a standards, dei lotti edificabili e delle sagome degli edifici di massimo ingombro;
- Tav. 9 Sistema degli spazi pubblici, della rete viaria carrabile e pedonale e dei parcheggi;
- Tav. 10 Schema di progetto delle principali reti tecnologiche;
- Tav. 11 Schemi tipologici ed edilizi;
- Tav. 12 Planimetria generale, profili e sezioni;
- Tav. 13 Planimetria catastale;
- Tav. 13' Estratto di mappa catastale;
- Tav. 14 Particolari costruttivi della rete idrica e fogna nera;
- Tav. 15 Particolari costruttivi della pubblica illuminazione e sezione stradale;
- Tav. 16 Schema di frazionamento delle particelle;
- Tav. 17 Frazionamento particelle;
- Tav. 18 Schema di formazione dei lotti, degli standards urbanistici e della viabilità;
- Tav. 19 Individuazione aree di proprietà;
- Tav. 20 Planimetria stato di fatto con evidenziazione postazioni fotografiche;
- Tav. 21 Documentazione fotografica;
- Tav. 22/a Stralcio PUTT/P ambiti territoriali estesi con individuazione riferita all'area di intervento - Stralcio PPA;
- Tav. 22/b Planimetria generale di intervento;
- Tav. 22/c Planimetria generale dell'intervento su supporto ortofotopiano;
- Tav. 22/d Planimetria con indicazione delle postazioni fotografiche;
- Tav. 22/e Documentazione fotografica;
- Tav. 22/f Relazione paesaggistico-ambientale per il rilascio del parere paesaggistico secondo gli indirizzi e le direttive di

- tutela di cui al PUTT/P;
- Tav. A Norme tecniche di attuazione;
  - Tav. B Relazione generale illustrativa;
  - Tav. C Documentazione comprovante la proprietà dei suoli;
  - Tav. E Elenco catastale delle proprietà - Tabella sinottica;
  - Relazione geologica;
  - Relazione di compatibilità paesaggistica.

*(Descrizione intervento proposto)*

**INTERVENTO: Comune di Noci (BA). Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C1 - Comparto 14 del P.R.G. Delibera di C.C. n° 88 del 31/10/2007. Ditta: Fulvio Costruzioni S.r.l. ed altri.**

Il programma costruttivo in parola prevede la sistemazione urbanistica di un ambito territoriale tipizzato C1 - ambito insediativo a bassa densità del vigente P.R.G. e individuato quale comparto n. 14.

In particolare, l'intervento prevede la realizzazione di alloggi per edilizia residenziale (case unifamiliari e bifamiliari isolate o a schiera), su aree individuate in catasto al Fg. n° 42 ptc. nn. 60, 513, 1997, 43, 560, 601, 602, 617, 26, 1707, 24, 526, 511, 1945, 25, 1619, 1622, 531, 41, 40, 42, 1998, 516, 35, 61, 400, 1158, 37, 36, 515, 514, 366, 1427, 523, 1428, 95, 29, 39, 38, 517, 1162, 1163, 18, 20, 21, 854, 672, 867, 62, 534, 1491, 1753, 1752, 627, 581, 582, 312, 533, 512, 529, 585, 530, 518, 19, 23.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

Superficie totale comparto	mq. 52.348,00
Superficie compromessa	mq. 3.156,00
Superficie sottoposta a P.L.	mq. 49.192,00
I.f.t. mc/mq	0,70
Volume di progetto	mc. 32.832,57
Extra residenziale (20%)	mc 6.566,51
E.R.L. (60%)	mc 15.759,64
E.R.P. (40%)	mc 10.506,42
Abitanti da insediare	n. 328,33
Standard urbanistici, di cui:	mq. 6.127,00
- Verde attrezzato	mq. 4142,00
- Parcheggi pubblici	mq. 1.985,00
Superficie per viabilità	mq. 8.300
Superficie fondiaria complessiva	mq. 34.765,00

*(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)*

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «C» di valore distinguibile.

La classificazione «C» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti». Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» sono riportati all'art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; le direttive di tutela sono riportate all'art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio.
- **Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica :** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale.
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa :** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di

riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale ricade su aree non interessate da altri specifici ordinamenti vincolistici (decreti Galasso, vincolo ex L. 1497/1939, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 L. 431/1985 come modificato dall'Art. 142 del D.Lgs 42/2004).

*(Valutazione della compatibilità paesaggistica)*

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato nella periferia sud del Comune di Noci, in una zona già alquanto antropizzata caratterizzata dalla presenza di superfici coltivate e diffusa edificazione e infrastrutturazione.

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento pertanto non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la prossimità del centro abitato e delle predette superfici coltivate.

Con riferimento in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggisticoambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

*(Conclusioni e prescrizioni)*

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le ulteriori seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- L'area interessata dall'intervento risulta caratterizzata, dal punto di vista paesaggistico, dalla diffusa presenza di "segni della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro e/o delle tecniche di conduzione agricola" (muretti a secco, edificazione, infrastrutturazione) che il P.U.T.T./P. riconosce come elementi del "paesaggio agrario" degni di specifica tutela (art. 3.17.1 delle N.T.A. del P.U.T.T./P). In particolare, dalla documentazione trasmessa, e in particolare dalla documentazione fotografica, si evince, soprattutto all'interno delle ptc. 24 e 25 del Fg. 42, la presenza di muretti a secco e di manufatti a trullo in buono stato di conservazione. Ciò stante, secondo quanto previsto dagli indirizzi e dalle direttive di tutela previste per i paesaggi agrari di cui al punto 3.2 dell'art. 3.17, si reputa opportuno che, in sede di progettazione esecutiva degli interventi previsti dal P.d.L. in oggetto, si proceda, sulla base di una attenta ricognizione dello stato dei luoghi, alla verifica di eventuali interferenze dei manufatti di progetto con i predetti elementi del paesaggio agrario, ed in particolare con i manufatti edilizi a trullo presenti sull'area oggetto di intervento. In caso di interferenza, si suggerisce, compatibilmente con le esigenze tecnico-progettuali, il riposizionamento dei corpi di fabbrica di progetto. Ciò al fine di consentire sia la totale conservazione ed appropriata fruizione/utilizzazione dei preesistenti organismi architettonici con copertura a trullo, che la loro opportuna valorizzazione anche attraverso l'individuazione di un'idonea area annessa dimensionata in funzione della natura e della significatività dell'attuale rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno diretto in termini sia di vulnerabilità che di fruizione visiva. Quanto sopra al fine di rendere la complessiva trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dell'area d'intervento riveniente dall'attuazione del P.d.L. di cui trattasi comunque ancora compatibile con la più generale finalità di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica dell'ambito territoriale esteso di riferimento classificato "C" di valore distinguibile.
- In sede di progettazione esecutiva siano altresì salvaguardati il più possibile anche gli altri elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le

piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

- Le alberature di pregio della flora locale presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di svellimento e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. In particolare, i nuclei di vegetazione residuale presenti all'interno delle ptc. 366, 1752 del Fg. 42 siano, compatibilmente con le esigenze progettuali, preservati e integrati all'interno della sistemazione a verde dei relativi lotti di appartenenza. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale .

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RILASCIARE alla Ditta Fulvio Costruzioni S.r.l. ed altri, relativamente al Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C1 - Comparto 14 dello strumento urbanistico generale di Noci, adottato con Deliberazione Consiliare n° 88 del 31/10/2007, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando per gli interventi esecutivi delle opere previste l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica, e ciò prima del rilascio del permesso a costruire;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. 555

**Noci (Ba) - Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 17 del P.R.G. Delibera di C.C. n. 86 del 31/10/2007. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Rettifica D.G.R. n. 285 del 09/02/2010. Ditta: Mezzapesa Scelsa ed altri.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione PUTT e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

Con Delibera n. 285 del 9/2/2010, la Giunta Regionale ha rilasciato alla ditta Mezzapesa Scelsa ed altri, il parere paesaggistico per il “Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 17 del P.R.G. di cui alla delibera di C.C. n° 86 del 31/10/2007 del Comune di NOCI (BA)”;

Per un mero errore materiale, (rectius refuso) , nel paragrafo “descrizione intervento proposto” sono stati riportati dei dati erronei per quanto attiene ai parametri urbanistico-edilizi più significativi; nello specifico risulta errata la dizione contenuta nella Delibera di Giunta Regionale n° 285 del 9/2/2010, nella parte descrittiva che qui di seguito integralmente si riporta:

“(…) La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico -edilizi più significativi:

Superficie totale comparto	mq. 69.343
Superfici già edificate	mq. 29.290
Superficie di P.d.L.	mq. 40.053
I.f.t.	mc/mq 0,28
Superficie destinata a Edilizia	
Pubblica	mq. 20.236
Volume di Edilizia Pubblica	mc 6.994
Standards per Edilizia Pubblica	mq. 1.601
Superficie destinata a Edilizia Privata	mq. 2.557
Volume di Edilizia Privata	mc 10.310
Standards per Edilizia Privata	mq. 2.557
Superficie destinata a edilizia	
extra-residenziale	mq. 13.728
Volume di edilizia extra-residenziale	mc 4.747

Standards per edilizia  
extra-residenziale mq. 893  
N° piani fuori terra 1-2”.

Ciò stante, si rende necessario procedere alla rettifica formale del paragrafo “descrizione intervento proposto”, tenuto conto di quanto già trasmesso dallo stesso Comune di Noci con nota 1457 del 03. 02. 2010, sostituendo la dizione in precedenza riportata con la seguente:

“(…) La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico -edilizi più significativi:

Superficie totale comparto	mq. 69.343
Superficie stralciata	mq. 29.290
Superficie di P.d.L.	mq. 40.053
Superficie ei lotti	mq. 31.224
Superficie a strade	mq. 6.431
Superficie a Standard	mq. 2.428
Volume realizzabile	mc. 11.223
Iff	mc/mq 0,3594
Superficie per edilizia pubblica	mq. 12.566”.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta la rettifica della Delibera di Giunta Regionale n. 285 del 9/2/2010 nei termini sopra riportati, confermandosi ,nel contempo il rilascio, relativamente al “Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 17 del P.R.G. di cui alla delibera di C.C. n° 86 del 31/10/2007 del Comune di NOCI (BA)” ; del parere paesaggistico favorevole per le motivazioni e con le prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 285 del 9/2/2010 che qui si intende integralmente riportata per economia espositiva.

Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando , nelle competenze dell’Amministrazione Comunale, l’accertamento della rispondenza dell’intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell’intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle

vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale .

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”**

*La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale .*

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

DI APPROVARE la relazione dell’Assessore all’Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RETTIFICARE la delibera di Giunta Regionale n. 285 del 9/2/2010, nei termini riportati in relazione, confermando nel contempo il rilascio, relativamente al “Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 17 del P.R.G. di cui alla delibera di C.C. n° 86 del 31/10/2007 del Comune di NOCI (BA), del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T. A. del PUTT per le motivazioni e con le prescrizioni di cui alla suddetta delibera n.285/2010 che qui si intende integralmente riportata per economia espositiva.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2010, n. 649

**D.L.gs 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Riconoscimento dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione P.U.T.T./P. e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

Com'è noto, con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;

- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, prevedendo, tra l'altro che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'art. 159 del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, come è noto, aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009. Con la stessa legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolari per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- a norma dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti “il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni”;
- a norma dell'art. 7, comma 4, invece, “i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004”;
- infine, a norma dell'art. 7, comma 5: “ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizza-

zione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004”;

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299 in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; Con la stessa deliberazione n. 2273/2009, si è altresì stabilito, pertanto, che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite della legge regionale 20/2009, al fine di poter esercitare tali funzioni, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio; mentre i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2010, n. 8, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, è stata attribuita ai 22 Comuni di cui all'allegato A, parte integrante del citato provvedimento, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad

esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009

Nel contempo, in relazione a quanto previsto nella deliberazione G.R. n. 2273/2009, ad oggi, i Comuni di cui all'allegato A (in forma associata o singolarmente) hanno comunicato di avere istituito la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009 garantendo altresì la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, in tal modo rispondendo ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

e sulla scorta della documentazione in atti trasmessa dai Comuni e relativa alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio e alla differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia si propone alla Giunta di attribuire ai Comuni di cui all'elenco contenuto nell'allegato A la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, riservandosi la stessa Giunta di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

Nello stesso tempo, per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni di sub-delega di cui innanzi, si precisa che per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge ex art. 142 del Codice o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. valgono le disposizioni previste dalle NTA del P.U.T.T./P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

**Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

**DI ATTRIBUIRE** in forza della ricognizione

operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, ai Comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

**DI STABILIRE** che per quanto attiene le modalità di esercizio della delega ex art. 7 della L.r. 20/2009 per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ex art. 142 o, in base alla legge, ex art. 136 , 143 comma 1, lettera d) e 157 del Codice valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal Putt/P valgono le disposizioni previste dalle NTA dello stesso Putt/P;

**DI DARE MANDATO AL SERVIZIO URBANISTICA** di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R.P

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

## ALLEGATO A

**Elenco dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dotati dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 20/2009****A) Provincia di Foggia**

Comune di Cerignola: documentazione trasmessa con nota prot. 7070, del 04.03.2010.

**B) Provincia di Bari**

Comune di Bari: documentazione trasmessa con nota prot. 30614, del 05.02.2010, e 59882 del 06.03.2010.

**C) Provincia di Taranto**

Comune di Laterza  
documentazione trasmessa con note prot. 18210, del 28.12.2009 e prot 4581 del 04.03.2010.

**D) Provincia di Lecce**

Comune di Tricase  
documentazione trasmessa con nota prot. 23467 del 21.12.2009, prot. 1506 del 27.01.2010,  
e nota acquisita al protocollo del servizio n. 4516 del 04 marzo 2010

**Elenco dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti costituiti in unione dotati del parere della cabina di regia di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. 20/2009****A) Provincia di Lecce**

Comuni di Botrugno, Giuggianello, Nociglia, Sanarica, San Cassiano Surano;  
parere della cabina di regia del 8 marzo 2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2010, n. 650

**Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di Bari per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C.so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas in variante al P.R.G. vigente. Soggetto proponente: Società "ferrotranviaria s.p.a.". DGR n. 54 del 26.01.2010. Modifica ed integrazioni.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico riferisce quanto segue.

“Il Sindaco del Comune di Bari con nota prot. n. 149156 in data 08.06.2009 ha richiesto al Presidente della G. R. la stipula di un Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art.34 del D.lgs n.267/2000 per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C.so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas in variante al P.R.G. vigente.

Allo scopo di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento ed al fine di acquisire le intese, gli accordi, nulla osta o assensi comunque denominati relativi all'intervento in parola il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ha convocato, ai sensi dell'art.34 del D.lvo n. 267/2000, apposita Conferenza di Servizi (presso la sede dell'Assessorato comunale), per il giorno 20 luglio 2009, giusta nota n. 174891 dell'8.7.2009.

Sulla base delle valutazioni di carattere urbanistico e per le motivazioni di pubblico interesse riportate nella propria delibera n. 54 in data 21/01/2010, che qui per economia espositiva s'intendono integralmente richiamate e trascritte, la Giunta Regionale autorizzava il Presidente della G.R. a sottoscrivere con il Comune di Bari l'

“Accordo di Programma”, ai sensi dell'art.34 del D.lvo n.267/2000, per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C.so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas - in variante allo strumento urbanistico generale su progetto proposto dalle Società “FERROTRAMVIARIA S.p.A.”, secondo lo schema allegato, parte integrante della predetta delibera G.R. n. 536/09.

Con nota prot. n. 1852 del 02.02.2010 diretta anche al Sindaco del Comune di Bari veniva richiesta al Presidente della Giunta Regionale la sottoscrizione congiunta dell'Accordo di Programma in questione.

In data 24.02.2010 tra il Sindaco del Comune di Bari ed il Presidente della Regione Puglia veniva sottoscritto l'Accordo di Programma in parola.

Con nota n. 50818 del 25.02.2010 il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari comunicava al Servizio Urbanistica dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio di aver rilevato nel testo dell'Accordo di Programma sottoscritto un refuso di stampa (cfr. pag. 8 dell'Accordo in atti) relativo alla indicazione del numero (n. 53 anziché n. 54) della delibera di G.R. autorizzativa dell'Accordo di Programma in parola, restando nel contempo in attesa di una rettifica.

La segnalazione di cui innanzi ha comportato da parte del Servizio Urbanistico Regionale una puntuale ricognizione di tutti gli atti comunali e regionali relativi al Piano d'Area in questione da cui è emerso un ulteriore refuso e comunque un errore materiale contenuto nelle premesse della delibera G.R. n. 54 del 26.01.2010 (pagg. 13 e 14) inerente l'elencazione degli elaborati grafici ai quali bisognava riferirsi al fine di una migliore identificazione del programma proposto.

In particolare, la delibera G.R. n. 54/2010 testualmente recita: “Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area di intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali di seguito riportati (allegati alla nota comunale prot. n. 72066 del 18.03.09):

AR_RT	REV. 01	- RELAZIONE TECNICA GENERALE
AR_RDC		- RELAZIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' LEGGE 13/89
AR_00	REV. 01	- VERIFICA STANDARD URBANISTICI
AR_01	REV. 01	- Stralcio P.R.G. - Planimetria di progetto
AR_02	REV. 01	- Planimetria sistemazioni esterne e pianta coperture
AR_03-01	REV. 01	- Pianta quotata piano interrato
AR_04-01	REV. 01	- Pianta quotata piano terra
AR_05-01	REV. 01	- Pianta quotata piano primo
AR_06-01	REV. 01	- Pianta quotata piano secondo
AR_07-01	REV. 01	- Pianta quotata piano terzo
AR_08	REV. 01	- Pianta piano coperture
AR_09	REV. 01	- Sezione A-A - Sezione B-B
AR_10	REV. 01	- Prospetti
AR_03-02	REV. 01	- Pianta arredata piano interrato
AR_04-02	REV. 01	- Pianta arredata piano terra
AR_05-02	REV. 01	- Pianta arredata piano primo
AR_06-02	REV. 01	- Pianta arredata piano secondo
AR_07-02	REV. 01	- Pianta arredata piano terzo
AR_RP	REV. 01	- Relazione PAESAGGISTICA

In effetti dalle verifiche operate è emerso che gli elaborati grafici, sopra elencati, attengono più propriamente ad altro Accordo di Programma interessante sempre il Comune di Bari (vedi Accordo di Programma proposto dalla Società "DEBAR Costruzioni S.p.A." - delibera G.R. n. 537 del 07.04.2009), mentre quelli relativi al Piano d'area di cui trattasi (esaminati ed oggetto di autorizzazione regionale delibera G.R. n. 54 del 26.01.2010) trasmessi con nota sindacale n. 149156 in data 08.06.2009 e riportanti la data "novembre 2008" risultano i seguenti:

- Tav. R1 - RELAZIONE;
- Tav. R2 - Indirizzi normativi;
- Tav. 2 - Stralcio Catastale della zona di Piano d'Area;
- Tav. 3 - Stralcio da P.R.G.;
- Tav. 4 - Viabilità primaria;
- Tav. 5 - Viabilità di zona;
- Tav. 6 - Carta delle qualità;
- Tav. 7 - Carta dei detrattori;
- Tav. 8 - Individuazione delle attività prevalenti sulle aree e fabbricati;
- Tav. 9 - Profili stradali;
- Tav. 10 - Proposta planimetrica di sistemazione delle aree;

- Tav. 11 - Proposta di sistemazione della viabilità e collegamenti all'interno del Piano d'Area;
- Tav. 12 - Variante al P.R.G.;
- Tav. 13 - Ambiti di ristrutturazione urbanistica all'interno del Piano d'Area;
- Tav. 14 - Subambiti di trasformazione all'interno del Piano d'Area;
- Tav. 15 - Individuazione delle attività prevalenti su aree e fabbricati all'interno della proposta progettuale del Piano d'Area;
- Tav. 16 - Planovolumetrico e viste prospettiche.

Tanto premesso è necessario in questa sede che la Giunta Regionale prenda atto del mero errore materiale in precedenza evidenziato modificando in tal senso la precedente delibera n. 54 del 26.01.2010 e riconfermando nel contempo i contenuti della stessa delibera inerenti l'ammissibilità delle varianti urbanistiche connesse all'Accordo di Programma in questione.

Di conseguenza si propone alla Giunta la parziale modifica ed integrazione della citata delibera n. 54 del 26.01.2010 e la risottoscrizione dell'"Accordo di Programma", secondo lo schema alla presente allegato, da stipulare tra la Regione Puglia e lo stesso Comune di Bari per la elabora-

zione del Piano d'area della zona compresa tra C,so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas - in variante allo strumento urbanistico generale su progetto proposto dalle Società "FERROTRAMVIARIA S.p.A." nelle premesse indicate, ai sensi dell'art.34 del D.lvo n.267/2000 e di dare atto che gli elaborati ai quali occorre fare riferimento sono, come da documentazione in atti, i seguenti:

Tav. R1 - RELAZIONE;

Tav. R2 - Indirizzi normativi;

Tav. 2 - Stralcio Catastale della zona di Piano d'Area;

Tav. 3 - Stralcio da P.R.G.;

Tav. 4 - Viabilità primaria;

Tav. 5 - Viabilità di zona;

Tav. 6 - Carta delle qualità;

Tav. 7 - Carta dei detrattori;

Tav. 8 - Individuazione delle attività prevalenti sulle aree e fabbricati;

Tav. 9 - Profili stradali;

Tav. 10 - Proposta planimetrica di sistemazione delle aree;

Tav. 11 - Proposta di sistemazione della viabilità e collegamenti all'interno del Piano d'Area;

Tav. 12 - Variante al P.R.G.;

Tav. 13 - Ambiti di ristrutturazione urbanistica all'interno del Piano d'Area;

Tav. 14 - Subambiti di trasformazione all'interno del Piano d'Area;

Tav. 15 - Individuazione delle attività prevalenti su aree e fabbricati all'interno della proposta progettuale del Piano d'Area;

Tav. 16 - Planovolumetrico e viste prospettiche.

*IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.*

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01"**

*La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.*

L'Assessore all'Urbanistica sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O. e del Dirigente di Servizio.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- 1) **DI MODIFICARE ED INTEGRARE** nei termini esposti nelle premesse del presente provvedimento la precedente delibera di G.R. n. 54 del 26.01.2010;
- 2) **DI DARE ATTO** che gli elaborati ai quali occorre fare riferimento sono, come da documentazione in atti, i seguenti:
  - Tav. R1 - RELAZIONE;
  - Tav. R2 - Indirizzi normativi;
  - Tav. 2 - Stralcio Catastale della zona di Piano d'Area;
  - Tav. 3 - Stralcio da P.R.G.;
  - Tav. 4 - Viabilità primaria;
  - Tav. 5 - Viabilità di zona;
  - Tav. 6 - Carta delle qualità;
  - Tav. 7 - Carta dei detrattori;
  - Tav. 8 - Individuazione delle attività prevalenti sulle aree e fabbricati;
  - Tav. 9 - Profili stradali;
  - Tav. 10 - Proposta planimetrica di sistemazione delle aree;
  - Tav. 11 - Proposta di sistemazione della viabilità e collegamenti all'interno del Piano d'Area;
  - Tav. 12 - Variante al P.R.G.;
  - Tav. 13 - Ambiti di ristrutturazione urbanistica all'interno del Piano d'Area;
  - Tav. 14 - Subambiti di trasformazione all'interno del Piano d'Area;

Tav. 15 - Individuazione delle attività prevalenti su aree e fabbricati all'interno della proposta progettuale del Piano d'Area;

Tav. 16 - Planovolumetrico e viste prospettiche.

- 3) **DI AUTORIZZARE** conseguentemente per le motivazioni e con le precisazioni di cui alla relazione sopra riportata, il Presidente della G.R. a risottoscrivere con il Comune di Bari l' "Accordo di Programma", di cui alla delibera di G.R. n. 54/2010 che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente riportata - così come modificata ai precedenti punti 1) e 2), per

la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C.so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas - in variante allo strumento urbanistico generale su progetto proposto dalle Società "FERRO-TRAMVIARIA S.p.A." nelle premesse indicate, secondo lo schema allegato, parte integrante del presente provvedimento;

- 4) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R..

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

## ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

- la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale **On. Nicola**

**VENDOLA**

- il Comune di Bari rappresentato dal Sindaco **Dott. Michele EMILIANO**

per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C.so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas, progetto proposto dalla Società "FERROTRAMVIARIA S.p.A." in variante al P.R.G..

### PREMESSO CHE:

1. Il Sindaco del Comune di Bari con nota prot. n. 149156 in data 08.06.2009 ha richiesto al Presidente della G.R. la stipula di un Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art.34 del D.lgs n.267/2000 per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C.so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas.
2. Con la stessa nota sindacale – tra l'altro - si precisava :
  - Il piano per l'area urbana compresa tra C.so Vittorio Veneto, Via Brigata Regina, C.so Mazzini, Via Napoli e Via Ravanas, proposto da Ferrotranviaria spa, è uno degli obiettivi di riqualificazione e rigenerazione urbana contenuti nel **PRUSST** "Città di Bari", (Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del Territorio).
  - A seguito del DM. 8 ottobre 1990 che promuove i PRUSST, il Comune di Bari il 23/10/2000 ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Ministero dei LL.PP. e Regione Puglia e il 20/05/2002 ha stipulato un accordo quadro contenente obiettivi e modalità di attuazione del programma.
  - Il programma, attraverso la proponente Ferrotranviaria spa, proprietaria di gran parte

dei suoli, risulta oggi oggetto di analisi istruttoria per la definizione di tutti gli adempimenti di natura tecnica, in osservanza di quanto previsto in sede del PRUSST.

- Il piano d'Area, che rappresenta l'effettiva proposta della Ferrotranviaria rispetto a quanto previsto dal PRUSST, riguarda l'ambito urbano perimetrato dalle vie Brigata Regina, Corso Giuseppe Mazzini, via Napoli, via Ravanas e Corso Vittorio Veneto.
- L'attuale stesura del piano segue la precedente elaborata nel luglio 2002 ed approvata dal comitato tecnico e dalla commissione urbanistica consiliare.
- Poiché nelle more dell'approvazione definitiva sono intervenuti i vincoli del PAI e le risultanze delle indagini sui livelli di inquinamento delle aree dell'ex Gasometro, è stato necessario attendere l'eliminazione dei suddetti impedimenti che hanno comportato, tra l'altro, la decisione dell'Amministrazione Comunale al riposizionamento della sede dei nuovi uffici comunali, sempre all'interno del piano d'area, ma su altro sito di proprietà demaniale, riservando l'area del gasometro di proprietà comunale, inquinata da idrocarburi, ad un intervento di bonifica preliminare e realizzazioni di impianti sportivi e verde.
- Pertanto la presente elaborazione importa i suggerimenti pervenuti nei numerosi incontri avvenuti con i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, e fatti proprio dalla ferrotranviaria Spa promotrice del piano secondo quanto previsto nel programma PRUSST.
- L'approvazione del Piano, perchè in variante alle attuali previsioni di PRG, avviene attraverso la procedura di "accordo di programma".
- Per quanto riguarda le valutazioni quantitative del PRUSST, bisogna riscontrare che:
- a pag. 15 della Relazione Generale PRUSST Città di Bari, si precisa che il Programma prevede, nel quadro degli interventi pubblici, *"la riqualificazione di un'area urbana di 21.263 mq di proprietà delle ferrovie Bari Nord. L'intervento consiste nella ristrutturazione di un edificio di valore storico-architettonico e nella realizzazione di immobili in parte ad uso produttivo e commerciale (oggi -1999, ndr - del tutto assenti nell'area oggetto di risanamento), e, per la quota residua, a destinazione residenziale.*

*L'ammontare dell'intervento è pari a circa 55 miliardi di lire (28,5 milioni di euro), di provenienza delle stesse ferrovie Bari-Nord*

- Rispetto alle previsioni del PRUSST, c'è infine da rilevare che la Ferrotranviaria, analizzando nello specifico la situazione circa il possesso dei suoli, ha dimostrato la titolarità di 25.571 mq, a fronte dei previsti 21.623 mq del PRUSST. Questa variazione, rientra quindi tra i parametri di valutazione da aggiornare per la quantificazione del beneficio pubblico.
- Il rapporto tra contributo straordinario e totalità dell'intervento risulta in percentuale sostanzialmente simile a quello stabilito dal PRUSST (21% circa contro il 23% circa) e successivamente attualizzato da ricerche quantitative più approfondite, e questo, unitamente alle opere previste da cedere al pubblico, che sono:
  - Acquisto, da parte del Comune e a totale spesa della Ferrotramviaria, di mq 8638 di area attualmente tipizzata a Servizi per la Residenza nel subambito 1b del Piano d'Area e di proprietà demaniale; quantificazione di spesa, a cura del Demanio stesso, attraverso specifica deliberazione;
  - Cessione, da parte della Ferrotranviaria a favore del Comune, di complessivi mq 5123 di area attualmente tipizzata a Servizi per la Residenza nel subambito 1b del Piano d'Area; quantificazione della cessione, a cura del proponente
  - Costruzione e cessione, a totale onere della Ferrotranviaria, e a favore del Comune, di una scuola materna e relative pertinenze, per una SLP di mq 735 e una estensione del lotto, tipizzato attualmente a servizi della residenza, di mq 2399; quantificazione del tutto a cura del proponente
  - Realizzazione e cessione, a totale onere della Ferrotranviaria, di mq 460 di completamento viabilità di via Garibaldi; quantificazione a cura del proponente
- Ed oltre pure agli innegabili benefici "immateriali" (crescita del livello occupazionale, incremento degli standard e dei servizi, miglioramento sociale dell'intero comprensorio, ecc) derivanti dalla messa in opera della proposta urbanistica, propongono un quadro di insieme delle opere proposte assolutamente congruo rispetto a quello previsto dieci anni

prima, e rispetto al quale si fa presente come non siano neanche stati attualizzati i costi di costruzione e le voci correlate.

- In questo caso, quindi, gli interventi rappresentano, a parere di questa Amministrazione, elementi di sicuro interesse pubblico.
3. Allo scopo di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ha convocato, ai sensi dell'art.34 del D.lvo n. 267/2000, apposita Conferenza di Servizi per il giorno 20 luglio 2009, giusta con nota n° 174891 dell'8/07/2009 e successivo aggiornamento al 28 luglio 2009.
  4. In sede di Conferenza di Servizi sono stati illustrati le finalità del progetto e le connesse varianti urbanistiche rispetto al vigente P.R.G. del Comune di Bari e ciò sulla scorta degli atti ed elaborati prodotti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

1. Gli elementi più significativi che caratterizzano, negli aspetti territoriali e funzionali, il progetto in questione, risultano i seguenti:
  - riqualificare un settore importante della periferia storica della città attraverso l'introduzione di funzioni di rilievo urbano e metropolitano;
  - recuperare a funzioni urbane e ad usi pubblici integrati alla residenza alcune aree dismesse e sottoutilizzate;
  - bonificare l'area dell'ex gasometro al fine di garantirne la fruizione pubblica, per usi relativi ai servizi primari per la residenza;
  - migliorare la qualità ambientale del Rione Libertà;

- realizzare una nuova sede per gli uffici comunali;
- incrementare la dotazione di verde e parcheggi;
- favorire il recupero edilizio ed urbanistico degli edifici di valore storico-testimoniale;
- ricucire architettonicamente la maglia interessata dal programma al contesto urbano circostante;
- migliorare i collegamenti tra il mare e le parti interne del Rione.

Il Piano d'area attua i propri obiettivi attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica riguardanti le aree dismesse o sottoutilizzate presenti al suo interno (ex gasometro e ex scalo Ferrotranviaria), in parte confermando ed in parte ridistribuendo le previsioni della disciplina urbanistica ed edilizia del P.R.G. vigente.

Gli obiettivi che s'intendono perseguire sono i seguenti:

- 1) realizzazione a costo zero per l'Amministrazione di un parco attrezzato nell'area dell'ex Gasometro, con dotazione di attrezzature sportive, giochi, parcheggi e servizi. Poiché la bonifica risulta già finanziata, si prevede che la realizzazione del parco possa essere supportata da un project financing attraverso la previsione di un parcheggio multipiano (attualmente già presente a livello terra sull'area) con servizi al piano terra e di un piccolo edificio per attività terziarie necessarie a completare organicamente l'isolato urbano. L'area è attualmente tutta di proprietà comunale .
- 2) realizzazione della sede dei nuovi uffici comunali secondo il progetto già in possesso dell'Amministrazione nell'area ad angolo tra il Lungomare V. Veneto e via Brigata Regina. Tale area risulta per circa un quarto di proprietà di Ferrotranviaria s.p.a. e

per due quarti di proprietà demaniale. Con la stipula dell'accordo di programma sul piano d'area, la superficie diventerà tutta di proprietà comunale attraverso la cessione delle aree di proprietà Ferrotranviaria s.p.a. e l'acquisto e cessione, da parte della stessa, dell'area Demaniale al Comune di Bari. La sistemazione planovolumetrica prevede oltre alla sede degli uffici comunali un ampio parco pubblico circostante ed un edificio per attività terziarie su Via Napoli necessario sia a completare organicamente l'isolato e l'ambientazione della nuova sede, sia a supportare sempre tramite project financing la realizzazione della stessa.

3) completamento dell'isolato ex scalo ferroviario Ferrotranviaria, con previsione di servizi per la residenza (parcheggi, verde, attrezzature scolastiche) ed edifici per attività terziarie. La parziale trasformazione di parte delle aree da servizi per la residenza ad attività terziarie, oltre che a permettere il completamento architettonico dell'isolato, compensa parzialmente la cessione di aree e gli impegni finanziari che la Ferrotranviaria spa dovrà sostenere per permettere il completamento del programma a costo zero per l'Amministrazione Comunale.

2. In un siffatto contesto, l'utilizzo del modulo dell'accordo di programma consente:

)a il conseguimento della variante urbanistica connessa alle opere ed interventi previsti nel Piano d'Area, previa ratifica da parte del Consiglio comunale nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo di programma ai sensi del menzionato art.

34 del D.Lgvo n. 267 del 2000;

)b il conseguimento - all'atto della sottoscrizione della convenzione urbanistica

successiva tra il Comune di Bari ed il soggetto privato attuatore- degli effetti di immediata cessione -con ogni conseguente effetto di legge- al Comune di Bari della proprietà delle aree di sedime, destinate alla realizzazione delle opere ed interventi pubblici previsti;

)c la previsione, sempre in esito alla sottoscrizione della predetta convenzione, dell'impegno a carico del soggetto attuatore alla progettazione ed alla esecuzione, sulle aree di sedime del compendio oggetto del presente accordo di programma, delle opere previste;

)d la previsione, sempre in esito alla sottoscrizione della predetta convenzione, della consegna materiale delle opere pubbliche, su semplice richiesta e nel rispetto delle medesime tempistiche previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici di lavori;

3. Il presente "Accordo di Programma" risulta attivato ai sensi dell'art.34 -5° comma- del D.lvo n.267/2000.

4. Ai sensi del 4° e 5° comma dell'art.34 del D.lvo n.267/2000, l'Accordo di Programma ratificato nei successivi trenta giorni dal Consiglio Comunale di Bari ed oggetto di Decreto del Presidente della Giunta Regionale, determina anche variante allo strumento urbanistico generale e successive varianti normative vigenti e produce gli effetti delle intese di cui all'art.81 del D.P.R. 616/77.

#### **VISTI:**

- gli atti tecnici relativi al predetto Piano d'area della zona compresa tra C,so Vittorio

Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas in variante al P.R.G. vigente progetto proposto dalla Società "FERROTRAMVIARIA S.p.A." ;

- le deliberazioni n° 54 del 26.01.2010 e n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con le quali la Giunta Regionale ha autorizzato il Presidente della stessa G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi del decreto legislativo n°267/2000 per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C,so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas in variante al P.R.G. vigente.

Le parti: Regione Puglia e Comune di Bari

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante del presente "Accordo di Programma".
- 2) Viene preso atto della soluzione del progetto per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C,so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas in variante al P.R.G. vigente, progetto proposto dalla Società "FERROTRAMVIARIA S.p.A.".
- 3) Per una completa identificazione della proposta progettuale e relativi contenuti si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- 4) Ai sensi e per gli effetti dell'art.34 quarto comma del D.lvo n.267/2000, le determinazioni assunte con il presente "Accordo di Programma" comportano con le condizioni di cui al precedente punto variante allo strumento urbanistico generale vigente e attuativo.
- 5) Al fine di rendere esecutivo, il presente "Accordo di Programma", lo stesso dovrà essere

ratificato dal Consiglio Comunale di Bari entro e non oltre 30 giorni dalla data di sua sottoscrizione. L'“Accordo di Programma” inoltre sarà approvato con successivo decreto del Presidente della Regione, determinando così l'approvazione definitiva delle conseguenti variazioni dello strumento urbanistico generale come sopra indicato, con le condizioni di cui innanzi, e gli effetti delle intese di cui all'art.81 del D.P.R. n°616/77.

- 6) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Regionale.
- 7) Nel caso in cui il presente Accordo di Programma non abbia attuazione, le determinazioni assunte ai sensi dei precedenti §§ si intendono caducate di diritto e conseguentemente poste nel nulla e l'area interessata come innanzi individuata riacquista l'originario regime urbanistico.
- 8) Ai sensi del sesto comma dell'art.34 del Dlgs n.267/2000 e dell' art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di BARI.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Bari, lì

**IL SINDACO DEL COMUNE DI BARI**  
**(Dott. Michele EMILIANO)**

**IL PRESIDENTE DELLA**  
**REGIONE PUGLIA**  
**(On. Nicola VENDOLA)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. 758

**Comune di Acquarica del Capo (Le) - Piano di Lottizzazione Comparto "A". Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Sigg.ri Ciullo ed altri.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di **ACQUARICA DEL CAPO (LE)** è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della veri-

fica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o ;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturali il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o ;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturali il sito interessato

dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Acquarica del Capo (LE) ha richiesto agli uffici regionali il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente ad un progetto di attuazione del Piano di Lottizzazione del Comparto "A" ubicato in adiacenza al centro urbano.

**SOGGETTO PROPONENTE: Sigg.ri Ciullo e altri**

**INTERVENTO: Piano di Lottizzazione Comparto "A". D.C.C. n. 30 del 26.11.2009.**

Con nota comunale prot. n. 796 del 28.01.2010 acquisita al prot. regionale n. 1880 del 02.02.2010 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di ACQUARICA DEL CAPO (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione per l'attuazione del comparto in parte classificato "zona C2 - nuova espansione" e in parte "zona F2 - attrezzature a livello di quartiere" dal vigente P.R.G., progetto che, nello specifico, riguarda la realizzazione di edilizia residenziale integrata con attività artigianali, commerciali e alberghiere in un'area già prevalentemente urbanizzata e ubicata nelle immediate adiacenze del centro abitato, nonché ricadente in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota, il Comune di Acquarica del Capo ha trasmesso la documentazione scritto-grafica (in duplice copia), costituita dai seguenti elaborati:

- Deliberazione C.C. n. 30 del 26.11.2009 di adozione del Piano di Lottizzazione comparto "A"
- Tav. A - Relazione Tecnica Generale
- Tav. B - Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. C - Relazione Paesaggistica
- Tav. D - Relazione Finanziaria
- Tav. E - Schema di convenzione
- Tav. 01 - Inquadramento territoriale
- Tav. 02 - Documentazione fotografica
- Tav. 03 - Stralci planimetrici
- Tav. 04 - Stato di fatto - elenco ditte catastali
- Tav. 05 - Rappresentazione della lottizzazione nella scala del P.R.G. e su base catastale
- Tav. 06 - Zonizzazione su base catastale rete stradale
- Tav. 07 - Planivolumetria
- Tav. 08 - Lotti quotati - Tabella lotti/Profili su strada - tipologie

- Tav. 09 - Assegnazione lotti ed equa ripartizione utili e oneri
- Tav. 10 - Reti di urbanizzazione

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, entrando nel merito, si rappresenta che il programma costruttivo in parola, da realizzare in zona pressoché urbanizzata in adiacenza al centro abitato di Acquarica del Capo, ricade in un'area tipizzata dal P.R.G. vigente in parte "zona C2 - nuova espansione" e in parte "zona F2 - attrezzature a livello di quartiere" e individuata al catasto al Fg. n. 4 p.lle nn. 577, 581, 582, 580, 578, 579, 208, 132, 131, 330, 95, 300, 94, 127, 327, 414, 415, 416, 413, 417, 130, 299, 359, 360, 361, 362, 363, 87, 329, 576.

L'area d'intervento è localizzata tra Via degli Artigiani a sud, Via Stompi ad est, la zona artigianale e industriale già edificata ad ovest e la zona PIP di P.R.G. a nord.

Il progetto proposto si articola secondo i principali parametri urbanistico-edilizi derivanti dal P.R.G. vigente, individuando una zona F2 destinata a verde pubblico attrezzato e attrezzature di interesse comune (7862 mq), dotando l'area di parcheggi pubblici (1271,4 mq) e prevedendo, inoltre, 9349 mq di superficie per viabilità e marciapiedi, di cui 580 mq esistenti e il completamento di alcune infrastrutture tecnologiche essenziali (in parte esistenti) quali la rete per la fognatura bianca e quella per la fognatura nera.

La superficie territoriale, pari alla superficie di comparto, misura 41.176 mq, che esprimerebbe, con l'indice f.f. di P.R.G. (1,29 mc/mq), una volumetria complessiva di 53.852 mc. Tuttavia, lo strumento urbanistico generale prevede per il comparto "A" una volumetria pari a 50.697 mc, così come assunta dal Piano di Lottizzazione in oggetto.

Nell'area sono previsti 67 lotti edificatori che non potranno essere modificati se non per modesti adattamenti alle esigenze dei frazionamenti. Le destinazioni d'uso ammissibili sono:

- case di abitazione plurifamiliari
- case di abitazioni unifamiliari
- uffici, studi professionali
- negozi, trattorie, ristoranti
- pensioni e locande
- botteghe artigiane compatibili con la residenza
- alberghi

Fatta salva la verifica del rispetto delle previsioni di P.R.G. rientrante nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dal PdL risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio

e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanicovegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l’area d’intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;
- **sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** l’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Per ciò che attiene ai beni diffusi nel paesaggio agrario sottoposti a tutela dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dagli atti scritto-grafici trasmessi, con particolare riferimento alla documentazione fotografica, nonché dalla verifica delle ortofoto regionali, emerge che nell’area d’intervento insistono alcuni muretti a secco nonché alcuni alberi di ulivo.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, Decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche archeologiche, vincolo idrogeologico).

In dettaglio, l’area di intervento risulta posizionata in un ambito periurbano posto a nord dell’abitato di Acquarica del Capo, in prossimità di aree già urbanizzate e antropizzate. Il comparto stesso risulta caratterizzato da aree agricole, in parte degradate, con andamento pressoché pianeggiante e non presenta né al suo interno, né a ridosso dell’area oggetto d’intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P. e, in particolare, non risulta interessato direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio come identificati e definiti dall’art. 3.01 e seguenti del titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per i quali, in riferimento sia all’area di pertinenza sia alla relativa area annessa, risultino operanti le relative prescrizioni di base imposte dal P.U.T.T./P..

Tuttavia, come sopra richiamato secondo quanto si evince dalla documentazione trasmessa, si rileva la presenza di alcuni tratti di pareti a secco esistenti nell’area d’intervento, i quali rappresentano comunque beni tutelati dal P.U.T.T./P. che verrebbero direttamente interessati dall’attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall’art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale. Riguardo alla presenza di alberi di ulivo presenti nell’area interessata dall’intervento, pur non essendo oggetto di tutela diretta da parte del P.U.T.T./P., fermo restando che comunque l’art. 3.14 delle N.T.A. riconosce come beni da salvaguardare piante isolate o a gruppi che rappresentino elementi peculiari della storia, della cultura e del paesaggio agrario pugliese, si ricorda che l’abbattimento, espianto e trapianto degli alberi di ulivo a

carattere non monumentale sono disciplinati dalla legge n. 144 del 14.02.1951, mentre per quelli a carattere monumentale valgono le disposizioni della L.R. n. 14/07.

Fermo restando quanto sopra rilevato, in generale, la documentazione presentata evidenzia che l'area interessata dalle opere in progetto, appare priva di ulteriori peculiarità paesaggistiche tutelate e salvaguardate dal P.U.T.T./P. sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", e pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce sostanzialmente con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, nonostante le stesse siano state evidentemente modificate a giudicare dall'intorno pressoché urbanizzato ed edificato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, sostanzialmente rispettosa del disegno del P.R.G. vigente, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non particolarmente significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi situati in adiacenza ad un tessuto urbano e privi di un rilevante grado di naturalità.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non comporti una significativa interferenza con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Conseguentemente, la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi, quindi, compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- a) la copertura degli edifici, ivi compresa la copertura dei vani termici e dei corpi scala deve essere realizzata "a terrazzo piano orizzontale" nel rispetto delle tradizioni costruttive locali;
- b) siano piantumate intorno ai fabbricati da realizzare essenze vegetali locali al fine di ridurre l'impatto paesaggistico soprattutto visivo delle opere e di salvaguardare e incrementare il patrimonio botanico - vegetazione autoctono, soprattutto in considerazione del fatto che l'intervento ricade comunque in un'area di passaggio tra un paesaggio urbano ed un paesaggio rurale;
- c) per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi;
- d) nelle aree destinate a verde pubblico si utilizzino specie vegetali autoctone;
- e) siano previste azioni di tutela dei beni diffusi nel paesaggio agrario ai sensi dell'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione del presente Piano di Lottizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. n. 56/1980 e, pertanto, il Comune di Acquarica del Capo dovrà procedere, a seguito del rilascio del pre-

sente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Acquarica del Capo del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di

legge;

#### DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Acquarica del Capo (LE), relativamente all'intervento in oggetto, parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. 759

**Comune di Miggiano (Le) - Dissesto idrogeologico - Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Miggiano.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i

piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di **MIGGIANO (LE)** è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o ;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione

vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Miggiano (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente al progetto di adeguamento del recapito finale delle acque piovane localizzato in Via Pertini e dei collettori convergenti e relativi pozzetti, nonché di realizzazione del collettore localizzato sul prolungamento della Via Libertà.

**SOGGETTO PROPONENTE: Comune di MIGGIANO (LE)**

**INTERVENTO: “Dissesto idrogeologico” - Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica. D.C.C. n. 2 del 15.01.2010**

Con nota comunale n. 1275 del 19.02.2010 acquisita al prot. regionale n. 3286 del 22.02.2010 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di **MIGGIANO (LE)** ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto esecutivo di completamento e adeguamento della funzionalità della rete di fognatura bianca esistente nella zona “Vore - Chiusa”, in adiacenza al centro abitato, oltre che di ripristino del naturale deflusso delle acque del bacino intercomunale di Miggiano, Ruffano e Montesano Salentino.

Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota, il Comune di Miggiano ha trasmesso, la documentazione scritto-grafica (in duplice copia) che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 2 del 15.01.2010
- Tavole tematiche del P.U.T.T./P.
- All. n.1 - Relazione
- All. n. 2 - Capitolato speciale d'appalto
- All. n. 3 - Planimetria - Stato attuale
- All. n. 4 - Planimetria - Stato futuro
- All. n. 5 - Collettore - Profilo longitudinale
- All. n. 6 - Pozzetti e caditoie
- All. n. 7 - Sezione stradale - Profilo trasversale canale
- All. n. 8 - Elenco prezzi unitari
- All. n. 9 - Computo metrico
- All. n. 10 - Cronoprogramma
- All. n. 11 - Schema di contratto
- All. n. 12 - Relazione geologica e geotecnica
- All. n. 13 - Piano particellare d'esproprio
- All. n. 14 - Relazione specialistica idraulica

- All. n. 15 - Relazione sulla sostenibilità ambientale
- All. n. 16 - Documentazione fotografica

A seguito dell'esame della documentazione pervenuta, si rappresenta che il progetto in questione si inquadra come integrazione, completamento e miglioramento della funzionalità della rete di fognatura bianca esistente nella zona “Vore - Chiusa” oltre che come ripristino del naturale deflusso delle acque del bacino intercomunale di Miggiano, Ruffano e Montesano Salentino, impedito dall'attuale urbanizzazione ed edificazione del contesto interessato, motivo per il quale la zona è, per lunghi periodi dell'anno, soggetta ad inondazioni e allagamenti. La zona “Vore - Chiusa” rappresenta, infatti, il punto di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle strade confluenti e soprattutto da un bacino imbrifero esteso per circa 150 ettari localizzato a nord dell'abitato di Miggiano.

Gli interventi previsti riguardano:

- risagomatura del canale a cielo aperto esistente, che viene affiancato al tracciato di Via della Libertà, mediante consolidamento delle sponde esistenti, al fine di migliorare lo smaltimento delle acque meteoriche da convogliare nell'opera terminale esistente in Via Pertini (attualmente in disuso);
- realizzazione di una specifica canalizzazione di fognatura pluviale del diametro di 1200 mm per il convogliamento delle acque meteoriche sul prolungamento (in parte esistente e in parte da realizzare) di Via della Libertà; il collettore previsto è completamente interrato sotto il piano stradale;
- realizzazione di una serie di caditoie di intercettazione, da ubicare nei punti di maggior raccolta, lungo il prolungamento di Via della Libertà.

Fatti salvi gli aspetti di tutela del territorio dal punto di vista idraulico, e connessi pareri, da parte delle competenti autorità, rientranti nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P

(art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato “C”.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “*salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica*”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema *assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico* le direttive di tutela prescrivono che “*va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale*” prescrivendo altresì che “*le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree*”;
- con riferimento al sistema *copertura botanico-vegetazionale e culturale* le direttive di tutela prescrivono “*la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono*”, prescrivendo altresì che “*tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanicovegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.*”;

- per quanto attiene al sistema “*stratificazione storica dell’organizzazione insediativa*” va perseguita “*la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti*” prescrivendo altresì che “*per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione*”.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l’area d’intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** l’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Per ciò che attiene ai beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dalla documentazione fotografica e

dalla verifica delle ortofoto regionali, emerge che nell'area d'intervento insistono alcuni muretti a secco nonché alcuni alberi di ulivo. Tali componenti rappresentano beni tutelati dal P.U.T.T./P. che verrebbero direttamente interessati dall'attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale. Riguardo alla presenza di alberi di ulivo presenti nell'area interessata dall'intervento, fermo restando che comunque l'art. 3.14 delle N.T.A. riconosce come beni da salvaguardare *piante isolate o a gruppi* che rappresentino elementi peculiari della storia, della cultura e del paesaggio agrario pugliese, si ricorda che l'abbattimento, espianto e trapianto degli alberi di ulivo a carattere non monumentale sono disciplinati dalla legge n. 144 del 14.02.1951, mentre per quelli a carattere monumentale valgono le disposizioni della L.R. n. 14/07.

La documentazione presentata evidenzia, infine, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

Per quanto attiene al parere paesaggistico di competenza, si rappresenta che la documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, culturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare priva di ulteriori peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti e, in particolare, che l'intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pertanto, l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento. In tal senso occorre precisare che le modificazioni dell'assetto geomorfologico che comunque gli interventi produrranno, sono finalizzate alla regimazione idraulica delle acque pluviali e al loro corretto smaltimento, con effetti

positivi ai fini della mitigazione del rischio idraulico, interessando, peraltro, opere in gran parte esistenti.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'intervento in oggetto, sia conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturali (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Conseguentemente in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" proposto in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/2001, nonché dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- a) siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e in generale i beni "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione, ferme restando, per gli alberi di ulivo presenti, le disposizioni della Legge n. 144 del 14.02.1951, e, qualora ne ricorrano i presupposti, quelle della L.R. n. 14/07;
- b) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato

“C” ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Miggiano dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento. Si fa presente, infine, che permane l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata dall’intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Miggiano del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.**

*Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..*

*“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”*

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

**DI RILASCIARE al Comune di Miggiano (LE)**, relativamente all’intervento in oggetto, il parere paesaggistico favorevole, di cui all’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata dall’intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. 760

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Vico del Gargano (Fg). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.**

L’Assessore all’Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2096 dell’11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i

criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 154 del 17.11.08, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr.31/74 e 47/75.

Al Comune di Vico del Gargano veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Vico del Gargano con nota n. 11345 del 19.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 19.12.2009.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 1922 del 26.02.2010 - oltre il termine del 19.12.09 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, rappresentando che è stato approvato il DPP, sono state attivate le procedure relative alla VAS ed è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del PUG.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31774 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 19.12.09 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accoglie la richiesta avanzata dal Comune di Vico del Gargano per il periodo richiesto così come sancito dalla l.r. 31/74, art. 5.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.**

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntual-

mente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della l.r.31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Vico del Gargano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 19.12.09 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 767

**Putignano (Ba) - Piano particolareggiato di inquadramento della zona A1 - Centro Storico, in variante al PRG. Approvazione definitiva.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base

dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Putignano (BA), munito di PRG approvato in via definitiva con delibera di G.R. n.677 del 26/06/2000, con delibera di Commissario Straordinario n.37 del 31/05/04 ha adottato, in variante al citato PRG, previo parere favorevole prot.15520 del 31/05/04 del Dirigente UTC, il Piano Particolareggiato di Inquadramento della zona A1 -Centro Storico (PPCS), redatto dal Dirigente UTC, in collaborazione con il Politecnico di Bari, e costituito dai seguenti elaborati:

- 1 Tomo comprendente: Relazione Generale, Norme tecniche di attuazione -Abaco, Relazione Finanziaria;
- 2 Album comprendente i seguenti elaborati grafici:
  - A. Costituzione dell'edificato (n.16 tavole)
  - B. Modalità d'uso e caratteristiche socio-economiche dei residenti (n.6 tavole)
  - C. La forma del centro storico (n.29 tavole)
  - D. Disciplina dell'edificato (n.1 tavola).

Con successiva delibera di C.S. n.51 del 17/06/04 è stata adottata l'integrazione delle Norme tecniche di attuazione del PPCS, con inserimento in coda al comma 1, lettera C), dell'art.10 (pag.7) del seguente periodo:

*“Possono comprendere anche la modifica della dimensione del taglio degli alloggi (fusioni e divisioni delle unità minime di intervento) e il mutamento d'uso degli immobili con o senza opere.”*

A seguito delle pubblicazioni degli atti (per gg. 30+30), sono state presentate n.5 osservazioni, controdedotte con delibera di C.C. n.23 del 28/06/05, previa relazione del Dirigente UTC prot.5535 del 03/03/05 e parere della III Commissione Consiliare espresso nella seduta del 22/06/05 (prot.16136 del 23/06/05, provvisto a sua volta di connesso parere favorevole del Dirigente UTC pro-tempore), con le determinazioni di seguito riportate (e con modificazione degli elaborati del PPCS):

1. Osservazione Romanazzi Antonello: accolta;
2. Osservazione Mastrangelo Marascelli Giambattista + 2: respinta, salvo che per la correzione dell'errore grafico segnalato nella tav. D1;

3. Osservazione Sisto Sebastiano: la relazione del Dirigente UTC, articolando la presente osservazione in n.4 punti, ne propone l'accoglimento limitatamente al punto “a” (integrazione della Relazione Finanziaria); il Consiglio Comunale ha fatto propria la suddetta proposta del Dirigente UTC, salvo che per il punto “c”, per il quale il C.C. ha determinato l'accoglimento, con conseguente riformulazione dell'art.48 delle Norme del PPCS;
4. Osservazione Lista Di Pietro: accolta solo il punto “c”, mentre per il punto “h” (segnalazioni di imprecisioni nelle Norme) si comunica la correzione degli elaborati scritti del PPCS;
5. Osservazione Associazione Culturale La Chiancata (fuori termini): accolti solo i punti “a”, “d” ed “f”.

Gli atti tecnico-amministrativi di cui innanzi, comprensivi di scheda di controllo urbanistico, sono stati trasmessi con nota comunale prot.18161 del 13/07/05 e (previa richiesta regionale prot.9605 del 15/11/06 di integrazioni) con nota comunale prot.19032 del 09/05/08; in particolare, gli elaborati tecnici rimessi, adeguati a seguito delle osservazioni accolte (salvo art.48 ed art.10/C/1: vedasi punti 6 e 7 della delib. C.C. n.23/2005) e riportanti aggiornamento a “*febbraio 2005*”, sono i seguenti:

1. Tomo comprendente: Relazione Generale, Relazione Finanziaria, Norme tecniche di attuazione, Abaco;
2. Album comprendente i seguenti elaborati grafici:
  - A. Costituzione dell'edificato (n.23 tavole)
  - B. Modalità d'uso e caratteristiche socio-economiche dei residenti (n.6 tavole)
  - C. La forma del centro storico (n.29 tavole)
  - D. Disciplina dell'edificato (n.1 tavola).

Sono stati inoltre forniti i seguenti pareri, per i vincoli di tutela presenti sul territorio:

- con nota prot.3426/07-109/08 in data 18/02/08, l'Ufficio del Genio Civile di Bari ha espresso parere, ai sensi dell'art.89 del DPR n.380/2001, per il vincolo sismico, nei termini seguenti: *“Esaminata la documentazione (...), tenuto conto che il Piano Particolareggiato in oggetto non ricade in aree soggette alle misure di salvaguardia previste dal P.A.I., giusta attestazione*

sottoscritta dal Dirigente della V Ripartizione Tecnica Urbanistica ed Edilizia Ing. Giovanni Colaiani, si esprime parere favorevole esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni del medesimo intervento con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata, nel rispetto delle conclusioni riportate nella relazione geologica redatta dal geologo Dott. Massimiliano Giovanni De Venere”;

- con nota prot.8685 in data 25/05/07, la Soprintendenza BAP di Bari, interpellata dal Comune, ha comunicato quanto segue:

*“In riferimento alla questione in oggetto, si fa presente che il vigente ordinamento non pone a carico di questa Amministrazione alcun adempimento, nel caso specifico, in quanto la materia urbanistica è stata trasferita alle Regioni e agli Enti Territoriali.”*

Con delibera di Giunta Regionale n.2271 del 26/11/08, previa relazione istruttoria n.22 del 16/09/08 del Servizio Urbanistica e conforme parere n.43 del 02/10/08 del Comitato Urbanistico Regionale, il PPCS in argomento è stato approvato con prescrizioni e modifiche e con richiesta di adeguamento e/o controdeduzioni comunali; la citata delibera GR n.2271/2008 è stata inviata al Comune di Putignano con nota SUR prot.10781 del 03/12/08.

Stante quanto innanzi, con nota prot.19502 del 30/04/09 il predetto Comune ha rimesso la propria delibera di CC n.26 del 15/04/09, con la quale, ai sensi dell'art.16/co.11 della L.r. n.56/1980, sono state assunte le determinazioni comunali in ordine alle prescrizioni regionali, giusta Relazione in data 09/04/09 del Dirigente della Ripartizione Tecnica comunale (allegata alla delibera di CC n.26/2009).

Nel merito puntuale, si riportano di seguito le richiamate prescrizioni regionali, unitamente alle correlate testuali controdeduzioni comunali ed alle determinazioni conclusive che si assumono in questa sede:

#### **Ibis. Perimetrazione e zonizzazione della zona A1**

*Prescrizioni regionali:* “L'area di studio del PPCS coincide con la perimetrazione della zona A1 riportata nella citata “Tav. C10/10, giugno 1998” del vigente PRG (non comprendente, peraltro, le

*“aree immediatamente adiacenti perimetrata e tipizzate nelle tavole di Piano in scala 1:2000 e 1:1000”, non meglio identificate all'art.39/co.1° delle NTE del PRG).*

Per quanto attiene ai due già descritti complessi immobiliari destinati a “standard ex articolo 3 D.M. 1444/1968”, presenti all'interno della predetta perimetrazione della zona A1, il PPCS attribuisce agli stessi (Tav. D1) la categoria d'intervento “Edifici pubblici e di culto. Restauro”, eccezione fatta per le unità edilizie private corrispondenti alle particelle catastali nn.443-541-542-436-435-434-433 (connesse e fraposte al compendio costituito dal Palazzo del Bali, Chiesa di S. Pietro, Chiesa del Convento Grande ed ex Convento delle Carmelitane).

Ciò stante, sul piano formale occorre puntualizzare che, in mancanza di una espressa ed esplicita volontà comunale in merito, per dette unità edilizie private deve assumersi riconfermata la destinazione a standards pubblici riveniente dal PRG vigente; peraltro, l'eventuale proposta di ritipizzazione degli stessi immobili risulta, dal punto di vista procedurale, incompatibile con le disposizioni dell'art.21/co.14° della L.r. n.56/1980 (disciplinante l'approvazione del PP in variante).”

*Controdeduzioni comunali:* “Il raffronto tra l'area di studio del PPCS con la perimetrazione della zona A1 riportata nella “Tav. C10/10, giugno 1998” del vigente PRG non è pertinente, in quanto quest'ultimo elaborato, intitolato “APPROFONDIMENTI, MODIFICHE ED ADEGUAMENTI” e predisposto dall'ing. Vincenzo Sassanelli, professionista incaricato dal Commissario Straordinario del Comune di Putignano, riguarda solo la fase finale degli adeguamenti comunali alle prescrizioni regionali, all'interno del lungo iter approvativo del PRG. Infatti, nella “Tav. B9/29” del 1988 ed in scala 1:1000 (in realtà, in scala 1:500), intitolata “PROGETTO. Centro urbano. Centro storico - Zona A1. Inventario beni culturali e ambientali” a firma del progettista del PRG, arch. Giuliano Cesari e facente parte delle tavole dello stesso PRG adottato con delibera del Commissario n.1 del 28/04/1989, non solo si individua perfettamente l'area coincidente con l'area di studio del PPCS, ma si individuano le “aree immediatamente adiacenti” descritte dall'art. 39/co.1° delle NTE del PRG,

coincidenti con i due fabbricati posti su corso Umberto I° dalla parte opposta della stessa area di studio del PPCS: il Palazzo Comunale e l'adiacente Chiesa del Carmine.

Inoltre, l'anzidetta "Tav. B9/29" di PRG è di gran lunga più pertinente della "Tav. C10/10, giugno 1998" per l'esatta verifica degli "edifici pubblici e di culto" presenti nell'area di studio del PPCS ed in particolare per "il compendio costituito dal Palazzo del Balì, Chiesa di S. Pietro, Chiesa del Convento Grande ed ex Convento delle Carmelitane": infatti, dal raffronto tra la "Tav. B9/29" di PRG e la "Tav. D1" in scala 1:1000 del PPCS, gli immobili compresi nel compendio sopra descritto coincidono perfettamente, con la sola eccezione della particella 433, per la quale lo studio approfondito in termini di rilievi e verifiche dirette da parte dei Redattori del PPCS ne ha esattamente riportato la destinazione privata. Ne consegue, pertanto, che è la "Tav. C10/10, giugno 1998" del verificatore ing. Vincenzo Sassanelli quella che propone, **senza alcun motivo**, alcune variazioni a quanto previsto dal progettista del PRG, arch. Giuliano Cesari, nella "Tav. B9/29" del PRG adottato. Senza considerare, che lo stesso Progettista del PRG aveva individuato altri edifici pubblici e religiosi, non riportati nella "Tav. C10/10, giugno 1998" del verificatore ing. Vincenzo Sassanelli, ma puntualmente indicati nella "Tav. D1" in scala 1:1000 del PPCS.

Per le considerazioni innanzi fatte, a parere dello scrivente può essere confermata la proposta visualizzata dai Redattori del PPCS nella "Tav. D1", in quanto aderente nella sostanza a quanto previsto dallo stesso Progettista del PRG, senza la necessità, perciò, di invocare alcuna variante al PRG."

#### *Determinazioni conclusive regionali:*

Nel merito delle controdeduzioni comunali, come innanzi formulate, si puntualizza quanto segue:

-) La "Tav. C10/10, giugno 1998", alla quale si è fatto riferimento, è un elaborato facente parte delle tavole complessive del PRG oggetto del provvedimento regionale di approvazione definitiva, giusta delibera di GR n.677 del 26/06/2000, in ordine al quale, con il provvedimento regionale citato risulta specificata la seguente prescrizione:

*"B) CARTOGRAFIA Risultano apportate, in sede di controdeduzioni comunali, al PRG modifiche e/o integrazioni non richieste con la delibera di GR n.5046/96, come risulta dalle tavv. nn. C9-9 e C10-10, e ciò con particolare riferimento alle zonizzazioni e alle delimitazioni di zone omogenee.*

*Ciò stante, gli elaborati cartografici tavv. nn. C9-9 e C10-10, approvati con la citata deliberazione di CC n.45/98 si intendono validi limitatamente al recepimento delle prescrizioni regionali nei termini sopra riportati con l'intesa che le tavole di riferimento sono gli elaborati nn. B3-23 (zonizzazione del territorio extraurbano) e B5-25 (zonizzazione del centro urbano) del Piano adottato (versione Cesari). Inoltre con riferimento agli altri elaborati allegati alla delibera di CC n.45/98, gli stessi sono validi nei limiti e nei termini di recepimento delle prescrizioni regionali, come in questa sede esaustivamente determinate."*

- ) La "Tav. B5/25" del PRG Cesari, innanzi richiamata, ha specificatamente ad oggetto: "Progetto - Centro Urbano. Zonizzazione, Disposizioni di applicazione, Viabilità, Aree per standards". Nel predetto elaborato, gli immobili oggetto puntuale della prescrizione regionale di cui al "punto 1" in argomento (unità edilizie private corrispondenti alle particelle catastali nn.443-541542-436-435-434-433, connesse e fraposte al compendio costituito dal Palazzo del Balì, Chiesa di S. Pietro, Chiesa del Convento Grande ed ex Convento delle Carmelitane), risultano destinati, omogeneamente al compendio a cui si frappongono, come "Standards urbanistici - attrezzature e servizi di quartiere esistenti". Identica destinazione è riscontrabile nella ulteriore "Tav. B6/26. Progetto -Centro Urbano. Zone F/D.I. 2-4-1968 n.1444 ecc." del PRG Cesari. Nella fattispecie puntuale, pertanto, relativamente agli immobili in questione non vi è difformità tra la destinazione urbanistica riveniente dalle "Tav. B5/25" e "Tav. B6/26" e quella riveniente dalla "Tav. C10/10".
- ) D'altro canto, la "Tav. B9/29" del PRG Cesari, alla quale si è inteso fare riferimento nelle controdeduzioni comunali, ha specificatamente ad

oggetto l' "Inventario beni culturali e ambientali" della zona A1 del PRG ed individua puntualmente gli "edifici pubblici", gli "edifici religiosi" e gli "edifici civili" presenti nell'ambito del centro storico, tra i quali non risultano ricompresi gli immobili in questione (salvo la particella 433).

Conclusivamente, per quanto d'interesse nel presente procedimento, pur riconoscendo in termini sostanziali, per quanto riguarda l' "inventario" degli edifici pubblici, religiosi e civili esistenti nell'ambito del centro storico, la pertinenza dei contenuti della "Tav. B9/29" del PRG Cesari, per quanto attiene invece alla "zonizzazione" (destinazione urbanistica) dei medesimi immobili in questione, deve farsi riferimento necessariamente alle "Tav. B5/25" e "Tav. B6/26" del PRG Cesari, coerenti con la "Tav. C10/10".

Di conseguenza, sul piano formale e procedurale deve riconfermarsi l'improponibilità, nell'ambito del presente procedimento, della ritipizzazione -di fatto-dei citati immobili corrispondenti alle unità edilizie private contrassegnate con le particelle catastali nn.443-541-542-436-435-434-433 (connesse e frapposte al compendio costituito dal Palazzo del Balì, Chiesa di S. Pietro, Chiesa del Convento Grande ed ex Convento delle Carmelitane), in quanto proposta incompatibile con le disposizioni dell'art.21/co.14° della L.r. n.56/1980, disciplinante l'approvazione dei piani particolareggiati in variante (e, peraltro, in assenza di una puntuale ed attualizzata verifica degli standard del centro storico a seguito del PPCS, come in prosieguo si espone).

Gli stessi immobili, allo stato, restano destinati nei termini risultanti dagli elaborati del vigente PRG, in precedenza richiamati e descritti.

## 2bis. Normativa tecnica

*Prescrizioni regionali:* "Per quanto attiene alla disciplina tecnica-architettonica degli interventi ed alle destinazioni d'uso ammissibili e vietate nell'ambito della zona A1, la normativa proposta risulta sicuramente approfondita ed accurata e nella sostanza conforme ai contenuti degli art.39 e segg. delle NTE del vigente PRG. Occorre nel contempo rilevare ed evidenziare quanto segue:

- a. Il PPCS ipotizza un incremento di 700 abitanti, in aggiunta alle 2.058 unità e 1.002 nuclei familiari rilevati all'attualità; rispetto al predetto carico insediativo complessivo, comportante un fabbisogno di aree a standards ex D.M. n.1444/1968 da soddisfare di circa 50.000 mq. (2.758 ab. x 18 mq/ab.), non risulta condotta dal PPCS alcuna valutazione e verifica, peraltro necessariamente da riferirsi alle previsioni della strumentazione urbanistica generale vigente.
- b. Con riferimento alla disposizione riportata nell'art.10, punto "D -Ristrutturazione edilizia", interventi di tipo "B" (pag.9 delle Norme Tecniche), recitante quanto segue:  
*"La riduzione dei volumi esistenti sarà compensata con il trasferimento, in un comparto di zona C, del volume perduto (...) considerata la scarsa rilevanza degli interventi."*, Detta disposizione, pur apprezzabile nelle finalità, appare quale generico indirizzo e priva di effettiva disciplina di pratica attuazione, in quanto non individuati i comparti di zona C "riceventi" (rispetto ai quali la norma in questione si pone in variante al PRG per gli indici e parametri e modalità esecutive) e non indicati concretamente i volumi in gioco; quanto innanzi, peraltro, in mancanza di uno specifico istituto di legge in materia.  
 La predetta disposizione va pertanto soppressa. Parimenti da depennare sono le seguenti ulteriori disposizioni:
- c. autorizzazione di cambi di destinazioni d'uso (penultimo comma a pag.14), in quanto gli stessi possono essere ammessi unicamente nell'ambito delle destinazioni d'uso già previste e disciplinate dalle norme del PRG e del PPCS;
- d. rilascio di agibilità in deroga (ultimo comma a pag.14), in quanto non sono ammissibili deroghe alle norme igienico-sanitarie vigenti;
- e. acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Architettonici (pag.8, in calce al punto 3; pag.9, in calce ai punti A e B; pag.10, in calce al punto C), in quanto -alla luce peraltro della comunicazione prot.8685/2007 della citata Soprintendenza-parere necessario unicamente per gli immobili soggetti a vincolo di tutela ex D.Lgs. n.42/2004, come già disciplinato dal decreto stesso."

*Controdeduzioni comunali:* “- Relativamente al **punto a.**, si precisa che il PPCS non ha condotto né poteva condurre alcuna valutazione e verifica relativamente alla dotazione e al fabbisogno delle aree a standards ex D.M. n. 1444/1968, in quanto tale compito era stato già affrontato e risolto, non solo con le verifiche ultime dell’ing. Vincenzo Sassanelli nella fase di adeguamento comunale alle prescrizioni regionali, attraverso le “Note integrative alla relazione generale”, all’interno delle quali è presente la “TABELLA RIASSUNTIVA AREE A STANDARDS NELLA TAVOLA C10-10”, verificate per un fabbisogno calcolato su **32.150 abitanti**, ma anche con le verifiche dello stesso tipo effettuate dall’arch. Giuliano Cesari, Progettista del PRG, in occasione della predisposizione della variante al P. di F. per la realizzazione di opere pubbliche e per la verifica degli standards, definitivamente approvata con delibera di G.R. n. 11084 del 23/12/1986. Infatti, nell’All. a, denominato “Relazione”, l’arch. Giuliano Cesari con una previsione del fabbisogno calcolato su **34.500 abitanti** individua e verifica le aree a standards per le zone A e B, praticamente coincidenti con le zone A1, A2 e B1 del PRG, reperendole in alcune aree di espansione e nella stessa zona B di completamento, precisamente nella misura del 57% della superficie territoriale in sette aree comprese nella zona B e sottoposte a Piano di Lottizzazione convenzionato. Infatti, anche nelle NTE del PRG vigente nei comparti denominati PL/1, PL/2, PL/3, PL/4, PL/5, PL/6 e PL/7 presenti nella zona B1, è previsto che i lottizzanti debbano provvedere, oltre al reperimento delle aree a standards correlate alla volumetria di progetto, a mettere a disposizione dell’A.C. il quantitativo di standards “pregressi” per colmare il deficit di aree a standards delle zone A e B, nella misura, appunto, del 57% della superficie territoriale di ciascuno dei sette comparti.

- Relativamente al **punto b.**, si ritiene che le motivazioni che stanno alla base della proposta normativa di intervento di ristrutturazione su detti immobili siano importanti quanto quelle che portano alla soppressione della disposizione riportata nell’art.10, punto “D -Ristrutturazione edilizia”, interventi di tipo “B” (pag. 9 delle Norme Tecniche), recitante quanto segue: “*La riduzione dei volumi esistenti sarà compensata con il trasferimento, in un comparto di zona C, del volume per-*

*duto (...) considerata la scarsa rilevanza degli interventi.*”

In definitiva, si accolgono le indicazioni regionali a causa dell’inapplicabilità, al momento, della norma in questione, rinviando la riproposizione della stessa alla fase di adozione del nuovo P.U.G. comunale, all’interno del quale si individueranno sia i comparti della zona di espansione “riceventi” che l’esatta consistenza delle volumetrie degli immobili interessati.

- Relativamente al **punto c.**, si condividono le motivazioni che portano a depennare la disposizione del penultimo comma a pag. 14 di seguito riportata:

*“Sono consentiti i cambi di destinazioni d’uso, tra quelle non previste dalla presente normativa, a condizione che la nuova proposta di destinazione sia compatibile con la struttura, l’architettura e l’ambiente del Centro Storico e sia approvata con delibera di Consiglio Comunale.”*

- Relativamente al **punto d.**, si condividono le motivazioni circa la genericità della norma derogatoria che porta a depennare il primo periodo dell’ultimo comma a pag. 14, vale a dire: “*L’agibilità degli immobili o destinazione residenziale potrà essere rilasciata anche in deroga alle norme igienico-sanitarie*”.

Per quanto riguarda l’ultimo periodo: “*Ugualmente l’agibilità degli immobili a destinazione non residenziale potrà essere rilasciata in deroga alle norme relative alle altezze ed alle superfici minime*”, lo scrivente ritiene che detta disposizione possa essere confermata ed anche estesa alla residenza, limitatamente alla deroga dell’altezza per i servizi igienici, alla luce anche della circostanza che le norme derogatorie per quanto riguarda l’utilizzo per attività produttive, commerciale e/o artigianato di servizio, nonché di recupero residenziale di locali o immobili nei centri storici pugliesi siano non solo ammesse ma addirittura incoraggiate, allo scopo di rivitalizzare e recuperare tutto il patrimonio antico dei centri urbani.

Pertanto, si propone di sostituire l’intero comma nel seguente modo: “*L’agibilità degli immobili a destinazione residenziale e non residenziale potrà essere rilasciata in deroga alle norme relative alle superfici minime ed alle altezze, quest’ultime limitatamente ai servizi igienici per le residenze, nel*

*rispetto di apposito Regolamento da approvare da parte dello stesso Consiglio Comunale”.*

- Relativamente al **punto e.**, infine, si condividono le motivazioni che portano a depennare la disposizione che obbliga ad acquisire il parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Architettonici per gli immobilinon **sogetti** a vincolo di tutela ex D. Lgs. n. 42/2004.””

*Determinazioni conclusive regionali:*

PUNTO “a”: Le controdeduzioni comunali non chiariscono, in termini espliciti, se il carico insediativo complessivo ipotizzato specificatamente per il centro storico dal PPCS, pari a 2.758 abitanti, con un incremento di 700 abitanti rispetto ai 2.058 abitanti e 1.002 nuclei familiari rilevati all’attualità dal medesimo PPCS, comportante un fabbisogno di aree a standards ex D.M. n.1444/1968 da soddisfare di circa 50.000 mq. (2.758 ab. x 18 mq/ab.), trova soddisfacimento nell’ambito delle previsioni del vigente PRG.

Tale verifica resta pertanto a carico dell’Amm.ne Com.le, risultando peraltro evidente che il ripianamento di eventuali deficit di aree a servizi che dovessero risultare dalla suddetta verifica, potrà operarsi con il nuovo PUG del territorio comunale e/o con varianti puntuali.

PUNTO “b”: Si prende atto dell’accoglimento della presente prescrizione da parte dell’Amm.ne Com.le, nelle more dell’elaborazione del nuovo PUG.

PUNTO “c”: Si prende atto dell’accoglimento della presente prescrizione da parte dell’Amm.ne Com.le.

PUNTO “d”: Si condivide l’adeguamento alla presente prescrizione nei termini proposti dall’Amm.ne Com.le ed in precedenza riportati, ferma restando la conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria del redigendo “Regolamento” comunale.

PUNTO “e”: Si prende atto dell’accoglimento della presente prescrizione da parte dell’Amm.ne Com.le.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l’approvazione definitiva, ai sensi dell’art.16 -undicesimo comma-della L.r. n.56/1980, della variante al PRG relativa al Piano Particolareggiato di Inquadramento della zona A1 -Centro Storico del Comune di Putignano (di cui alle delibere di CS n.37 e n.51/2004 e delibere di CC n.23/2005 e n.26/2009), conformemente agli esiti istruttori e con le prescrizioni e modifiche di cui alla relazione SUR n.22 del 16/09/08, al parere CUR n.43 del 02/10/08 ed alla delibera di GR n.2271/2008, nei termini conclusivi in precedenza riportati ai punti 1bis e 2bis.

Con riferimento, infine, alle osservazioni dei cittadini, per le quali con la delibera di GR n.2271/2008 sono state condivise le determinazioni di merito assunte in sede comunale, giusta relazione del Dirigente U.T.C. prot.5535/2005 e delibera di C.C. n.23/2005, subordinatamente ai rilievi innanzi espressi, restano riconfermate le predette determinazioni.

*Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “d” della l.r. n.7/197.*

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”** *La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.*

L’Assessore all’Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

*DELIBERA*

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- **DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE**, di conseguenza, ai sensi dell'art.16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980, la variante al PRG relativa al Piano Particolareggiato di Inquadramento della zona A1 -Centro Storico del Comune di Putignano (di cui alle delibere di CS n.37 e n.51/2004 e delibere di CC n.23/2005 e n.26/2009), conformemente agli esiti istruttori e con le prescrizioni e modifiche di cui alla relazione SUR n.22 del 16/09/08, al parere CUR n.43 del 02/10/08 ed alla delibera di GR n.2271/2008, nei termini conclusivi in precedenza riportati ai punti 1bis e 2bis, qui intesi -per economia espositiva- riproposti;
- **DI CONFERMARE**, in ordine alle osservazioni dei cittadini, per le quali con la delibera di GR n.2271/2008 sono state condivise le determinazioni di merito assunte in sede comunale, giusta relazione del Dirigente U.T.C. prot.5535/2005 e delibera di C.C. n.23/2005, le predette determinazioni, subordinatamente alle prescrizioni nei termini conclusivi in precedenza riportati ai punti 1bis e 2bis;
- **DI DEMANDARE** al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Putignano (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2010, n. 935

**Monopoli (Ba) - Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R. n. 20/2001.**

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue l'Ass. Introna:

“”Con note prot.54605/09 del 09/11/09, prot.1679/10 del 13/01/10 (a seguito di richiesta di integrazioni, giusta nota SUR prot.15179 del 21/12/09) ed infine prot.9169 del 26/02/10 (ulteriori integrazioni), il Comune di Monopoli ha trasmesso, per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art.11 della LR 27/07/2001 n.20 “Norme generali di governo e uso del territorio”, la documentazione tecnico-amministrativa afferente al Piano Urbanistico Generale (PUG) del proprio territorio comunale (redatto dallo Studio FOA - Federico Oliva Associati, e collaboratori), come di seguito complessivamente costituita:

**A) Atti amministrativi**

1. delibera di Consiglio Comunale n.83 del 03/12/04, di atto di indirizzo per la redazione del PUG;
2. delibera di Consiglio Comunale n.2 del 08/01/07, di adozione del DPP;
3. delibera di Giunta Comunale n.153 del 11/12/07, di proposta al CC di adozione del PUG;
4. delibera di Consiglio Comunale n.110 del 22/12/07, di adozione del PUG;
5. delibera di Consiglio Comunale n.11 del 11/03/09, di integrazione dell'adozione per la parte del territorio non pianificata;
6. delibera di Consiglio Comunale n.12 del 11/03/09, di presa d'atto decisione Consiglio di Stato n.825/2007, afferente al P.I.I. “Cooperativa Edilizia 90”, e consequenziale inserimento d'ufficio nel PUG;
7. delibera di Consiglio Comunale n.13 del 11/03/09, pubblicazione dei quadri conoscitivi del PUG ed integrazione della delibera di CC n.110/2007;

8. delibera di Consiglio Comunale n.51 del 05/08/09, di esame delle osservazioni dei cittadini e adeguamento del PUG;
9. certificazione a firma del Progettista redattore del PUG e del Dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune di Monopoli, attestante la rispondenza degli elaborati tecnici del PUG alle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con la delibera n.51 del 05/08/09 (nella presente certificazione è riportato l'elenco degli elaborati tecnici, coincidente con l'elenco di cui alla nota comunale prot.54605/09, a meno dell'elaborato 3 "Valutazione Ambientale Strategica").

#### B) Atti tecnici

##### ELABORATI COMUNI DEL PUG/S E DEL PUG/P

1. Relazione

2. Norme Tecniche di Attuazione

3. Valutazione Ambientale Strategica

ELABORATI ANALITICI DEL PUG/S (Del. C.C. 110/2007)

QUADRO CONOSCITIVO DEL PUG (Del. C.C. 110/2007)

Quadro Conoscitivo Urbanistico (elaborati in scala 1:5000)

4. QC1 - Stato di fatto funzionale (DPP)
5. QC2 - Stato di fatto giuridico - ambito urbano (DPP)
6. QC2 - Stato di fatto giuridico - contrade Cozzana, Passerello, Padre Sergio, Virbo (DPP)
7. QC2 - Stato di fatto giuridico - contrada Antonelli (DPP)
8. QC2 - Stato di fatto giuridico - contrade Gorgofreddo, Impalata, Macchia di Monte (DPP)
9. QC2 - Stato di fatto giuridico - contrade l'Assunta, Stomazzelli, Capitolo (DPP)
10. QC2 - Stato di fatto giuridico - contrade Capitolo, Lamandia, S. Stefano (DPP)
11. QC2 - Stato di fatto giuridico - contrade S. Lucia, Zingarello (DPP)
12. QC3 - Residuo di PRG - ambito urbano (DPP)
13. QC3 - Residuo di PRG - contrade Cozzana, Passerello, Padre Sergio, Virbo (DPP)

14. QC3 - Residuo di PRG - contrada Antonelli (DPP)
15. QC3 - Residuo di PRG - contrade Gorgofreddo, Impalata, Macchia di Monte (DPP)
16. QC3 - Residuo di PRG - contrade l'Assunta, Stomazzelli, Capitolo (DPP)
17. QC3 - Residuo di PRG - contrade Capitolo, Lamandia, S. Stefano (DPP)
18. QC3 - Residuo di PRG - contrade S. Lucia, Zingarello (DPP)
19. QC4 - Standard urbanistici esistenti - ambito urbano (DPP)
20. QC4 - Standard urbanistici esistenti - contrade Cozzana, Passerello, Padre Sergio, Virbo (DPP)
21. QC4 - Standard urbanistici esistenti - contrada Antonelli (DPP)
22. QC4 - Standard urbanistici esistenti - contrade Gorgofreddo, Impalata, Macchia di Monte (DPP)
23. QC4 - Standard urbanistici esistenti - contrade l'Assunta, Stomazzelli, Capitolo (DPP)
24. QC4 - Standard urbanistici esistenti - contrade S. Lucia, Zingarello (DPP)
25. QC5 - Vincoli decaduti - ambito urbano (DPP)
26. QC5 - Vincoli decaduti - contrade Cozzana, Passerello, Padre Sergio, Virbo (DPP)
27. QC5 - Vincoli decaduti - contrada Antonelli (DPP)
28. QC5 - Vincoli decaduti - contrade Gorgofreddo, Impalata, Macchia di Monte (DPP)
29. QC5 - Vincoli decaduti - contrade l'Assunta, Stomazzelli, Capitolo (DPP)
30. QC5 - Vincoli decaduti - contrade Capitolo, Lamandia, S. Stefano (DPP)
31. QC5 - Vincoli decaduti - contrade S. Lucia, Zingarello (DPP)
32. QC6 - Progetti in corso - ambito urbano (DPP)
33. QC7 a) - Vincoli esistenti - ambiti estesi e distinti del PUTT (DPP) - (1:25000)
34. QC7 b) - Vincoli esistenti PAI e Area PSIC Murgia dei trulli (DPP) - (1:25000)
35. QC7 c) - Vincoli esistenti - ambito urbano (DPP) - (1:5000)
36. QC10 Principale rete impiantistica esistente nell'ambito urbano di Monopoli (1:10000)

Quadro Conoscitivo dell'assetto idro-geomorfologico

37. Qcg1 - Geolitologia (1:25000)
38. Qcg2 - Acclività (1:25000)
39. Qcg3 - Bacini e reticolo idrografico con finalità geomorfologiche (1:25000)
40. Qcg3bis - Reticolo idrografico con finalità di tipo idrogeologico (1:25000)
41. Qcg4 - Idrogeologia (1:25000)
42. Qcg5 - Uso del suolo (1:25000)
43. Qcg6 - Permeabilità (1:25000)
44. Qcg7 a) - Carta della pericolosità geomorfologica (1:10000)
45. Qcg7 b) - Carta della pericolosità geomorfologica (1:10000)
46. Qcg7 c) - Carta della pericolosità geomorfologica (1:10000)
47. Qcg7 d) - Carta della pericolosità geomorfologica (1:10000)
48. Qcg7 e) - Carta della pericolosità geomorfologica (1:10000)
49. Qcg7 f) - Carta della pericolosità geomorfologica (1:10000)
50. Qcg7 g) - Carta della pericolosità geomorfologica (1:10000)
51. Qcg7 h) - Carta della pericolosità geomorfologica (1:10000)
52. Qcg7 i) - Carta della pericolosità geomorfologica (1:10000)
53. Qcg7 l) - Carta della pericolosità geomorfologica (1:10000)
54. Relazione Geologica

Quadro Conoscitiva del sistema botanico-vegetazionale

55. Qcv1 - Uliveti potenzialmente monumentali (1:25000)
56. Qcv2 - Rete ecologica (1:25000)

ADEGUAMENTO PUTT/P (elaborati in scala 1:10000)

57. Elaborati ATE del PUTT/P a)
58. Elaborati ATE del PUTT/P b)
59. Elaborati ATE del PUTT/P c)
60. Elaborati ATE del PUTT/P d)
61. Elaborati ATE del PUTT/P e)
62. Elaborati ATE del PUTT/P f)
63. Elaborati ATE del PUTT/P g)
64. Elaborati ATE del PUTT/P h)

65. Elaborati ATE del PUTT/P i)

66. Elaborati ATE del PUTT/P l)

Elaborati ATD del PUTT/P Sistema idro-geomorfologico

67. PUTT - ATD 1 a): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Geomorfologia
68. PUTT - ATD 1 b): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Geomorfologia
69. PUTT - ATD 1 c): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Geomorfologia
70. PUTT - ATD 1 d): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Geomorfologia
71. PUTT - ATD 1 e): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Geomorfologia
72. PUTT - ATD 1 f): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Geomorfologia
73. PUTT - ATD 1 g): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Geomorfologia
74. PUTT - ATD 1 h): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Geomorfologia
75. PUTT - ATD 1 i): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Geomorfologia
76. PUTT - ATD 1 l): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Geomorfologia
77. PUTT - ATD 2 a): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Idrologia superficiale e vincoli idrogeologici
78. PUTT - ATD 2 b): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Idrologia superficiale e vincoli idrogeologici
79. PUTT - ATD 2 c): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Idrologia superficiale e vincoli idrogeologici
80. PUTT - ATD 2 d): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la

redazione del PUG - Idrologia superficiale e vincoli idrogeologici

81. PUTT - ATD 2 e): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Idrologia superficiale e vincoli idrogeologici
82. PUTT - ATD 2 f): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Idrologia superficiale e vincoli idrogeologici
83. PUTT - ATD 2 g): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Idrologia superficiale e vincoli idrogeologici
84. PUTT - ATD 2 h): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Idrologia superficiale e vincoli idrogeologici
85. PUTT - ATD 2 i): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Idrologia superficiale e vincoli idrogeologici
86. PUTT - ATD 2 l): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Idrologia superficiale e vincoli idrogeologici

Elaborati ATD del PUTT/P Sistema botanico-vegetazionale

87. PUTT - ATD 3 a): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Componente vegetazionale
88. PUTT - ATD 3 b): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Componente vegetazionale
89. PUTT - ATD 3 c): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Componente vegetazionale
90. PUTT - ATD 3 d): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Componente vegetazionale
91. PUTT - ATD 3 e): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Componente vegetazionale

92. PUTT - ATD 3 f): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Componente vegetazionale

93. PUTT - ATD 3 g): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Componente vegetazionale

94. PUTT - ATD 3 h): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Componente vegetazionale

95. PUTT - ATD 3 i): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG -

Componente vegetazionale

96. PUTT - ATD 3 l): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Componente vegetazionale

Elaborati ATD del PUTT/P Sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

97. PUTT - ATD 4 a): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

98. PUTT - ATD 4 b): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

99. PUTT - ATD 4 c): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

100. PUTT - ATD 4 d): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

101. PUTT - ATD 4 e): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

102. PUTT - ATD 4 f): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa
103. PUTT - ATD 4 g): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa
104. PUTT - ATD 4 h): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa
105. PUTT - ATD 4 i): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa
106. PUTT - ATD 4 l): Individuazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT per la redazione del PUG - Sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa
107. Territori Costruiti del PUTT/P (1:25000)

## ELABORATI PROGETTUALI DEL PUG/S

108. PUG/S 1 - Territorio Urbano ed extraurbano in scala 1:10.000
109. PUG/S 2 - Territorio Urbano ed extraurbano in scala 1:10.000
110. PUG/S 3 - Territorio Urbano ed extraurbano in scala 1:10.000
111. PUG/S 4 - Territorio Urbano ed extraurbano in scala 1:10.000
112. PUG/S 5 - Territorio Urbano ed extraurbano in scala 1:10.000
113. PUG/S 6 - Territorio Urbano ed extraurbano in scala 1:10.000
114. PUG/S 7 - Territorio Urbano ed extraurbano in scala 1:10.000
115. PUG/S 8 - Territorio Urbano ed extraurbano in scala 1:10.000
116. PUG/S 9 - Territorio Urbano ed extraurbano in scala 1:10.000
117. PUG/S 10 - Territorio Urbano ed extraurbano in scala 1:10.000

Particolare aree urbanizzate in scala 1:5.000

118. PUG/S - 11 AMBITO URBANO
119. PUG/S - 12 CAPITOLO  
ELABORATI DEL PUG/P
120. PUG/P - 1 AMBITO URBANO in scala 1:5.000
121. PUG/P - 2 CAPITOLO in scala 1:5.000
122. PUG/P - 2.1 Insediamenti sparsi in scala 1:5.000

Individuazione delle micromaglie residenziali e per servizi all'interno dei contesti consolidati e di nuovo impianto rivenienti dal "PRG Piccinato" (ex zone 6-7) - scala 1:5.000

123. PUG/P - 3 Contrada "ZINGARELLO"
124. PUG/P - 4 Contrada "SANT'ANTONIO D'ASCULA"
125. PUG/P - 5 Contrada "PADRE SERGIO - CRISTO RE"
126. PUG/P - 6 Contrada "LAMALUNGA"
127. PUG/P - 7 Contrada "GORGOFREDDO"
128. PUG/P - 8 Contrada "BARCATO"
129. PUG/P - 9 Contrada "ASSUNTA"
130. PUG/P - 10 Contrada "ARATICO-SORBA"
131. PUG/P - 11 Contrada "COZZANA-PASSARELLO"
132. PUG/P - 11 bis Contrada "COZZANA-PASSARELLO"
133. PUG/P - 11 ter Contrada "COZZANA-PASSARELLO"
134. PUG/P - 12 Contrada "SANTA LUCIA"
135. PUG/P - 13 Contrada "MACCHIA DI MONTE"
136. PUG/P - 14 Contrada "VIRBO"
137. PUG/P - 15 Contrada "ANTONELLI"
138. PUG/P - 16 Contrada "IMPALATA"
139. PUG/P - 17 Abaco di indirizzi progettuali per le nuove strade (1:100)
140. PUG/P - 18 Principale rete ciclabile di progetto (1:25000)

Ancora con riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa, a riscontro delle richieste operate per alcune specifiche tematiche con la nota SUR prot.15179/2009, il Comune di Monopoli, con propria nota prot.1679/2010 ha puntualizzato quanto di seguito (si riportano le richieste regionali e le relative risposte comunali:

- **richiesta regionale:** ricognizione e specificazione puntuale dei presupposti di diritto (ex art.1.03, punti 5.1 e 5.2, delle Norme del PUTT/P) ed eventualmente di fatto (ex art.1.03, punto 5.3 delle medesime Norme), posti a base della delimitazione dei “*territori costruiti del PUTT/P*” operata nella tavola n.107 -in scala 1:25000 - del PUG, e sua rappresentazione grafico-planimetrica in scala adeguata, specie laddove contermini ad ATD e ATE;  
**risposta comunale:** la ricognizione e specificazione richiesta fu trasmessa con nota prot.17825 del 07/07/05, acquisita in data 15/07/05;
- **richiesta regionale:** ricognizione e localizzazione di eventuali attività presenti nell’ambito del territorio comunale, soggette alla disciplina della LR n.6/2008 “*Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze*”, in relazione in particolare agli adempimenti prescritti a carico del Comune in sede di formazione degli strumenti urbanistici (art.4);  
**risposta comunale:** nell’ambito del territorio comunale non esistono attività soggette alla disciplina di cui alla LR n.6/2008 (in tal senso è stata successivamente fornita comunicazione prot.1471 del 01/02/2010 della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco);
- **richiesta regionale:** specificazione, ove sussistenti, dei procedimenti espletati e dei provvedimenti assunti ex art.28 della L n.166/2002, in ordine alla delimitazione della fascia di rispetto cimiteriale;  
**risposta comunale:** in ordine alla fascia cimiteriale la stessa non è cambiata in quanto come rilevabile dalla tav PUG/S11 e PUG/P1 la trasformabilità delle aree interne alla fascia di rispetto cimiteriale sarà realizzabile solo a seguito delle procedure ex lege 166/2002, tant’è che nel PUG/P la fascia di rispetto è rimasta inalterata per una larghezza di 200 m.

Con ulteriore propria nota prot.9169/2010, il Comune di Monopoli ha testualmente comunicato e chiarito, in riferimento agli atti forniti, quanto segue:

*“Con la presente si specifica che per mero errore materiale nella versione della relazione del PUG*

*adottato definitivamente con Del. CC n.51 del 05-08-2009 è stata riportata la Tabella B a pag.68 non aggiornata secondo i dati del PUG adeguato alle osservazioni accolte, ma ancora conforme con quella adottata con Del. CC n.110/2007.*

*Pertanto, allegata alla presente, si invia la Tabella B corretta.*

*Inoltre (...) si trasmettono le Delibere CC n.11-12-13 del 11 marzo 2009.*

*In particolare la delibera n.11/2009 procede all’adozione di parti del territorio non pianificate i cui elaborati grafici sono poi ricompresi in quelli definitivamente adottati con la Del. 51/2009.*

*Con la delibera n.12/2009 si prende atto delle decisioni del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n.825/2007 e la definitiva zonizzazione dell’area in oggetto (area cosiddetta SICIE relativa ad un P.I.I.) i cui elaborati grafici sono poi ricompresi in quelli definitivamente adottati con la Del. 51/2009. Infine con la delibera n.13/2009 sono stati pubblicati i quadri conoscitivi del PUG che non erano stati pubblicati nel dicembre 2007 (adozione di cui alla delibera n.110/2007) e naturalmente gli stessi sono poi ricompresi in quelli definitivamente adottati con la Del. 51/2009. (...) “*

Per quanto attiene ai vincoli presenti sul territorio, risultano espressi i seguenti pareri e/o provvedimenti:

- parere prot.3114 del 01/03/2010 rilasciato, nell’ambito del procedimento VAS, dal Servizio Ecologia - Ufficio Parchi della Regione Puglia, in ordine alla Valutazione d’Incidenza per la presenza nel territorio comunale delle zone SIC “IT9120002 Murgia dei Trulli” e “IT9120009 Posidonieto San Vito-Barletta” (in mare) e delle due aree naturali protette “Barsento (A2)” e “Lama Belvedere (A8)” inserite in elenco ex art.5 della LR n.19/97, e RICHIEDENTE ADEGUAMENTI PROGETTUALI E NORMATIVI delle previsioni del PUG;
- parere di NON CONFORMITA’ AL PAI, prot.3081 del 22/03/2010 rilasciato dall’Autorità di Bacino della Puglia;

Non risultano a tutt’oggi pervenuti i pareri per i seguenti vincoli presenti sul territorio comunale, ancorchè già direttamente richiesti dal Comune di

Monopoli agli uffici preposti, giusta la nota comunale prot.54605/09 del 09/11/09:

- parere di competenza della Struttura Tecnica Interprovinciale (ex Genio Civile) per il rischio sismico, ai sensi dell'art.89 del DPR n.380/2001, a norma di quanto recentemente disposto con Delibera della Giunta Regionale n.1626 del 15/09/09 (BUR n.151 del 29/09/09);
- attestazione di coerenza di competenza dell'Ufficio VAS.

In proposito, con la citata nota SUR prot. 15179/2009 è stato specificato che l'acquisizione dei predetti pareri favorevoli è da ritenersi pregiudiziale ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.11 della LR n.20/2001; quanto innanzi è stato fatto presente sia al Comune di Monopoli, sia ai sopra citati uffici regionali preposti al rilascio dei pareri, già direttamente interessati dal Comune stesso con la nota comunale prot.54605/09urb del 09/11/09.

Peraltro, è opportuno rammentare che gli Indirizzi per la formazione dei PUG, approvati con la delibera GR. n.1328 del 03/08/07, prevedono l'acquisizione dei pareri di competenza degli enti interessati (attraverso conferenza di servizi o procedure ordinarie), prima dell'invio del PUG alla Regione e alla Provincia, per il controllo di compatibilità di cui all'art.11/co.7° della LR n.20/2001, ed alla autorità competente in materia di VAS.

Ciò premesso in termini di ricognizione della documentazione trasmessa dal Comune, in ordine alle disposizioni normative di riferimento per il controllo di compatibilità di competenza regionale, si rammenta che l'art.11 ("*Formazione del PUG*") della LR n.20/2001, ai commi 7° e 8°, recita quanto segue:

*"Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi*

*regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art.5 del D.Lgs. 267/2000.*

*La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di cento-cinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo."*

Con delibera di G.R. n.1328 del 03/08/07 è stato inoltre approvato il "*Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)*", di cui all'art.4/co.3b ed all'art.5/co.10bis della L.r. n.20/2001.

Ai predetti "*Indirizzi*" si deve pertanto fare riferimento nella fattispecie puntuale del PUG del Comune di Monopoli, in quanto adottato successivamente, giusta delibera di Consiglio Comunale n.110 del 22/12/07.

Resta inoltre evidente che l'esame di compatibilità richiede necessariamente anche verifiche della rispondenza dei contenuti del PUG proposto al quadro normativo di legge complessivo, nonché della coerenza delle analisi, proiezioni ed ipotesi di fabbisogno prospettate per i vari settori insediativi, rispetto al dimensionamento di fatto operato nel medesimo PUG per gli stessi settori.

Nell'esame di compatibilità occorre peraltro riferirsi ai seguenti strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15/12/2000;
- Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia con delibera di C.I. n.39 del 30/11/05.

Quanto innanzi, ferma restando la coerenza degli ulteriori vincoli di tutela ambientale complessivamente insistenti sul territoriale comunale, in precedenza indicati.

Si precisa infine che la Provincia di Bari, allo stato, non è munita di Piano Territoriale di Coordinamento Territoriale (PTCP), giusta anche comunicazione prot.17/UAT in data 18/01/2010 della Provincia stessa.

Premesso e precisato quanto sopra in ordine al quadro di riferimento del controllo regionale, per quanto attiene alla impostazione e previsioni progettuali del PUG si rappresenta, sulla scorta in particolare dei contenuti descrittivi e dei dati e tabelle riportati nella Relazione (non sempre coincidenti e/o coordinati, occorre rilevare, con dati e tabelle riportati sugli elaborati planimetrici), quanto di seguito esposto in termini necessariamente sommarî, in uno ai rilievi laddove emersi in sede di istruttoria regionale, allo stato degli atti.

### **OBIETTIVI E SCELTE FONDAMENTALI DEL PUG**

Gli obiettivi e le scelte fondamentali dichiarati sono così indicati (in estrema sintesi):

- Sviluppo sostenibile del territorio, garantendo il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, dei servizi e delle attrezzature e, nel contempo, favorendo il consolidamento e l'espansione del sistema produttivo; tutto ciò, tutelando le risorse le risorse ambientali non riproducibili e favorendo la rigenerazione di quelle riproducibili.

Le strategie perseguite si propongono:

- riduzione del trend di consumo del suolo;
- compensazione dei nuovi insediamenti con specifiche misure integrate nella normativa della trasformazione urbanistica;
- ambientazione del sistema infrastrutturale esistente e di nuova previsione con misure di compensazione e riduzione degli impatti;
- riorganizzazione dello sviluppo turistico costiero.
- Tutela ambientale, attraverso:
  - ripristino dell'equilibrio idrogeologico del territorio, con salvaguardia e rinaturalizzazione ove possibile delle lame e dei canali irrigui;
  - costruzione di una rete ecologica territoriale, costituita dal sistema idrografico superficiale (lame e canali), dagli uliveti storici e/o monumentali ed aree a maggiore naturalità;
  - costruzione di una rete ecologica urbana collegata alla precedente, comprendente anche gli spazi verdi artificiali;
  - tutela della piana olivetata;

- tutela degli olivi monumentali, anticipando le misure di gestione di cui alla LR n.14/2007;
- contenimento dei processi di diffusione insediativa.
- Miglioramento dell'accessibilità alla città: razionalizzazione, adeguamento e potenziamento della viabilità esistente; nuovi tratti stradali limitatamente ai nuovi insediamenti e ad una bretella di collegamento tra le radiali esistenti; completamento sistema dei sottopassi ferroviari e realizzazione parcheggi di interscambio zona stazione ecc.; parcheggi per ampliamento aree pedonali nella parte centrale della città.
- Efficienza del sistema infrastrutturale: recepimento della programmazione comunale delle reti tecnologiche fondamentali (fogna ed acquedotto) e correlazione agli interventi di trasformazione urbanistica previsti; in prospettiva, aumento della permeabilità dei suoli urbani, al fine di ridurre i danni dei periodici allagamenti; potenziamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque bianche, specie per le zone industriali.
- Attivazione di politiche abitative per la riduzione dei valori immobiliari, ed in particolare:
  - realizzazione, utilizzando la quota di edificabilità pubblica, di edilizia residenziale sociale negli ambiti ad intervento indiretto A6-A7-A8-A9-A10, per 750 alloggi (a fronte di una richiesta attuale di 500 alloggi);
  - realizzazione di edilizia residenziale pubblica utilizzando eventuali finanziamenti regionali sulle aree cedute in compensazione;
  - utilizzazione della quota di edificabilità pubblica e delle aree di cessione compensativa ottenute gratuitamente dal comune nell'ambito dei PUE.
- Sviluppo produttivo: accentuazione dei caratteri di qualità insediativa, innovazione tecnologica ed accessibilità; ampliamento e diversificazione dell'offerta dei servizi; realizzazione di un moderno modello di sviluppo turistico e ricettivo, strettamente legato alla tutela e valorizzazione dell'ambiente costiero.

## PARTE STRUTTURALE DEL PUG: PUG/S

### *Invarianti strutturali*

Comprendono:

- le invarianti a prevalente valore paesistico-ambientale, coincidenti con gli elementi individuati nel PUTT/P, rielaborato in sede di formazione del PUG a seguito di rilievo sui luoghi e uso delle ortofotocarte a colori 2005 e rilievo AFG 2007, e comprendono elementi del sistema dell'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico e del sistema botanico-vegetazionale (aree di pertinenza ed aree annesse dell'area litoranea e costa, lame, doline, cigli di scarpata, ripe fluviali, aree di versante, grotte, boschi, macchie, biotopi; oasi di protezione; area SIC "Murgia dei Trulli"), con l'aggiunta delle "unità strutturali" del paesaggio (oliveti);
- le invarianti a prevalente valore storico-culturale, corrispondenti con i vincoli e le segnalazioni architettoniche ed archeologiche individuati dal sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa del PUTT/P, con ripermittazione degli ATD attraverso rilievi diretti e l'ausilio della ortofotocarta; sono inoltre riportati gli elenchi dei beni vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 presenti sul territorio, acquisiti attraverso ricognizione degli atti e sopralluoghi di verifica, mentre per altri edifici e manufatti di valore storico e ambientale (masserie, ville, torri, trulli) il PUG limita la possibilità di trasformazione disciplinandoli come "*Insedimenti sparsi a prevalente valore ambientale e paesaggistico, storico e culturale*".

### *Invarianti infrastrutturali*

Comprendono:

- le infrastrutture esistenti (porto commerciale, stazione ferroviaria, strada statale 16, ferrovia, centrale ENEL, depuratore);
- le infrastrutture di progetto (nuovo sistema portuale con nuovi porto turistico e porto-canale per i cantieri navali; nuovo ulteriore anello di circosollazione, mediano tra la SS.16 e Viale Moro).

### *Rilievi in sede istruttoria regionale:*

- ) Tra le "invarianti infrastrutturali" non risulta ricompresa, come necessario, l'area cimiteriale e relativa fascia di rispetto a norma della L. 01/08/2002 n.166, art.28.

### *Contesti territoriali del PUG/S*

Il PUG/S presenta un'organizzazione per "Contesti" del territorio comunale che, insieme, alle "Invarianti strutturali" e "Invarianti infrastrutturali" definisce l'intero assetto della città e del territorio, ed in particolare:

Contesti territoriali esistenti:

- contesti consolidati da tutelare (aree urbane con insediamenti di significativo valore storico-culturale meritevoli di tutela: centro antico; tessuto murattiano)
- contesti consolidati e da consolidare, mantenere e qualificare (sia a prevalente uso residenziale, sia per attività e servizi: n.7 contesti nel PUG/P)
- contesti esistenti corrispondenti alle aree a servizi del PRG Piccinato non ancora realizzate
- contesti esistenti corrispondenti al cimitero e la relativa attuale fascia di rispetto
- Contesti rurali:
- contesti multifunzionali da tutelare e valorizzare (attività agricola già integrata da altre attività turistiche, residenziali, piccolo-artigianali ecc.)
- contesti multifunzionali con caratteri di elevata diffusione insediativa da tutelare e valorizzare (come innanzi, in aree di valore ambientale e paesaggistico rilevante)
- contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare (ambiti extraurbani con primato dell'agricoltura)
- contesti a prevalente valore ambientale e paesaggistico (aree incluse nel SIC "Murgia dei Trulli")
- insediamenti sparsi a prevalente valore ambientale, paesaggistico, storico e culturale (comprende gli edifici classificati nel PRG Piccinato come "di valore ambientale, storico e culturale ed in parte vincolati dal PUTT/P)

Contesti territoriali della trasformazione:

- contesti da destinare ad insediamenti di nuovo impianto per residenza
- contesti da destinare ad insediamenti di nuovo impianto per attività (economiche e produttive in generale, artigianali, industriali, commerciali, terziarie e turistiche)
- contesti della trasformazione corrispondenti agli ambiti per attività estrattiva disciplinati dal PRAE

## PARTE PROGRAMMATICA DEL PUG: PUG/P

Nel PUG/P le aree interessate dalle “*Invarianti strutturali*” sono prive di simbologia, in quanto escluse dalle trasformazioni, eccezione fatta per la zona costiera all’interno del perimetro urbano destinata alle attività portuali.

### *Contesti territoriali del PUG/P*

I “*Contesti territoriali*” specificati dal PUG/P sono i seguenti:

Contesti territoriali esistenti:

- contesti urbani consolidati da tutelare del centro antico
- contesti urbani consolidati da tutelare del tessuto murattiano
- contesti urbani consolidati ad alta densità
- contesti urbani consolidati a media densità
- contesti urbani consolidati a bassa densità
- contesti urbani consolidati delle contrade
- contesti urbani consolidati per attività
- ulteriori contesti urbani per attività turistiche e servizi pubblici

Contesti territoriali della trasformazione:

- contesti urbani residenziali integrati di nuovo impianto
- contesti urbani residenziali di nuovo impianto a media densità
- contesti urbani residenziali di nuovo impianto a bassa densità
- contesti per insediamenti periurbani
- contesti residenziali di nuovo impianto delle contrade
- contesti per attività di nuovo impianto
- contesti per insediamenti turistici di nuovo impianto
- aree di origine dei diritti edificatori da sfruttare sui contesti per insediamenti turistici di nuovo impianto
- contesti del sistema portuale (sottoambito per le attività portuali e sottoambito di riqualificazione urbana; in totale n.4 ambiti attuativi P1-P2-P3-P4)
- contesti per servizi di nuovo impianto
- contesti per verde attrezzato di nuovo impianto
- contesti per servizi di nuovo impianto nelle contrade

- contesti in formazione

Contesti rurali:

- contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare
- contesti a prevalente valore ambientale e paesaggistico
- contesti multifunzionali da tutelare e valorizzare
- contesti multifunzionali con caratteri di elevata diffusione insediativa da tutelare e valorizzare
- insediamenti sparsi a prevalente valore ambientale, paesaggistico, storico e culturale

### *Rilievi in sede istruttoria regionale:*

- ) *Ferma restando l'impostazione del PUG/P per “contesti” e relativa normazione degli interventi, va evidenziata la necessità della loro verifica e classificazione per “zone omogenee”, ai sensi dell’art.2 del DM n.1444/1968, ai fini del coordinamento dei contenuti e previsioni della nuova strumentazione urbanistica generale comunale con il corpus normativo complessivo statale e regionale tutt’oggi vigente.*
- ) *Nell’ambito della suddetta verifica va inoltre operata la ricognizione giuridica degli strumenti di pianificazione attuativa previgenti e la esplicitazione dei rapporti tra gli stessi e le previsioni del PUG per le aree interessate.*

## DIMENSIONAMENTO DEL FABBISOGNO RESIDENZIALE

Si riportano, in termini riassuntivi, i dati ed i parametri adottati dal PUG ai fini della determinazione del fabbisogno residenziale:

periodo di riferimento:	2005-2022
popolazione residente al 2005:	49.846 abitanti, 17.369 famiglie (2,87 componenti per famiglia)
proiezione demografica al 2022: mod. di crescita lineare =	51.062 abitanti,
mod. di crescita esponenziale =	51.611 abitanti,
mod. ex DGR 6320/89 =	56.216 abitanti, 24.127 fam. (2,33)
indice di affollamento al 2022: 0,75 abitanti/stanza	
stanze per abitazione al 2022:	4,23 mediamente
dotazione residenziale al 2005:	
	stanze occupate = 70.800;
	abitazioni occupate = 16.438
	stanze totali = 88.367;
	abitazioni totali = 20.847

procedimenti di calcolo del fabbisogno al 2022:

1°) in base alle stanze occupate =	17.324 stanze
2°) in base alle abitazioni occupate =	45.920 stanze
3°) in base alle stanze totali =	892 stanze
4°) in base alle abitazioni totali =	28.489 stanze
5°) in base alla proiezione ex DGR 6320/89 =	
(56.216 - 49.846) / 0,75 =	8.494 stanze
6°) in base alla proiezione di crescita lineare =	
(51.062 - 49.846) / 0,75 =	1.622 stanze
7°) in base alla proiezione di crescita esponenziale =	
(51.611 - 49.846) / 0,75 =	2.353 stanze

media (non aritmetica) ottenuta dai suddetti procedimenti = 14.676 nuove stanze di fabbisogno

#### **Rilievi in sede istruttoria regionale:**

-) *Nelle tabelle 12 e 13 (pagg.129, 130, 131 e 132 della Relazione), relative al calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale, risulta operata la detrazione di "stanze indisponibili di abitazioni considerate improprie", ed in particolare: tabelle 12:*

- 30% dei 950 edifici classificati come impropriamente costruiti =	2.391,60
- stanze in case sparse censite al 2001 =	<u>7.271,37</u>
	9.662,97
	stanze

tabelle 13:

- 30% dei 950 edifici classificati come impropriamente costruiti =	555,30
- stanze in case sparse censite al 2001 =	<u>1.719,00</u>
	2.274,30
	abitazioni

*Per la predetta detrazione, rilevantissima sotto l'aspetto quantitativo, non risultano esplicitate specifiche motivazioni; peraltro, la detrazione stessa, incidente sulla determinazione del fabbisogno residenziale, non risulta neppure compensata da una corrispondente considerazione del patrimonio edilizio in questione ai fini del soddisfacimento di altre tipologie di fabbisogni, ivi compresa la domanda turistica.*

-) *Nei procedimenti di calcolo del "fabbisogno aggregato al 2022" (pag.133 della Relazione), non risultano considerati i fabbisogni pregressi*

*di edilizia residenziale in funzione della popolazione e del patrimonio edilizio all'attualità.*

#### **PREVISIONI RESIDENZIALI DEL PUG/P**

Le previsioni residenziali del PUG/P sono riferite ad un periodo di dieci anni.

Le stesse previsioni, espresse infine in numero di stanze, sono state determinate applicando il parametro di 40 mq/stanza. In particolare sono indicate le seguenti capacità insediative di nuova previsione:

Tab. I - Contesti della trasformazione in ambito urbano (aree ad intervento urb. prev.)

• di nuovo impianto a bassa densità (A1-A2-A3-A13-A14-A15-A16):	1.285 stanze
• di nuovo impianto a media densità (A5A11-A12):	634 stanze
• di nuovo impianto integrati (A6-A7-A8-A9-A10):	3.798 stanze
• sottoambiti di riqualificazione (P1-P2/1-P2/2-P3/2):	547 stanze
in uno	6.264 stanze

Tab. II - Aree per interventi edilizi diretti in ambito urbano

• contesti per insediamenti periurbani:	519 stanze
• contesti consolidati a bassa densità:	126 stanze
• contesti consolidati a media densità:	215 stanze
• contesti consolidati ad alta densità:	29 stanze
in uno	889 stanze

Tab. III - Edificabilità di compensazione per acquisizione aree per servizi in ambito urbano

• contesti per servizi di nuovo impianto (valutati al 50%):	1.116 stanze
---	--------------

Tab. IV - Contesti in formazione in ambito urbano

• area 2 (Galiano):	270 stanze
• area 3 (Viale Aldo Moro):	461 stanze
in uno	731 stanze

Tab. V - Attuazione ex zone residenziali 6 e 7 nelle contrade dell'agro: 3.392 stanze

(è stata detratta, in quanto considerata a carattere turistico, l'edilizia residenziale residua nelle contrade, contenuta nella fascia di 5 km. dal mare;

viene inoltre ipotizzata una ulteriore detrazione del 50% per lo stesso motivo, pari a 1.697 stanze)  
 sommano 12.392 stanze  
 sommano con ulteriore detrazione del 50% 10.695 stanze

**Rilievi in sede istruttoria regionale:**

-) L'adozione del parametro di 40 mq/stanza, corrispondente in termini volumetrici a mc.120, appare eccessivo e privo di specifiche motivazioni a supporto, considerando peraltro che

*contestualmente si ipotizza un indice di affollamento di progetto di 0,75 abitante/stanza; ne conseguirebbe un parametro finale di mc.160 per ogni abitante, immotivatamente esorbitante rispetto alle correlate disposizioni dell'art.3, ultimo comma, del DM n.1444/1968.*

-) Non sono in alcun modo analizzati, valutati e computati i carichi insediativi residui eventualmente rivenienti dai "contesti urbani consolidati".

**VERIFICA DEGLI STANDARD DELLA RESIDENZA**

E' stata prospettata nei termini (riassuntivi) di seguito riportati.

<b>Popolazione (abitanti):</b>	<b>attuali (2005)</b>	<b>nuovi PUG/P</b>	<b>totale (2022)</b>
- ambito urbano	39.726	9.878	49.604
- ambito extraurbano	10.120	2.516	12.636
<b>totali</b>	<b>49.846</b>	<b>12.394 (1 st=1 ab)</b>	<b>62.240</b>

<b>Aree a standard esistenti:</b>	<b>superficie (mq)</b>	<b>mq/ab</b>
a. urbani	183.924	4,63 (39.726 ab)
b. di quartiere in ambito urbano	332.815	8,38 (39.726 ab)
c. di quartiere in ambito extraurbano	44.341	4,38 (10.120 ab)
<b>totali</b>	<b>561.080</b>	<b>11,25 (49.846 ab)</b>

<b>Aree a standard di nuova previsione:</b>	<b>superficie (mq)</b>	<b>mq/ab</b>
d. ambito urbano	1.147.201	23,13 (49.604 ab)
e. contrade e zona rurale	295.017	23,35 (12.636 ab)
f. località Capitolo	89.025 7,05	(12.636 ab)
<b>totali</b>	<b>1.531.243</b>	<b>24,60 (62.240 ab)</b>

<b>Totale aree a standard esistenti e di nuova previsione:</b>	<b>superficie (mq)</b>	<b>mq/ab</b>
- ambito urbano (a+b+d)	1.663.940	33,54 (49.604 ab)
- ambito extraurbano (c+e+f)	428.383	33,90 (12.636 ab)
<b>totali</b>	<b>2.092.323</b>	<b>33,62 (62.240 ab)</b>
- invarianti strutturali urbane (lame-parchi urbani)	1.323.790	21,27
<b>totali</b>	<b>3.416.113</b>	<b>54,89</b>

**Rilievi in sede istruttoria regionale:**

-) La verifica degli standard come innanzi prospettata non comprende la ripartizione del fabbisogno dei servizi e del relativo soddisfacimento per ogni tipologia dei servizi stessi, di cui in particolare all'art. 3 (cosiddetti servizi di quartiere) ed all'art.4 (zone F - attrezzature pubbliche di interesse generale) del DM n.1444/1968; quanto innanzi, anche al fine di corrispondere adeguatamente alla attuale domanda di servizi.

**DIMENSIONAMENTO DEL FABBISOGNO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL PUG/S**

E' stato prospettato nei termini (riassuntivi) di seguito riportati, con l'avvertenza che le percentuali di inci-

denza per i vari settori produttivi previste per l'anno 2022 (inserite nella tabella 17, a pag. 134 della Relazione) sono le medesime rilevate al 2001 e confermate al 2005, e che i nuovi posti di lavoro sono determinati rispetto al 2005:

popolazione totale prevista al 2022:	56.217
popolazione attiva prevista al 2022:	17.798 (31,66%)
nuovi posti di lavoro complessivi previsti al 2022:	2.017 addetti

settore produttivo	addetti	% pop attiva	nuovi posti	add/Ha	fabb tot Ha
agricoltura e pesca	374	2,10%	331		
estrazione minerali	11	0,66%	1		
manifatturiere	2.451	13,77%	278	57	43,00
energia	103	0,58%	12	100	1,03
costruzioni	1.278	7,18%	145	100	12,78
commercio	3.326	18,69%	377	57	58,36
alberghi e ristoranti	698	3,92%	79	57	12,24
trasporti	705	3,96%	80	57	12,37
interm. bancaria e finanz.	347	1,95%	39	100	3,47
altri servizi	<u>5.151</u>	28,94%	<u>568</u>	100	<u>51,51</u>
<b>totali</b>	<b>14.443</b>		<b>1.910</b>		<b>194,76</b>

#### previsioni del PUG/S:

contesti consolidati per attività artigianali:	mq. 386.194	
contesti consolidati per attività industriali:	<u>mq. 690.524</u>	
	sommano	mq. 1.076.718
contesti per attività di nuovo impianto:		<u>mq. 1.369.823</u>
	totale	mq. 2.446.541

aree per servizi per le attività produttive: mq.267.279, corrispondente al 20% della superficie complessiva dei contesti di nuovo impianto.

#### Rilievi in sede istruttoria regionale:

-) *Premesso che appare opinabile la mera trasposizione all'anno 2022 delle percentuali di incidenza per i vari settori produttivi rilevate al 2001 e confermate al 2005, non valutando pertanto qualsiasi dinamica positiva e/o negativa all'interno dell'economia locale e territoriale, ed inoltre che non risulta operata la distinzione dei fabbisogni per macrosettori di attività economica (quanto meno tra attività di tipo secondario, artigianali ed industriali, e quelle di tipo terziario, direzionali e commerciali), si rileva che le previsioni del PUG, pari a 244,65 ettari, non sono congruenti con il fabbisogno complessivo determinato dal medesimo PUG in 194,76 ettari, risultando di fatto un ingiustificato sovradimensionamento di circa 50 ettari (pari al 25% del predetto fabbisogno).*

#### DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER ATTIVITA' TURISTICHE NEL PUG/S

Si riportano i dati più significativi dell'ipotesi di dimensionamento e dell'offerta di progetto:

#### calcolo del numero di bagnanti in funzione dello sviluppo costiero e fabbisogno in stanze

- costa rocciosa:	ml.17.838	bagnanti n.8.919
- costa sabbiosa:	ml.(5.356+68+107+154)	bagnanti n.(5.356+136+321+616)

- totale bagnanti al 2001: n.15.348, pari ad altrettante stanze (1 bagnante = 1 stanza)
- stanze totali esistenti al 2001: 1.230 stanze; n.114 stanze occupate da residenti
- fabbisogno al 2001 = 15.348 - (1.230 - 114) =  
14.232 stanze
- totale bagnanti proiettato al 2022: 18.473
- fabbisogno proiettato al 2022 = 18.473 - 1.230 =  
17.243 stanze

#### **previsioni aree turistiche di nuovo impianto**

- loc. Capitolo:  
sup. territ. mq.2.057.460  
sup. utile lorda mq. 195.341
- costa nord:  
sup. territ. mq. 165.220  
sup. utile lorda mq. 16.521
- totali: mq.2.222.680 mq.211.862

#### **Rilievi in sede istruttoria regionale:**

- ) Circa il calcolo del numero di bagnanti in funzione dello sviluppo costiero, attraverso il quale si perviene al risultato di 15.348 unità, del tutto inappropriata risulta la sua "proiezione" all'anno 2022, proposta in proporzione alla popolazione residente; il dato di riferimento per la determinazione del fabbisogno in argomento resta pertanto fissato alle predette 15.348 unità di bagnanti, in quanto dato certo riveniente dalle caratteristiche fisiche della costa.
- ) Circa il fabbisogno di stanze per turismo, ottenuto operando la detrazione di (1.230 - 114) stanze esistenti all'anno 2001, non risultano esplicitati l'origine del predetto dato afferente alle stanze esistenti con destinazione turistica, e le correlazioni tra lo stesso dato e le prospettazioni e consistenti detrazioni contenute sia nelle tabelle 12 e 13 alle pagg.129-130-131-132 della Relazione (con riferimento alle stanze ed abitazioni esistenti considerate "indisponibili" per la residenza), sia inoltre nella tabella V a pag.67 della Relazione (con riferimento all'edilizia residenziale residua delle "ex zone 6-7" nell'agro, detratte dalla residenza in quanto considerate a carattere turistico perchè contenute all'interno della fascia di km.5 dal mare).
- ) Non risulta infine esplicitata la relazione tra fabbisogno così come prospettato per 15.348 bagnanti, e le previsioni di aree turistiche di

*nuovo impianto del PUG, indicate in termini di mq.2.222.680 di superficie territoriale e di mq.211.862 di superficie utile lorda.*

#### **VERIFICA DI COMPATIBILITÀ RISPETTO AL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO (PUTT/P) Perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 1.03.5 delle Norme del PUTT/P)**

Con riferimento alla perimetrazione dei "territori costruiti", il PUG fa espresso rinvio alle elaborazioni e determinazioni precedentemente assunte dal Comune di Monopoli con delibera di CC n.23 del 01/06/2005 (già rimesse alla Regione Puglia con nota comunale prot.17825 del 07/07/2005, a seguito delle integrazioni ed adeguamenti richiesti con la nota regionale prot.4730 del 30/05/2003).

La tavola n.107 del PUG riporta, in scala 1:25000, la mera delimitazione dei "territori costruiti del PUTT/P".

#### **Analisi del territorio e azioni previste**

Il PUG individua i seguenti elementi ed azioni sul territorio:

- Componenti strutturali del paesaggio, identificate in: uliveti con sesto d'impianto non uniforme (uliveti secolari US); uliveti con sesto d'impianto uniforme (uliveti moderni UM); pascoli ed incolti arborati (PA); seminativi (SE); colture intensive (CI); lame (LA); macchie (MA); boschi isolati (BI); boschi (BO); giardini storici (GS); muri a secco (MS); coste (CO); cave (CA).
- Rete ecologica locale, configurata come una "infrastruttura naturale ed ambientale che persegue il fine di interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità", con specificazione degli obiettivi tecnici prioritari correlati alle seguenti aree:
  - core areas - nuclei (boschi)
  - buffer zones - zone cuscinetto (aree a incolto arborato, aree a pascolo, seminativi)
  - stepping stones (boschi isolati di piccola superficie, macchie, alvei lame)
  - corridoi ecologici da consolidare (lame)
  - barriere significative prodotte da infrastrutture esistenti (strade, ferrovie)

- *corridoi ecologici da promuovere (alberature, muretti a secco, giardini storici).*
- Azioni previste per il miglioramento ambientale e la deframmentazione degli habitat:
  - interventi di gestione degli habitat esistenti
  - interventi di riqualificazione degli habitat esistenti
  - costruzione di nuovi habitat
  - opere specifiche di deframmentazione.
- Ulivi monumentali.

#### **Analisi delle componenti strutturali botanico-vegetazionali in adeguamento al PUTT/P**

Il lavoro preliminare svolto è consistito nella individuazione e digitalizzazione delle formazioni boschive e di altre unità strutturali rilevanti (macchie isolate, giardini storici); sono state riportate inoltre le aree annesse (buffer di m.100). In particolare, sono specificate le definizioni, i regimi di tutela, le prescrizioni di base, i piani, progetti ed interventi autorizzabili e non nelle aree di pertinenza e nelle aree annesse, relativamente ai “*boschi e macchie*” ed ai “*beni naturalistici*”.

#### **Studio dell’assetto geomorfologico ed idrologico finalizzato alla individuazione degli ATD**

Sono state analizzate le seguenti categorie comprese nei sottosistemi dell’assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico:

- a. sottosistema geologico;
- b. sottosistema geomorfologico, comprendenti le seguenti emergenze: grotte; doline; ripe fluviali; costa marina e cale; cigli di scarpata, versanti, pianori e crinali o dorsali spartiacque; reticolo fluviale (lame); piane alluvionali ed aree depresse;
- c. sottosistema idrogeologico: ambiti di alimentazione della falda; ambiti di esondazione dei corsi d’acqua; corsi d’acqua; litorali marini.

#### **Analisi del sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa in adeguamento al PUTT/P**

L’adeguamento è stato effettuato attraverso indagine presso le Soprintendenze, sopralluoghi e ortofotocarta, con conseguente puntuale localizzazione dei beni (area di pertinenza: spazio fisico di

pertinenza; area annessa: spazio fisico di contesto), in funzione del valore storico-culturale e paesaggistico e della vulnerabilità valutata in termini di trasformazione, abbandono e degrado ambientale. La rappresentazione dei beni è stata restituita attraverso:

- aerofotogrammetria 1:10000 con perimetrazione e riporto del numero progressivo dell’elenco;
- schede con localizzazione del bene su cartografia catastale;
- fotografie.

#### **Analisi degli ATE definiti dal PUG in adeguamento al PUTT/P**

Come esposto nella Relazione, la revisione degli ATE è stata operata attraverso una valutazione degli Ambiti Territoriali Distinti dei tre sistemi dell’assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico, del sistema della copertura botanico vegetazionale, culturale e presenza faunistica e del sistema dalla stratificazione storica dell’organizzazione insediativa così come individuati in seguito alla ripermizione degli stessi. Tali sistemi sono stati combinati attraverso un confronto che ha valutato non solo la presenza di uno o più vincoli in un determinato ambito ma anche e soprattutto tenendo presente la visione generale di un paesaggio che è caratterizzato da elementi che dominano il territorio.

Alla semplice somma di ambiti distinti quali ad esempio la macchia e la morfologia che caratterizzano fortemente il cosiddetto “costone murgiano” è stato aggiunto, nella valutazione, il paesaggio che da tale costone si può osservare: questo ha comportato la valutazione di tale ambito come “B”.

La zona pianeggiante caratterizzata da un paesaggio agrario singolare quale quello degli ulivi è stato considerato come “bene costitutivo” e pertanto è stato indicato come ambito “C”. La costa e lame sono state valutate come ambito “B”, in particolare le lame per la loro funzione e per la loro forte vulnerabilità.

Rispetto alla configurazione originaria gli ATE hanno integrato la piana olivetata ed hanno rimodulato i perimetri di alcuni ambiti originariamente individuati su cartografia in scala 1:25.000.

#### **Elaborati planimetrici**

Gli elaborati planimetrici di riferimento, in

ordine ai quadri conoscitivi, alle rappresentazioni degli ATE e degli ATD ed alla perimetrazione dei territori costruiti, ai sensi del PUTT/P, sono i seguenti:

- quadro conoscitivo dell'assetto idrogeomorfologico: tavole dalla n.37 alla n.43 (in scala 1:25000) e dalla n.44 alla n.53 (in scala 1:10000 - carte della pericolosità geomorfologica), ed inoltre elaborato n.54 - Relazione geologica;
- quadro conoscitivo del sistema botanico-vegetazionale: tavola n.55 - Uliveti monumentali e tavola n.56 - Rete ecologica (in scala 1:25000);
- ATE: tavole dalla n.57 alla n.66 (in scala 1:10000);
- ATD sistema idrogeomorfologico: tavole dalla n.67 alla n.86 (in scala 1:10000);
- ATD sistema botanico-vegetazionale: tavole dalla n.87 alla n.96 (in scala 1:10000);
- ATD sistema stratificazione storica: tavole dalla n.97 alla n.106 (in scala 1:10000);
- territori costruiti del PUTT/P: tavola n.107 (in scala 1:25000).

#### **Rilievi in sede istruttoria regionale:**

-) *Perimetrazione dei "territori costruiti" ex art.1.03.5 delle Norme del PUTT/P*

*Premesso:*

- *Con nota prot.11298 in data 12/05/03, il Comune di Monopoli rimetteva la delibera CS n.111 in pari data ed elaborati allegati (n.10 tavole), afferente alla "individuazione degli ambiti territoriali ai fini dell'applicazione della normativa PUTT".*
- *Il Settore Urbanistico Regionale, giusta nota prot.4730 del 30/05/03, rappresentava al Comune limiti e carenze tecnico-amministrative del provvedimento rimesso, riferite essenzialmente -sul piano tecnico- alla mancanza della individuazione e distinzione delle zone sulla cartografia, in funzione dei puntuali presupposti di diritto e/o di fatto espressamente richiesti dall'art.1.03.5 delle Norme del PUTT/P per la loro classificazione quali "territori costruiti".*
- *Con nota prot.17825 in data 07/07/05, il Comune di Monopoli rimetteva la delibera CC n.23 del 01/06/05 con ulteriori elaborati integrativi (n.8 tavole "bis"), redatti -secondo quanto asserito- sulla base delle indicazioni fornite dal SUR.*

- *In sede di preliminare verifica degli atti del PUG, con nota SUR prot.15179 del 21/12/09 è stata richiesta al Comune la ricognizione e specificazione puntuale dei presupposti di diritto (ex art.1.03, punti 5.1 e 5.2, delle Norme del PUTT/P) ed eventualmente di fatto (ex art.1.03, punto 5.3 delle medesime Norme), posti a base della delimitazione dei "territori costruiti del PUTT/P" operata nella tavola n.107 -in scala 1:25000- del PUG, e sua rappresentazione grafico-planimetrica in scala adeguata, specie laddove contermini ad ATD e ATE.*
- *In risposta, con nota comunale prot.1679 del 13/01/10 si è fatto mero rinvio ai suddetti atti rimessi nel 2005, senza fornire alcuna ulteriore delucidazione.*

*Ciò premesso, nel merito occorre rilevare ed evidenziare che gli atti ed elaborati comunali innanzi richiamati, di fatto (diversamente da quanto genericamente affermato nella tav. Ibis) ancora non comprendono esplicitamente la ricognizione e specificazione puntuale dei presupposti di diritto (ex art.1.03, punti 5.1 e 5.2, delle Norme del PUTT/P) ed eventualmente di fatto (ex art.1.03, punto 5.3 delle medesime Norme), per la classificazione quali "territori costruiti" delle zone ed aree interessate, e la loro individuazione e distinzione sulla cartografia, in funzione dei citati presupposti di diritto e/o di fatto, ed in particolare:*

- *aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B" (punto 5.1);*
- *aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "C" oppure come zone "turistiche", "direzionali", "artigianali", "industriali", "miste" se, alla data del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato e, inoltre, le aree incluse, anche se in percentuale, in PPA approvati alla stessa data (punto 5.2);*
- *aree ancorchè non tipizzate come zone omogenee "B" dagli strumenti urbanistici vigenti ecc. (punto 5.3), salvo quanto riportato per le "maglie zona Capitolo" (schede in calce alla tav. 1 e localizzazioni nelle tavv. 9 e 10 di cui alla delib. CS n.111/2003) ed inoltre*

*per la “maglia ubicata a sud del cimitero” (scheda e stralcio planimetrico in calce alla tav. Ibis di cui alla delib. CC n.23/2005).*

*Conseguenzialmente, occorre idonea integrazione degli elaborati scritto-grafici del PUG in esame.*

*-) Analisi del sistema della stratificazione storica. Le localizzazioni dei beni su cartografia catastale (riportate in calce alla Relazione), rivelano sovente apparenti sfasature grafiche delle aree indicate, rispetto alla base catastale. Quanto innanzi, evidentemente dovuto alla rappresentazione tramite sovrapposizione di supporti cartografici (aerofotogrammetria e catastale) caratterizzati da diversi e non compatibili sistemi di riferimento e da distinte tematiche (rappresentazione planimetrica dello stato di fatto fisico, con l'aerofotogrammetria; rappresentazione planimetrica dello stato di fatto giuridico della proprietà, con il catastale), e pertanto graficamente non sovrapponibili. E' pertanto necessaria la differenziazione delle suddette rappresentazioni grafiche, ai fini della intelligibilità degli atti.*

## **CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE**

Conclusivamente, attese le innanzi evidenziate carenze ed incongruenze complessive del PUG del Comune di Monopoli così come pervenuto, per lo stesso strumento comunale allo stato degli atti non è possibile attestare -in questa fase- la sua compatibilità ai sensi dell'art.11 della L.r. n.20/2001. In particolare, di seguito si ricapitolano, per ognuno dei contenuti della pianificazione proposta, i suddetti rilievi emersi nell'istruttoria degli atti:

### **A) PARERI PER I VINCOLI SUL TERRITORIO**

- 1) E' necessario il recepimento negli elaborati del PUG del parere prot.3114 del 01/03/2010 rilasciato, nell'ambito del procedimento VAS, dal Servizio Ecologia - Ufficio Parchi della Regione Puglia, in ordine alla Valutazione d'Incidenza per la presenza nel territorio comunale delle zone SIC “IT9120002 Murgia dei Trulli” e “IT9120009 Posidonieto San Vito-Barletta”

(in mare) e delle due aree naturali protette “Barsento (A2)” e “Lama Belvedere (A8)” inserite in elenco ex art.5 della LR n.19/97, richiedente adeguamenti progettuali e normativi delle previsioni del PUG.

- 2) E' necessario, giusta nota prot.3081 del 22/03/2010 rilasciata dall'Autorità di Bacino della Puglia, l'adeguamento delle previsioni e degli elaborati del PUG ai fini dell'acquisizione del parere favorevole di conformità al PAI.
- 3) E' necessaria l'acquisizione dei pareri favorevoli per i seguenti vincoli presenti sul territorio comunale (a tutt'oggi ancora non espressi, ancorchè già direttamente richiesti dal Comune di Monopoli agli uffici preposti, giusta nota comunale prot.54605/09 del 09/11/09):
  - a. parere di competenza della Struttura Tecnica Interprovinciale (ex Genio Civile) per il rischio sismico, ai sensi dell'art.89 del DPR n.380/2001, a norma di quanto recentemente disposto con Delibera della Giunta Regionale n.1626 del 15/09/09 (BUR n.151 del 29/09/09);
  - b. attestazione di coerenza di competenza dell'Ufficio VAS.

- 4) Tra le “invarianti infrastrutturali” va ricompresa l'area cimiteriale e la relativa fascia di rispetto a norma della L. 01/08/2002 n.166, art.28. In ordine in particolare alla delimitazione della fascia cimiteriale, rilevato che non risultano ad oggi espletati i procedimenti e provvedimenti richiesti ai sensi dell'art.28 della L n.166/2002 per una eventuale riduzione della stessa, detta fascia rimane inalterata per la prescritta larghezza di 200 ml.; è pertanto necessario l'adeguamento a quanto innanzi degli elaborati complessivi del PUG.

### **B) CLASSIFICAZIONE ZONE OMOGENEE EX DM 1444/1968 E RICOGNIZIONE**

- 1) Ferma restando l'impostazione del PUG/P per “contesti” e relativa normazione degli interventi, va evidenziata la necessità della loro verifica e classificazione per “zone omogenee”, ai sensi dell'art.2 del DM

n.1444/1968, ai fini del coordinamento dei contenuti e previsioni della nuova strumentazione urbanistica generale comunale con il corpus normativo complessivo statale e regionale tutt'oggi vigente.

- 2) Nell'ambito della suddetta verifica va inoltre operata la ricognizione giuridica degli strumenti di pianificazione attuativa previgenti e la esplicitazione dei rapporti tra gli stessi e le previsioni del PUG per le aree interessate.

### C) DETERMINAZIONE FABBISOGNO E PREVISIONI INSEDIATIVE RESIDENZIALI

- 1) Nelle tabelle 12 e 13 (pagg.129, 130, 131 e 132 della Relazione), relative al calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale, risulta operata la detrazione di "stanze indisponibili di abitazioni considerate improprie", ed in particolare: tabelle 12:

- 30% dei 950 edifici classificati come impropriamente costruiti = 2.391,60  
 - stanze in case sparse censite al 2001 = 7.271,37  
 9.662,97 stanze

tabelle 13:

- 30% dei 950 edifici classificati come impropriamente costruiti = 555,30  
 - stanze in case sparse censite al 2001 = 1.719,00  
 2.274,30 abitazioni

Per la predetta detrazione, rilevantissima sotto l'aspetto quantitativo, non risultano esplicitate specifiche motivazioni; peraltro, la detrazione stessa, incidente sulla determinazione del fabbisogno residenziale, non risulta neppure compensata da una corrispondente considerazione del patrimonio edilizio in questione ai fini del soddisfacimento di altre tipologie di fabbisogni, ivi compresa la domanda turistica.

- 2) Nei procedimenti di calcolo del "fabbisogno aggregato al 2022" (pag.133 della Relazione), non risultano considerati i fabbisogni pregressi di edilizia residenziale in funzione della popolazione e del patrimonio edilizio all'attualità.

- 3) L'adozione del parametro di 40 mq/stanza, corrispondente in termini volumetrici a mc.120, appare eccessivo e privo di specifiche motivazioni a supporto, considerando peraltro che contestualmente si ipotizza un indice di affollamento di progetto di 0,75 abitante/stanza; ne conseguirebbe un parametro finale di mc.160 per ogni abitante, immotivatamente esorbitante rispetto alle correlate disposizioni dell'art.3, ultimo comma, del DM n.1444/1968.
- 4) Non sono in alcun modo analizzati, valutati e computati i carichi insediativi residui eventualmente rivenienti dai "contesti urbani consolidati".

### D) VERIFICA STANDARD DELLA RESIDENZA EX DM 1444/1968

- 1) La verifica degli standard come innanzi prospettata non comprende la ripartizione del fabbisogno dei servizi e del relativo soddisfacimento per ogni tipologia dei servizi stessi, di cui in particolare all'art. 3 (cosiddetti servizi di quartiere) ed all'art.4 (zone F - attrezzature pubbliche di interesse generale) del DM n.1444/1968; quanto innanzi, anche al fine di corrispondere adeguatamente alla attuale domanda di servizi.

### E) DETERMINAZIONE FABBISOGNO E PREVISIONI INSEDIATIVE PRODUTTIVE

- 1) Premesso che appare opinabile la mera trasposizione all'anno 2022 delle percentuali di incidenza per i vari settori produttivi rilevate al 2001 e confermate al 2005, non valutando pertanto qualsiasi dinamica positiva e/o negativa all'interno dell'economia locale e territoriale, ed inoltre che non risulta operata la distinzione dei fabbisogni per macrosettori di attività economica (quanto meno tra attività di tipo secondario, artigianali ed industriali, e quelle di tipo terziario, direzionali e commerciali), si rileva che le previsioni del PUG, pari a 244,65 ettari, non sono congruenti con il fabbisogno complessivo determinato dal medesimo PUG in 194,76 ettari, risultando di fatto un ingiustificato sovradimensiona-

mento di circa 50 ettari (pari al 25% del predetto fabbisogno).

#### **F) DETERMINAZIONE FABBISOGNO E PREVISIONI INSEDIATIVE TURISTICHE**

- 1) Circa il calcolo del numero di bagnanti in funzione dello sviluppo costiero, attraverso il quale si perviene al risultato di 15.348 unità, del tutto inappropriata risulta la sua "proiezione" all'anno 2022, proposta in proporzione alla popolazione residente; il dato di riferimento per la determinazione del fabbisogno in argomento resta pertanto fissato alle predette 15.348 unità di bagnanti, in quanto dato certo riveniente dalle caratteristiche fisiche della costa.
- 2) Circa il fabbisogno di stanze per turismo, ottenuto operando la detrazione di (1.230 - 114) stanze esistenti all'anno 2001, non risultano esplicitati l'origine del predetto dato afferente alle stanze esistenti con destinazione turistica, e le correlazioni tra lo stesso dato e le prospettazioni e consistenti detrazioni contenute sia nelle tabelle 12 e 13 alle pagg.129-130-131-132 della Relazione (con riferimento alle stanze ed abitazioni esistenti considerate "indisponibili" per la residenza), sia inoltre nella tabella V a pag.67 della Relazione (con riferimento all'edilizia residenziale residua delle "ex zone 6-7" nell'agro, detratte dalla residenza in quanto considerate a carattere turistico perchè contenute all'interno della fascia di km.5 dal mare).
- 3) Non risulta infine esplicitata la relazione tra fabbisogno così come prospettato per 15.348 bagnanti, e le previsioni di aree turistiche di nuovo impianto del PUG, indicate in termini di mq.2.222.680 di superficie territoriale e di mq.211.862 di superficie utile lorda.

#### **G) ADEGUAMENTO AL PUTT/P**

- 1) Perimetrazione dei "territori costruiti" ex art.1.03.5 delle Norme del PUTT/P Premesso:
  - Con nota prot.11298 in data 12/05/03, il Comune di Monopoli rimetteva la deli-

bera CS n.111 in pari data ed elaborati allegati (n.10 tavole), afferente alla "individuazione degli ambiti territoriali ai fini dell'applicazione della normativa PUTT".

- Il Settore Urbanistico Regionale, giusta nota prot.4730 del 30/05/03, rappresentava al Comune limiti e carenze tecnico-amministrative del provvedimento rimesso, riferite essenzialmente -sul piano tecnico- alla mancanza della individuazione e distinzione delle zone sulla cartografia, in funzione dei puntuali presupposti di diritto e/o di fatto espressamente richiesti dall'art.1.03.5 delle Norme del PUTT/P per la loro classificazione quali "territori costruiti".
- Con nota prot.17825 in data 07/07/05, il Comune di Monopoli rimetteva la delibera CC n.23 del 01/06/05 con ulteriori elaborati integrativi (n.8 tavole "bis"), redatti -secondo quanto asserito- sulla base delle indicazioni fornite dal SUR.
- In sede di preliminare verifica degli atti del PUG, con nota SUR prot.15179 del 21/12/09 è stata richiesta al Comune la ricognizione e specificazione puntuale dei presupposti di diritto (ex art.1.03, punti 5.1 e 5.2, delle Norme del PUTT/P) ed eventualmente di fatto (ex art.1.03, punto 5.3 delle medesime Norme), posti a base della delimitazione dei "territori costruiti del PUTT/P" operata nella tavola n.107 -in scala 1:25000- del PUG, e sua rappresentazione grafico-planimetrica in scala adeguata, specie laddove contermini ad ATD e ATE.
- In risposta, con nota comunale prot.1679 del 13/01/10 si è fatto mero rinvio ai suddetti atti rimessi nel 2005, senza fornire alcuna ulteriore delucidazione.

Ciò premesso, nel merito occorre rilevare ed evidenziare che gli atti ed elaborati comunali innanzi richiamati, di fatto (diversamente da quanto genericamente affermato nella tav. 1bis) ancora non comprendono esplicitamente la ricognizione e specificazione puntuale dei presupposti di diritto (ex art.1.03, punti 5.1 e 5.2, delle Norme del

PUTT/P) ed eventualmente di fatto (ex art.1.03, punto 5.3 delle medesime Norme), per la classificazione quali “territori costruiti” delle zone ed aree interessate, e la loro individuazione e distinzione sulla cartografia, in funzione dei citati presupposti di diritto e/o di fatto, ed in particolare:

- aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B” (punto 5.1);
- aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C” oppure come zone “turistiche”, “direzionali”, “artigianali”, “industriali”, “miste” se, alla dta del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato e, inoltre, le aree incluse, anche se in percentuale, in PPA approvati alla stessa data (punto 5.2);
- aree ancorchè non tipizzate come zone omogenee “B” dagli strumenti urbanistici vigenti ecc. (punto 5.3), salvo quanto riportato per le “maglie zona Capitolo” (schede in calce alla tav. 1 e localizzazioni nelle tavv. 9 e 10 di cui alla delib. CS n.111/2003) ed inoltre per la “maglia ubicata a sud del cimitero” (scheda e stralcio planimetrico in calce alla tav. 1bis di cui alla delib. CC n.23/2005).

Conseguenzialmente, occorre idonea integrazione degli elaborati scritto-grafici del PUG in esame.

- 2) Analisi del sistema della stratificazione storica Le localizzazioni dei beni su cartografia catastale (riportate in calce alla Relazione), rivelano sovente apparenti sfasature grafiche delle aree indicate, rispetto alla base catastale. Quanto innanzi, evidentemente dovuto alla rappresentazione tramite sovrapposizione di supporti cartografici (aerofotogrammetria e catastale) caratterizzati da diversi e non compatibili sistemi di riferimento e da distinte tematiche (rappresentazione planimetrica dello stato di fatto fisico, con l’aerofotogrammetria; rappresentazione planimetrica dello stato di fatto

giuridico della proprietà, con il catastale), e pertanto graficamente non sovrapponibili. E’ pertanto necessaria la differenziazione delle suddette rappresentazioni grafiche, ai fini della intelligibilità degli atti.

## H) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PUG

Con riferimento al testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG, anche nello spirito di collaborazione tra i soggetti istituzionali nella materia della pianificazione del territorio ed al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente, nonchè degli indirizzi costanti seguiti nell’azione amministrativa regionale, si ritiene di dover rilevare quanto di seguito riportato. In particolare nel testo proposto, oltre all’adeguamento -laddove necessario- ai rilievi e prescrizioni complessive in precedenza formulate, occorre inserire/modificare quanto segue:

### Parte II - Previsoni Strutturali

Art. 5/S - Si depenna il comma 5.06 (pag.15), in quanto il cambio di destinazione d’uso di immobili può essere autorizzato solo nell’ambito delle classi funzionali consentite nel contesto interessato, e pertanto limitatamente ai casi in cui non vi è aumento del carico urbanistico.

Art. 9/S - In calce al comma 9.07 (pag.19), si inserisce:

*“Inoltre, i riferimenti normativi per le oasi di protezione (punto ‘y’) e per le aree SIC (punto ‘w’) restano quelli indicati nel precedente comma 9.04 (rispettivamente ai punti ‘b’ e ‘c’).”*

Art. 9/S - Al comma 9.15 (pag.21), si dipenna, in quanto previsione non compatibile con la tutela paesaggistica dell’area litoranea e dell’area annessa costiera:

*“In tali zone, ad esclusione dell’ambito urbano, sarà consentita altresì la installazione dei campeggi così come disciplinati dalla LR n.1 del 11 febbraio 1999.”*

- Art. 9/S - Al comma 9.18 (pag.21), per i parametri "0,01" e "0,03" occorre esplicitare gli oggetti di riferimento, di origine e di arrivo, a cui si applicano i parametri stessi.
- Art. 28/S - Al comma 28.02 (pag.31), si depenna "*Soltanto all'interno dei perimetri delle Zone Rurali A, come riportate nel PUG/S, è consentito un lotto minimo asservito di 0,5 ha*", allo scopo di non incentivare interventi edilizi impropri nelle zone agricole.
- Art. 29/S - Al comma 29.02 (pag.32), si depenna "*Soltanto all'interno dei perimetri delle Zone Rurali A, come riportate nel PUG/S, è consentito un lotto minimo asservito di 0,5 ha*", allo scopo di non incentivare interventi edilizi impropri nelle zone agricole.
- Art. 30/S - Al comma 30.02 (pag.32), si depenna "*Soltanto all'interno dei perimetri delle Zone Rurali A, come riportate nel PUG/S, è consentito un lotto minimo asservito di 0,5 ha*", allo scopo di non incentivare interventi edilizi impropri nelle zone agricole.
- Parte III - Previsoni Programmatiche
- Art. 3/P - Al comma 3.06 (pag.38), circa gli spazi non interamente chiusi ecc., si sostituisce "*quindi con almeno un lato aperto*" con "*quindi con almeno il 50% del perimetro aperto*".
- Art. 3/P - Al comma 3.06 (pag.38), circa le superfici dei locali completamente interrati ecc., alla pag. 39 si sostituisce "*pari al doppio della Sc*" con "*pari alla Sc*", allo scopo di non incentivare opere di sbancamento massivo fuori sagoma nei lotti d'intervento ed eccessive impermeabilizzazioni dei suoli.
- Art. 6/P - Al comma 6.01 (pag.41), premesso che per quanto attiene ai "*parcheggi privati P1*" i "*carichi*

*urbanistici*" attribuiti non appaiono coerenti tra loro, e neppure correlati con i contenuti dell'art.5/P (ancorchè espressamente richiamato), atteso che ad attività commerciali e terziarie risultano assegnate dotazioni minime pari o inferiori alle residenze, in ogni caso occorre riferirsi quanto meno all'art.2/co.2 della L n.122/1989.

Analogamente, per i "*parcheggi pubblici o di uso pubblico P2*" occorre riferirsi quanto meno all'art.3/p. "d" (per gli insediamenti residenziali) ed all'art.5 (per gli insediamenti produttivi) del DM n.1444/1968.

Pertanto, fatta salva una eventuale revisione complessiva e/o esplicitazione dei criteri utilizzati, in ordine in particolare ai "*parcheggi privati P1*" in calce al presente comma si inserisce:

*"Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione."*

Art. 6/P - Al comma 6.02 (pag.41), attese le sopra riportate disposizioni della L n.122/1989, che prescrivono il reperimento dei parcheggi privati necessariamente nell'ambito delle aree di pertinenza delle nuove costruzioni, si depenna "*privati e*", rimanendo pertanto valido il presente comma solo per i "*parcheggi di uso pubblico*".

Art. 6/P - Il comma 6.05 (pag.42) viene depennato, in quanto disposizione non compatibile con le prescrizioni del DM n.1444/1968.

Art. 7/P - Al comma 7.04 (pag.43), al 5° rigo si sostituisce "*non vincolante per la parte non di proprietà*" con "*vincolante anche per la parte non di proprietà*".

- Art. 9/P - In calce all'articolo (a pag.45), si inserisce: *“9.06 - Valgono le disposizioni degli artt.7-8-9 del DM n.1444/1968 per le zone omogenee di tipo ‘A’.”*
- Art. 10/P - In calce all'articolo (a pag.47), si inserisce: *“10.06 - Valgono le disposizioni degli artt.7-8-9 del DM n.1444/1968 per le zone omogenee di tipo ‘A’.”*
- Art. 21/P - Al comma 21.02 (pag.58), circa i PUE si sostituisce *“estesi ad un lotto minimo di 2000 mq”* con *“estesi ad almeno un ambito omogeneo unitario”*, allo scopo di evitare ulteriori frammentazioni dei contesti in questione.
- Art. 23/P - Al comma 23.02 (pag.59), circa i PUE si depenna *“di estensione minima pari a 1 ha”*, atteso che nella stessa disposizione si fa anche e più appropriatamente riferimento ad ogni ambito individuato negli elaborati del PUG/P.
- Art. 24/P - Al comma 24.06 (pag.61), il primo dispositivo viene così riformulato e sostituito:  
*“In alternativa alla immediata cessione della superficie SC, la stessa può essere temporaneamente mantenuta in proprietà, con la garanzia dell'uso pubblico gratuito e la manutenzione a carico della proprietà disciplinate da un'apposita convenzione, che fissi inoltre i tempi di cessione della superficie stessa.”*
- Art. 27/P - Al comma 27.01 (pag.65), il secondo dispositivo viene così riformulato e sostituito:  
*“Sono escluse da questi Contesti le aree che, per dimensione e localizzazione e presenza di edificato privato preesistente legittimamente realizzato e/o legittimato, non rivestono un reale interesse pubblico ecc. ....”*
- Art. 28/P - Al comma 28.04 (pag.68), circa le destinazioni d'uso ammissibili nei presenti *“Contesti per verde attrezzato di nuovo impianto”*, si depennano in quanto incompatibili con i contesti stessi:  
*“- funzioni commerciali U2/1  
-funzioni terziarie U3/1  
-funzioni turistiche U5/3”*
- Art. 30/P - Al comma 30.02 si depenna (a pag.70), in quanto disposizione incompatibile con il DM n.1444/1968:  
*“- monetizzazione della SC”*
- Art. 31/P - Al comma 31.03 (pag.70), circa la modalità d'intervento AMP si depenna, in quanto evidente errore materiale:  
*“per gli interventi di nuova edificazione”*
- Art. 32/P - Al comma 32.03 (pag.71), circa le modalità d'intervento DR, AMP, NE si depenna, in quanto evidente errore materiale:  
*“per gli interventi di nuova edificazione”*
- Art. 32/P - Al comma 32.04 (pag.71), circa le funzioni commerciali e terziarie ammesse si integra come segue:  
*“- funzioni commerciali U2/1, consentite solo per gli edifici esistenti  
- funzioni terziarie U3/1, U3/2, U3/3, consentite solo per gli edifici esistenti”*
- Art. 32/P - Al comma 32.07 (pag.72), circa il lotto minimo si depenna, allo scopo di non incentivare interventi edilizi impropri nelle zone agricole:  
*“Soltanto all'interno dei perimetri delle zone rurali A, come riportate nel PUG/S è consentito un lotto minimo asservito di 0,5 ha.”*
- Art. 34/P - Al comma 34.03 (pag.74), circa le modalità d'intervento DR, AMP, NE si depenna, in quanto evidente errore materiale:  
*“per gli interventi di nuova edificazione”*

Art. 34/P - Al comma 34.07 (pag.75), circa il lotto minimo si depenna, allo scopo di non incentivare interventi edilizi impropri nelle zone agricole:

*“Soltanto all’interno dei perimetri delle zone rurali A, come riportate nel PUG/S, è consentito un lotto minimo asservito di 0,5 ha.”*

Art. 35/P - Al comma 35.03 (pag.75), circa le modalità d’intervento DR, AMP, NE si depenna, in quanto evidente errore materiale:

*“per gli interventi di nuova edificazione”*

Art. 35/P - Al comma 35.07 (pag.76), circa il lotto minimo si depenna, allo scopo di non incentivare interventi edilizi impropri nelle zone agricole:

*“Soltanto all’interno dei perimetri delle zone rurali A, come riportate nel PUG/S, è consentito un lotto minimo asservito di 0,5 ha.”*

Art.37/P - Al comma 37.01 (pag.77), si inserisce:

*“Ai sensi dell’art.51, punto “g” della LR n.56/1980, la possibilità di accorpamento di terreni non confinanti è ammessa solo per le aziende agricole.”*

Art. 37/P - Al comma 37.02 (pag. 77), si sostituisce “mq. 1.000” con “mq. 2.000”, come già previsto dalle norme del vigente PRG.

Infine, si dà atto che ad oggi risultano pervenuti direttamente all’Assessorato riferente le seguenti osservazioni in ordine al PUG:

1. Bulzachelli Mario, datata 30/11/09;
2. Confartigianato U.P.S.A., datata 16/12/09;
3. Caforio Antonio, Cosimo e Domenico, datata 22/12/09;
4. Galiano Antonio, datata 26/02/10.

Circa le predette osservazioni, occorre preliminarmente rilevare che le stesse risultano irrivalenti rispetto al procedimento amministrativo di approvazione del PUG fissato dall’art.11 della L.r.

n.20/2001, e pertanto in punto di diritto irricevibili dall’Amministrazione Regionale; ciò nondimeno, si rimettono le stesse al Comune di Monopoli, per ogni eventuale accertamento in punto di fatto.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione innanzi esposta, si propone alla Giunta di NON ATTESTARE, ai sensi dell’art. 11 -commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001 la compatibilità del PUG del Comune di Monopoli rispetto al DRAG approvato con delibera di G.R. n.1328 del 03/08/2007.

Resta nelle facoltà dell’Amministrazione Comunale di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art.11 -comma 9° e segg.- della L.r. n.20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo.”

***Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della l.r. n.7/197.***

***“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.” La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.***

L’Assessore relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell’Assessore, nelle premesse riportata;

- **DI NON ATTESTARE** conseguentemente, ai sensi dell'art. 11 -commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione nelle premesse riportata (qui intesi in toto riportati e condivisi), la compatibilità del PUG del Comune di Monopoli rispetto al DRAG approvato con delibera di G.R. n.1328 del 03/08/2007;
- **DI DEMANDARE** al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Monopoli (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Onofrio Introna



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**